



Sicurezza sociale

383-1501

Statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale

Guida per l'esecuzione della rilevazione

Versione ridotta



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel 2015

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

- 0 Basi statistiche e presentazioni generali
- 1 Popolazione
- 2 Territorio e ambiente
- 3 Lavoro e reddito
- 4 Economia
- 5 Prezzi
- 6 Industria e servizi
- 7 Agricoltura e selvicoltura
- 8 Energia
- 9 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Mobilità e trasporti
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Criminalità e diritto penale
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale

Guida per l'esecuzione della rilevazione

Versione ridotta

Realizzazione Sezione Aiuto sociale (SHS),
UST, Neuchâtel

Editeur Ufficio federale di statistica (UST)

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: Sezione Aiuto sociale (SHS), UST

Autore: Sezione Aiuto sociale (SHS), UST

Realizzazione: Sezione Aiuto sociale (SHS), UST

Diffusione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Tel. 058 463 60 60, Fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch

N. di ordinazione: 383-1501

Prezzo: Gratuito, stampa a richiesta

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 13 Sicurezza sociale

Testo originale: Tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

Grafica del titolo: UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © bacalao – Fotolia.com

Grafica/layout: Sezione DIAM, Prepress/Print

Copyright: UST, Neuchâtel 2015
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.

ISBN: 978-3-303-13176-3

Indice

Introduzione		9
1	Contenuto e struttura della guida	13
1.1	Contenuto	13
1.2	Struttura	14
2	Statistica svizzera dell'aiuto sociale	17
2.1	Premessa	17
2.2	Basi legali	18
2.3	Obiettivi della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale	18
2.4	Prestazioni sociali prese in considerazione	19
3	Rilevazione dei dati	24
3.1	Procedura di rilevazione dei dati	24
3.1.1	Indicazioni relative alla gestione dei dossier	26
3.2	Esportazione dei dati	27
3.3	Protezione dei dati	30

4	Principi della rilevazione dei dati	31
4.1	Classi e tipi di prestazioni	31
4.1.1	Scelta corretta della classe e del tipo di prestazione	41
4.1.1.1	<i>Panoramica delle persone appartenenti al settore dei rifugiati e dei richiedenti l'asilo e scelta corretta della classe e del tipo di prestazione per l'aiuto sociale finanziario</i>	41
4.1.1.2	<i>Schema per la scelta corretta della classe e del tipo di prestazione</i>	45
4.2	Quali casi devono essere rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale?	46
4.2.1	Principi generali	46
4.2.2	Accompagnamento sociopedagogico delle famiglie	46
4.2.3	Accompagnamento psicologico/psichiatrico	47
4.2.4	Programmi per l'integrazione professionale	47
4.2.5	Collocamenti presso terzi	49
4.2.6	Collocamenti timeout	50
4.2.7	Persone in strutture stazionarie	50
4.2.8	Soccorso d'emergenza/aiuto per il ritorno	50
4.2.9	Casi LAS	51
4.2.10	Contributi alle assicurazioni sociali	52
4.2.11	Fatture per l'assunzione di spese ospedaliere o mediche di non beneficiari dell'aiuto sociale	53
4.2.12	Ricovero in un istituto a scopo di assistenza	53
4.2.13	Misure dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti	53
4.2.14	Prestiti	54
4.2.15	Anticipo di prestazioni delle assicurazioni sociali, prestazioni sociali legate al bisogno e borse di studio	54
4.2.16	Casi di consulenza, aiuto materiale diretto, aiuti finanziari indiretti	54
4.2.17	Finanziamenti oggettivi e soggettivi di istituti e misure	55
4.2.18	Dossier con importi ottenuti illecitamente o versamenti troppo elevati erogati erroneamente	55
4.2.19	Persone che soggiornano brevemente in un centro cantonale per richiedenti l'asilo	56

4.3	Unità assistita come unità di rilevazione	56
4.4	Principali regole di rilevazione	57
4.4.1	Periodo di rilevazione	57
4.4.2	Mese di riferimento	57
4.4.3	Situazione iniziale	58
4.4.4	Situazione al giorno di riferimento	59
4.4.5	Regola dei 6 mesi	59
4.4.6	Chiusura del dossier	60
4.4.7	Doppioni	60
4.4.8	Cessioni e rimborsi	61
4.4.9	13° mensilità	62
4.4.10	Dossier mancanti	63
4.4.11	In quali casi si deve aprire un nuovo dossier?	63
4.4.11.1	<i>Cambiamento della classe e del tipo di prestazione</i>	63
4.4.11.2	<i>Cambiamento del Comune di domicilio</i>	64
4.4.11.3	<i>Ripresa dell'assistenza dopo 6 mesi</i>	65
4.4.11.4	<i>La persona richiedente esce dall'unità assistita</i>	65
4.4.11.5	<i>Matrimonio di due persone richiedenti</i>	65
4.4.11.6	<i>Divorzio o separazione</i>	65
4.4.11.7	<i>Un bambino diventa maggiorenne</i>	66
4.4.11.8	<i>Cambiamento dello statuto di soggiorno</i>	66
4.4.11.9	<i>Passaggio da un caso di consulenza ad un caso con assistenza finanziaria</i>	68
4.4.11.10	<i>Iter da seguire per la presentazione annuale delle richieste di «Altre prestazioni sociali legate al bisogno»</i>	69
4.4.11.11	<i>Fusioni comunali</i>	69
4.5	Quali dossier devono essere presenti in una fornitura di dati?	72
5	Questionario	74
5.1	Premessa	74
5.2	Variabili cardine e non cardine	74
5.3	Struttura del questionario	75

6	Aiuto sociale finanziario (ASF)	78
6.1	Introduzione all'aiuto sociale finanziario	78
6.1.1	Definizione dell'unità assistita per l'ASF	79
6.1.2	Questionario ASF	81
6.2	Spiegazioni sulle variabili dell'aiuto sociale finanziario	81
7	Aiuto sociale finanziario ai rifugiati (SH-FlüStat)	82
7.1	Introduzione all'aiuto sociale finanziario ai rifugiati	82
7.1.1	Definizione dell'unità assistita per l'aiuto sociale finanziario ai rifugiati (SH-FlüStat)	83
7.1.2	Questionario SH-FlüStat	85
7.2	Spiegazioni sulle variabili dell'aiuto sociale finanziario ai rifugiati	85
8	Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo (SH-AsylStat)	86
8.1	Introduzione all'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo	86
8.1.1	Definizione dell'unità assistita per l'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo (SH-AsylStat)	87
8.1.2	Questionario SH-AsylStat	89
8.2	Spiegazioni sulle variabili dell'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo	89
9	Anticipo degli alimenti (AAL)	90
9.1	Introduzione all'anticipo degli alimenti	90
9.1.1	Definizione dell'unità assistita in materia Aal	92
9.1.2	Questionario Aal	93
9.2	Spiegazioni sulle variabili dell'anticipo degli alimenti	94

10	Assegni per genitori e di maternità (AssMat)	95
10.1	Introduzione agli assegni per genitori e di maternità	95
10.1.1	Definizione dell'unità assistita in materia di assegni per genitori e di maternità	95
10.1.2	Questionario AssMat	96
10.2	Spiegazioni sulle variabili degli assegni per genitori e di maternità	96
11	Sussidi cantionali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI (SCS)	97
11.1	Introduzione ai sussidi cantionali supplementari (SCS) alle prestazioni complementari all'AVS/AI	97
11.1.1	Definizione dell'unità assistita per i SCS	98
11.1.2	Questionario SCS	98
11.2	Spiegazioni sulle variabili dei sussidi cantionali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI	99
12	Sussidi complementari all'AVS/AI nel cantone di Zurigo (SC ZH)	100
12.1	Introduzione ai sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo	100
12.1.1	Definizione dell'unità assistita per i SC ZH	101
12.1.2	Questionario SC ZH	101
12.2	Spiegazioni sulle variabili dei sussidi complementari all'AVS/AI nel cantone di Zurigo (SC ZH)	102
13	Contatti	103
13.1	Persone responsabili della rilevazione	103
13.2	Hotline per SOSTAT e PlausEx	105

14	Questionario per ogni classe e tipo di prestazione	106
14.1	Questionario sull'aiuto sociale finanziario (ASF)	106
14.2	Questionario sull'aiuto sociale finanziario a rifugiati (SH-FlüStat)	118
14.3	Questionario sull'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo (SH-AsylStat)	128
14.4	Questionario sull'anticipo degli alimenti (Aal)	138
14.5	Questionario sugli assegni per genitori e di maternità	141
14.6	Questionario sui sussidi cantonali supplementari (SCS) alle prestazioni complementari all'AVS/AI	144
14.7	Questionario sui sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo (SC ZH)	147

Introduzione

L'Ufficio federale di statistica (UST) è incaricato di rilevare, nel quadro della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale, il numero e la struttura dei beneficiari dell'aiuto sociale e di prestazioni sociali legate al bisogno erogate a monte così come di raccogliere informazioni sulla loro situazione finanziaria e sul ricorso alle relative prestazioni. Tale rilevazione è effettuata rigorosamente dall'ottica delle persone beneficiarie delle prestazioni.

Dal 2005 sono disponibili a livello nazionale dati inerenti ai beneficiari dell'aiuto sociale finanziario, che viene finanziato da Cantoni e Comuni. Dall'anno di rilevazione 2007 vengono rilevate anche altre prestazioni sociali legate al bisogno, come i sussidi cantonali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI, l'anticipo degli alimenti e gli assegni per genitori e di maternità, versate in modo complementare alle prestazioni delle assicurazioni sociali ma anteposte all'aiuto sociale finanziario. Dall'anno di rilevazione 2008, su incarico della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nella statistica dei beneficiari si raccolgono anche dati inerenti ai rifugiati con asilo (precedentemente detti rifugiati riconosciuti) e ai rifugiati ammessi provvisoriamente che ricevono un aiuto sociale finanziario, di cui è responsabile la Confederazione sotto il profilo finanziario. Su incarico della SEM, a partire dall'anno di rilevazione 2016 si raccoglieranno anche i dati dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente che soggiornano in Svizzera da meno di 7 anni, che beneficiano dell'aiuto sociale finanziario.

Nella **6a edizione** della guida per l'esecuzione della rilevazione sono state apportate le seguenti modifiche¹:

- A partire dall'anno di rilevazione 2016, si raccoglieranno anche i dati dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente che soggiornano in Svizzera da meno di 7 anni, che beneficiano dell'aiuto sociale finanziario. Per questo motivo è stata introdotta la nuova classe di prestazione «Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo (SH-AsylStat)». Ciò permette di rilevare questo gruppo di persone in maniera separata dalle persone che ricevono aiuto sociale finanziato dai Comuni e dai Cantoni. Inoltre grazie alla nuova classe di prestazione è stato possibile elaborare un questionario ridotto.
- Per il gruppo di persone «rifugiati con asilo» per i quali sono trascorsi meno di 5 anni dalla presentazione della domanda d'asilo e per i rifugiati ammessi provvisoriamente che soggiornano in Svizzera da meno di 7 anni è stata creata un'apposita classe di prestazione «Aiuto sociale finanziario ai rifugiati (SH-FlüStat)». Ciò permette di rilevare questo gruppo di persone in maniera separata dalle persone che ricevono aiuto sociale finanziato dai Comuni e dai Cantoni. Inoltre, grazie alla nuova classe di prestazione, è stato possibile ridurre le dimensioni del questionario.

¹ Infine sono state apportate alcune modifiche al contenuto:

- Finora per la Variabile «Reddito da lavoro (netto)(importo)» (Var 10.012 e Var 11.p.012) valeva la regola che, nel caso di salari di praticanti e apprendisti, andava indicato l'importo effettivo ricevuto e non quello rilevante ai fini del budget. Da ora invece va indicato solo il salario rilevante ai fini del budget.
- Finora la guida per la rilevazione non faceva una distinzione netta tra aiuto d'emergenza e aiuto al ritorno. A partire dalla attuale versione vale la seguente regola: i turisti che vengono dall'estero e le persone di passaggio che non dispongono di un'autorizzazione a rimanere in Svizzera per lungo tempo hanno diritto al soccorso di emergenza o all'aiuto sociale finanziario a seconda del Cantone o della legislazione cantonale in materia di aiuto sociale. I turisti e le persone di passaggio che ricevono il soccorso di emergenza, non vanno rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Se invece, sulla base della legislazione cantonale, queste persone ricevono l'aiuto sociale ordinario, i loro dati vanno rilevati.

Accettiamo con piacere eventuali feedback degli utenti sulla 6a edizione della guida per l'esecuzione della rilevazione. Ne terremo conto nella prossima versione. Le segnalazioni vanno inviate al seguente indirizzo: info.social@bfs.admin.ch.

Il presente opuscolo presenta una versione abbreviata della guida e serve quale opera di riferimento per capire il contenuto e il metodo della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. Il capitoli 1–5 e 13–14 presentano lo stesso contenuto della versione integrale. Nei capitoli 6–12 non sono riportate le spiegazioni dettagliate sulle singole variabili delle varie tipologie di prestazioni. La versione integrale della guida è disponibile in formato PDF sul sito Internet dell'Ufficio federale di statistica al seguente link: www.sozialhilfestatistik.bfs.admin.ch.

Per alcuni termini in uso nel presente opuscolo (p. es. statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale) o in alcuni contesti viene impiegata soltanto la forma maschile al fine di rendere più scorrevole la lettura del testo, sottintendendo comunque e sempre anche quella femminile.

1 Contenuto e struttura della guida

1.1 Contenuto

La guida per l'esecuzione della rilevazione si propone di fornire risposte alle domande di contenuto che si presentano nel quotidiano lavoro di rilevazione. Questo documento è quindi un utile strumento ausiliario per i servizi che si occupano delle rilevazioni. Lavorando con la versione pdf è possibile usare la **funzione di ricerca** per individuare parole chiave o determinate variabili. Per questa ragione si è rinunciato all'allestimento di un indice.

La guida inizia con quattro capitoli generali (capitoli da 2 a 5), che introducono il contenuto della statistica svizzera dell'aiuto sociale, l'organizzazione della rilevazione, i principi della rilevazione dei dati e la struttura dei questionari. È importante che tutti i servizi di rilevazione conoscano bene almeno i contenuti del **capitolo 4 sui principi della rilevazione dei dati** perché, per esempio, è in questo capitolo che vengono definite nozioni chiave quali il mese di riferimento o la situazione iniziale. Inoltre sono riportati esempi che spiegano quando sia necessario aprire un nuovo dossier e quali dossier sono richiesti al momento della fornitura dei dati. La conoscenza di questi principi è il presupposto per una corretta rilevazione dei dati. Con lo sviluppo della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale nel settore dei rifugiati e dei richiedenti l'asilo, il capitolo 4.1 sulle classi e sulle tipologie di prestazione ha acquisito un'importanza fondamentale. Questo capitolo, infatti, descrive le singole classi e i tipi di prestazioni e riporta, alla fine, uno schema rappresentativo che illustra la scelta della giusta classe di prestazione.

Nei capitoli da 6 a 12 viene definita ogni Variabile da rilevare per i singoli tipi di prestazione, in parte con l'ausilio di esempi pratici e con la spiegazione di determinate difficoltà di attribuzione. Ogni capitolo può anche essere letto separatamente. Ad esempio, se un servizio di rilevazione deve registrare solo la classe della prestazione «anticipo degli alimenti», è sufficiente consultare le variabili contenute nel relativo capitolo.

Nella presente versione abbreviata della guida questi capitoli sono presentati in una versione accorciata che non comprende l'intero testo. La versione integrale della guida può essere scaricata in formato PDF dal sito Internet dell'UST www.sozialhilfestatistik.bfs.admin.ch.

Nel penultimo capitolo (capitolo 13) è presente una lista delle persone di contatto a disposizione in caso di domande.

Nell'ultimo capitolo, infine, si trova una lista delle variabili da rilevare per ogni classe e tipo di prestazione.

1.2 Struttura

Nei capitoli relativi alle variabili delle diverse classi di prestazioni (capitoli da 6 a 12), la guida per l'esecuzione della rilevazione è improntata ad una struttura cromatica al fine di delimitare chiaramente le singole prestazioni. I singoli capitoli sono contrassegnati dai seguenti **colori di sfondo**:

Capitolo 6	Aiuto sociale finanziario
Capitolo 7	Aiuto sociale finanziario ai rifugiati
Capitolo 8	Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo
Capitolo 9	Anticipo degli alimenti
Capitolo 10	Assegni per genitori e di maternità
Capitolo 11	Sussidi cantonali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI
Capitolo 12	Sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo

Per ogni singola Variabile sono riportati i seguenti dati:

- numero e nome della variabile;
- per quale tipo di prestazione è necessario compilare la variabile;
- appartenenza di una variabile ad un determinato elemento del questionario (identificazione, dati anagrafici, situazione abitativa, lavoro e formazione, salute, situazione finanziaria, servizi coinvolti o prestazione (di aiuto sociale));
- descrizione del tipo di variabile: variabile cardine o variabile non cardine (si veda anche il capitolo 5.2);
- informazione relativa al livello al quale vengono richiesti i dati (per la persona richiedente, per gli altri membri dell'unità assistita, per gli altri membri dell'economia domestica o per il dossier nel suo insieme);
- definizione della variabile;
- nelle variabili con filtro viene inoltre indicato in quale caso la variabile va compilata;
- categorie di risposta con i relativi codici e, se necessario, spiegazione delle categorie; nei casi in cui non vi sono categorie di risposta predefinite (importi, date) è indicato il formato di risposta;
- se disponibili, sono indicati i valori di default (valori standard impostati in caso di mancata risposta ad una domanda);
- se necessario, sono indicati degli esempi, fornite precisazioni e/o descritte eventuali difficoltà di attribuzione.

Panoramica dei singoli elementi del questionario:

Numero e nome della variabile

Tipo di prestazione:	Caso regolare senza contratto d'inserimento, caso regolare con contratto d'inserimento, versamento unico con budget, versamento unico senza budget, anticipo AD; aiuto sociale finanziario ai rifugiati; aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo; anticipo degli alimenti; assegni per genitori e di maternità; sussidi cantonali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI; sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo
Elemento del questionario:	Identificazione, Dati anagrafici, Situazione abitativa, Lavoro e formazione, Salute, Situazione finanziaria, Servizi coinvolti e Prestazione (di aiuto sociale).
Tipo di variabile:	Variabile cardine o Variabile non cardine
Livello:	Persona richiedente, altri membri dell'unità assistita, altri membri dell'economia domestica o dossier

Definizione

Definizione della variabile e, per le variabili con un filtro, indicazione dei casi in cui la variabile deve essere compilata.

Categorie/formato di risposta

Formato di risposta o categorie di risposta con spiegazioni e, se disponibili, valori di default.

Precisazioni/difficoltà di attribuzione

Esempio

2 Statistica svizzera dell'aiuto sociale

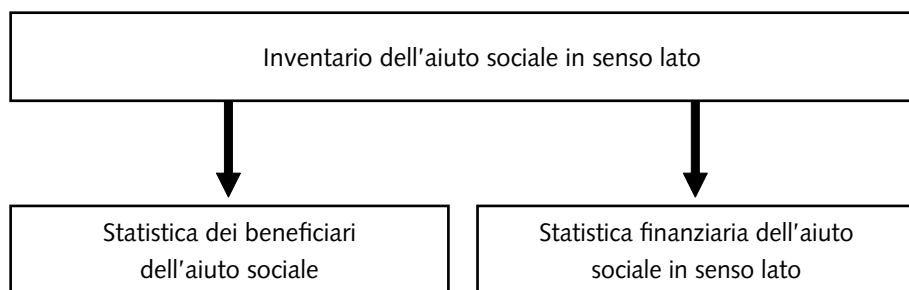
2.1 Premessa

L'aiuto sociale è uno strumento importante della politica sociale svizzera, il quale interagisce strettamente con altri sistemi di prestazioni della sicurezza sociale. Ogni cambiamento sociale ed economico nonché l'aumento delle spese per la sicurezza sociale richiedono nuove misure atte a soddisfare i presupposti di una politica sociale al passo con i tempi. Per prendere decisioni politiche ed implementarle è necessario disporre di informazioni attendibili. Per questo motivo è estremamente importante poter **allestire una statistica dell'aiuto sociale nazionale e intercantonale comparabile**.

Il sistema delle statistiche nel settore dell'aiuto sociale è formato da tre elementi, strettamente correlati fra di loro:

- a) l'**inventario** dell'aiuto sociale in senso lato per l'identificazione e la tipologizzazione del campo istituzionale dell'assistenza;
- b) la **statistica finanziaria** dell'aiuto sociale in senso lato, che misura le spese e
- c) la **statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale**, che rileva il numero di persone beneficiarie e la loro situazione sociale.

G1 Sistema delle statistiche nel campo dell'aiuto sociale



L'inventario dell'aiuto sociale in senso lato è disponibile sul sito Internet dell'UST:
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/inv.html

I risultati della statistica finanziaria dell'aiuto sociale in senso lato possono essere consultati allo stesso link.

La guida per l'esecuzione della rilevazione tratta esclusivamente la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

2.2 Basi legali

Le basi legali per la rilevazione sono costituite dalla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) e dall'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali. In tali disposizioni è disciplinata anche la cooperazione fra Confederazione, Cantoni e Comuni. I Comuni e i Cantoni sono quindi tenuti a sostenere la Confederazione nella costituzione e nella realizzazione di una statistica dell'aiuto sociale. Ciò riguarda in particolare la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

Con la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale nel settore dei rifugiati (SH-FlüStat) e dell'asilo (SH-AsylStat) si rilevano anche i dati delle persone per le quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese sociali sostenute, con la somma forfettaria globale ² per i rifugiati e con la somma forfettaria ¹³ per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente. In base all'articolo 102a della legge sull'asilo riveduta⁴, l'UST trasmette periodicamente alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) i dati anonimizzati e aggregati riguardo a queste persone.

2.3 Obiettivi della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale

L'obiettivo principale della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale consiste nel mettere a disposizione informazioni obiettive e accertate sulle prestazioni sociali in Svizzera per i processi decisionali nella politica e nella prassi.

² Art. 88 cpv. 3 LAsi e art. 24–27 OAsi 2.

³ Art. 88 cpv. 2 LAsi e art. 20–23 OAsi 2.

⁴ RS 142.31 art. 102a Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale (legge sull'asilo).

Si tratta in particolare dei seguenti obiettivi:

- rilevazione del **numero** e delle **caratteristiche** delle persone beneficiarie dell'aiuto sociale finanziario e di prestazioni sociali legate al bisogno erogate a monte a livello federale, cantonale, regionale e comunale;
- rappresentazione dei **cambiamenti strutturali**;
- informazione sulla **dinamica** e sulla **durata** del ricorso alle prestazioni sociali;
- allestimento di una tipologia delle prestazioni di aiuto;
- possibilità di confronti cantonali, regionali e comunali;
- informazione sulla **situazione** dei beneficiari di prestazioni di aiuto sociale.

2.4 Prestazioni sociali prese in considerazione

Le prestazioni variano notevolmente da Cantone a Cantone, per quel che riguarda l'offerta, le definizioni così come nella loro portata. Per consentire confronti pertinenti ed interpretabili fra i Cantoni ci si basa su una definizione estesa dell'aiuto sociale, che considera, conformemente all'inventario dell'aiuto sociale in senso lato, tutte le prestazioni sociali legate al bisogno, anche quelle anteposte all'aiuto sociale finanziario diretto. La rilevazione e l'analisi si focalizzano pertanto sulle prestazioni sociali la cui funzione primaria è la **lotta monetaria contro la povertà**. Si tratta dunque di prestazioni che hanno un effetto attenuante sull'aiuto sociale finanziario.

Ai fini della realizzazione della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale le prestazioni sociali sono state suddivise in due gruppi principali:

1. **aiuto sociale in senso stretto:** aiuto sociale finanziario diretto secondo la legislazione cantonale e
2. **prestazioni legate al bisogno anteposte:** tutte le rimanenti prestazioni cantonali finanziarie dirette legate al bisogno destinate a determinati gruppi di popolazione o incentrate su determinati rischi e anteposte all'aiuto sociale finanziario.

Nel quadro della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale vengono rilevate concretamente le seguenti prestazioni sociali.

Aiuto sociale in senso stretto

1. Aiuto sociale finanziario (ASF)
2. Aiuto sociale finanziario ai rifugiati (SH-FlüStat)
3. Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo (SH-AsylStat)

Prestazioni sociali legate al bisogno anteposte

4. Aiuti per la vecchiaia e l'invalidità
 - 4.1 Sussidi cantionali supplementari alle prestazioni complementari dell'AVS/AI (SCS)
 - 4.2 Sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo (SC ZH)⁵
5. Aiuto ai disoccupati
6. Aiuti familiari
 - 6.1 Assegni per genitori e di maternità (AssMat)
 - 6.2 Assegni familiari (AssFam)
7. Anticipo degli alimenti (Aal)
8. Indennità per l'alloggio (IPA)

L'aiuto sociale finanziato dai Cantoni e dai Comuni viene rilevato dal 2004 a livello nazionale. L'aiuto sociale finanziario ai rifugiati, finanziato dalla Confederazione con la somma forfettaria globale 2 viene rilevato dal 2008 a livello nazionale. L'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo e alle persone ammesse provvisoriamente che soggiornano in Svizzera da meno di 7 anni, finanziato dalla Confederazione con la somma forfettaria globale 1, verrà rilevato a livello nazionale dall'UST nell'ambito della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale a partire dal 2016. Fino al 2015 i dati relativi all'aiuto sociale per questo gruppo di persone verranno ancora rilevati tramite la rilevazione campionaria eAsyl dell'UST.

⁵ A causa della situazione particolare del Canton Zurigo riguardo ai sussidi complementari all'AVS/AI, è stata concordata con le autorità una definizione in senso lato di tali prestazioni. In questo modo viene rilevata la totalità dei sussidi complementari all'AVS/AI: essi comprendono le prestazioni complementari secondo il diritto federale, i sussidi cantionali supplementari secondo il diritto cantonale e i sussidi comunali secondo il diritto cantonale e comunale.

Nell'ambito delle prestazioni sociali legate al bisogno anteposte all'aiuto sociale, dal 2007 vengono rilevati in modo prioritario i sussidi cantionali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI (SCS), i sussidi complementari all'AVS/AI del Cantone di Zurigo (SC ZH), l'anticipo degli alimenti (Aal) e gli assegni per genitori e di maternità (AssMat). Gli aiuti ai disoccupati, le indennità per l'alloggio e gli assegni familiari verranno rilevati e inclusi nella presente guida in un secondo tempo.

La statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale non comprende tutte le prestazioni sociali legate al bisogno in Svizzera.

Deve trattarsi di una **prestazione pecuniaria**

- 1) **legata al bisogno,**
- 2) **devoluta a una persona**
- 3) sotto forma di un **contributo generale di mantenimento,**
- 4) direttamente **orientata alla lotta contro la povertà,**
- 5) e alla quale, una volta appurati i criteri personali di diritto, è **garantito l'accesso.**
- 6) Per motivi tecnici inerenti alla rilevazione, sono rilevati dati singoli solo per le prestazioni sociali che, per il loro volume, hanno un **peso rilevante** per il Cantone che le versa. Per valore soglia si considera lo 0,1% delle persone sostenute sull'intera popolazione residente permanentemente nel Cantone. Dal punto di vista concettuale, le prestazioni che non superano il valore soglia sono comunque considerate aiuto sociale in senso lato e vengono rilevate e utilizzate in forma aggregata ai fini del calcolo delle quote globali (ad es. indicatore di povertà NPC).

Ai sensi del primo criterio, vengono considerate solo le prestazioni la cui richiesta è determinata da un calcolo del bisogno. In altre parole, è determinante il rapporto tra le risorse disponibili e il bisogno dell'unità assistita. A seconda della prestazione, il calcolo del bisogno può tener conto delle circostanze specifiche del caso o può essere fortemente standardizzato.

La condizione che l'aiuto sia devoluto a una persona limita la rilevazione agli aiuti al soggetto, ovvero a quelle prestazioni cui si ha diritto solo in seguito all'apertura di un dossier personale.

Il criterio della prestazione pecuniaria serve a distinguere dalle prestazioni puramente in natura o dalle prestazioni di consulenza. L'orientamento verso prestazioni che hanno l'obiettivo della lotta monetaria contro la povertà fa sì che vengano ormai presi in considerazione unicamente i contributi generali di mantenimento, il che esclude a) i versamenti unici e b) il finanziamento di servizi specifici.

Finanziamento di servizi specifici:

Le agevolazioni o i contributi per servizi specifici non sono considerati, anche se la loro concessione e l'importo sono legati ai criteri della situazione finanziaria, come ad esempio riduzioni della tariffa di strutture di custodia collettiva diurna oppure contributi al finanziamento di servizi di cure per chi vive a casa o in un istituto.

Prestazioni di questo tipo sono per definizione vincolate allo scopo e spesso anche all'istituto e pertanto non prioritariamente di tipo monetario: solo chi ha diritto a determinati servizi può fruire dell'aiuto finanziario.

Versamenti unici:

Rispetto ai contributi generali per il mantenimento, i versamenti unici sono una forma di prestazione che non garantisce ai beneficiari di prestazioni una tutela sociale duratura. I versamenti unici sono corrisposti ad esempio sotto forma di assegni di nascita.

Il quarto criterio comporta che siano esclusi i versamenti che garantiscono un servizio di base come la formazione, la certezza del diritto, l'assicurazione malattie e la sicurezza pubblica. Sono quindi esclusi borse di studio (formazione), patrocinio gratuito (certezza del diritto), riduzione individuale dei premi RIP (assicurazione malattie) e aiuto alle vittime di reati (sicurezza pubblica). Nel sistema della sicurezza sociale, la funzione di queste prestazioni che servono a garantire i servizi di base è più di prevenzione della povertà che di lotta contro la povertà.

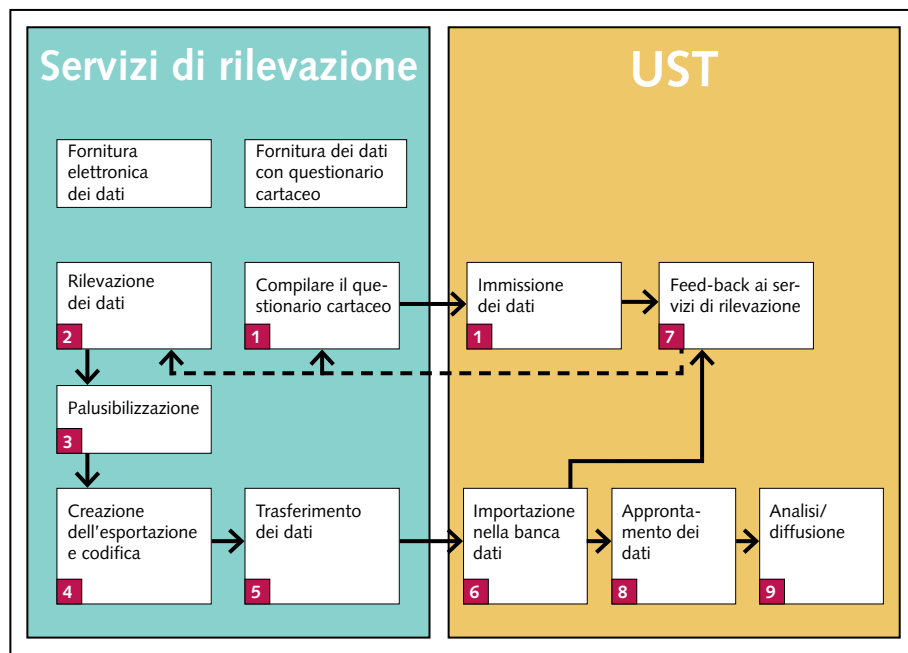
Il quinto criterio esclude le prestazioni la cui erogazione non è garantita nonostante i presupposti della situazione personale siano soddisfatti. E questo perché la fruizione di alcune prestazioni sociali legate al bisogno sottostà a condizioni che sono indipendenti dalle prerogative che deve avere la persona richiedente. È il caso, ad esempio, dei cosiddetti «aiuti al soggetto che si riferiscono all'oggetto» nell'ambito delle indennità per l'alloggio, il diritto ai quali è legato alla disponibilità di determinate abitazioni. Se tali abitazioni non sono libere, la prestazione non può essere richiesta, sebbene siano soddisfatti i presupposti per quanto concerne il reddito, il domicilio, la situazione familiare, ecc. Dal punto di vista sistemico, in questo caso non si può parlare di lotta contro la povertà, perché la percentuale di persone bisognose che di fatto riceve un sostegno è limitata e può distorcere le analisi dei raffronti cantionali.

3 Rilevazione dei dati

3.1 Procedura di rilevazione dei dati

La procedura di rilevazione dei dati è riassunta nello schema seguente:

G2 Procedura di rilevazione dei dati



1) Fornitura con questionario cartaceo e immissione dei dati: i servizi di rilevazione che hanno solo pochi casi possono compilare il questionario cartaceo, che inviano successivamente alle persone responsabili della rilevazione presso i cantoni (i nomi e gli indirizzi sono riportati al capitolo 13). Il questionario viene quindi rilevato elettronicamente.

- 2) Rilevazione dei dati nel sistema di gestione o in SOSTAT:** i dati vengono rilevati elettronicamente. Vanno compilate tutte le variabili del questionario della classe o del tipo di prestazione. Al capitolo 14 si trova una panoramica delle variabili da rilevare per ogni classe e tipo di prestazione.
- 3) Plausibilizzazione:** i sistemi di rilevazione consentono di effettuare test di plausibilizzazione prima di esportare i dati, al fine di consentire l'identificazione di eventuali errori. Con l'ausilio di liste di errore, le persone responsabili della statistica presso i servizi di rilevazione possono quindi effettuare correzioni o aggiunte ai dati immessi.
- 4) Creazione del file di esportazione e codifica dei dati:** i dati vengono esportati una volta all'anno. I servizi di rilevazione ricevono un invito scritto per la fornitura dei dati, nel quale sono anche indicati la scadenza e il destinatario del file di esportazione. La procedura per l'allestimento del file di esportazione dipende dal tipo di sistema di rilevazione dei dati. In ogni caso viene generato un file codificato con il suffisso .exp. (si veda in proposito anche il capitolo 3.2).
- 5) Trasferimento dei dati:** la persona responsabile dell'esportazione dei dati invia il file cifrato (il suffisso del file è .exp) via e-mail alle persone responsabili della rilevazione presso i cantoni (il nome e l'indirizzo e-mail si trovano al capitolo 13). In questo caso è indispensabile assicurarsi che non venga inviato il file «Export_Jahr.xml», in quanto si tratta di un file non cifrato.
- 6) Importazione nella banca dati dell'UST:** il file di esportazione viene quindi importato nella banca dati centrale dell'UST.
- 7) Feedback ai servizi di rilevazione:** la qualità di una statistica dipende dall'attendibilità dei dati raccolti. L'UST controlla quindi che i dati siano completi (quantità di missing), corretti (dati non plausibili) e validi (valori al di fuori del campo di dati consentito o codici non validi). Dopo la verifica dei dati viene inviata una notifica relativa alla qualità dei dati forniti al servizio di rilevazione. Se in base a questa notifica il servizio di rilevazione deve effettuare ulteriori correzioni, la procedura inizia nuovamente alla rilevazione dei dati o alla compilazione del questionario cartaceo.

Per garantire la protezione dei dati, le segnalazioni trasmesse agli uffici di rilevazione avverranno tramite l'ausilio di un identificatore anonimo (numero di dossier, numero di elaborazione del caso o Fremd-ID), che permetterà di

identificare il dossier. Nel caso di scambio di informazioni per iscritto, preghiamo anche i servizi di rilevazione di non nominare alcun cognome oppure alcun numero di assicurato, bensì d'impiegare sempre questi identificatori.

8) Approntamento dei dati all'UST: dopo l'avvenuta segnalazione ai servizi di rilevazione e l'eventuale rettifica dei dati, inizia l'approntamento dei dati all'UST. Tale approntamento consiste in due fasi: nella prima si riportano tutte le rettifiche dei dati comunicate dai servizi di rilevazione; in quella successiva viene avviato il processo di approntamento dei dati in cui rientrano tutte le forniture di dati. In questa fase, tutte le informazioni non plausibili che non sono state corrette dai servizi di rilevazione vengono rese plausibili secondo determinati criteri, e vengono identificati tutti i dopponi a livello cantonale o distrettuale⁶.

9) Analisi/diffusione: al termine del processo, i dati vengono analizzati e presentati sotto forma di tabelle standard per ogni Comune, servizio di rilevazione, Cantone e a livello nazionale. Si effettuano inoltre ulteriori analisi ad hoc. I risultati vengono quindi presentati ai Cantoni. I risultati nazionali sono pubblicati annualmente e possono essere consultati e scaricati in qualsiasi momento al seguente indirizzo Internet: www.sozialhilfestatistik.bfs.admin.ch

3.1.1 Indicazioni relative alla gestione dei dossier

La responsabilità della qualità dei dati forniti non è dell'UST ma dei servizi di rilevazione. È fondamentale che essi trasmettano il corretto numero di casi e di persone. A posteriori, infatti, l'UST non dispone dei mezzi per identificare i dossier non forniti o forniti in eccedenza. Solo i servizi di rilevazione sanno quali tra i loro casi sono da fornire secondo le definizioni dell'UST per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. I servizi di rilevazione devono dunque gestire e rilevare i loro dossier in modo corretto. Ciò significa anche che ogni servizio di rilevazione è responsabile per la chiusura dei casi entro i termini stabiliti. L'UST non è in grado, né durante il processo di esportazione né durante quello di elaborazione dei dati, di riconoscere e quindi escludere dalle analisi i casi per i quali non viene più corrisposta alcuna prestazione ma che non sono stati chiusi secondo le regole per la rilevazione. Una gestione accurata dei dossier ha dunque un effetto diretto sulla qualità delle analisi e quindi anche sulla quota di aiuto sociale di ogni Comune e del Cantone.

⁶ I dopponi sono dossier consegnati due volte. A tale proposito si veda anche il capitolo 4.4.7.

I servizi di rilevazione possono verificare il numero dei dossier inoltrati all'UST sulla base delle analisi che vengono loro consegnate dalle persone responsabili della rilevazione presso i cantoni dopo l'esportazione dei dati. Tali rapporti sono a disposizione anche nel sistema di gestione dei casi.

3.2 Esportazione dei dati

Al momento dell'esportazione dei dati della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale vengono generati i cinque file seguenti⁷:

- 1) `Institutionsnummer_Name Erhebungsstelle_Exportjahr.exp`
(p. es. `24022_Servizio sociale Saanenland_2016.exp`)
- 2) `Extension.xml`
- 3) `Version.xml`:
- 4) `NichtexportierteDossiers.xls`
- 5) `Plausi.xls`

1) `Institutionsnummer_Name Erhebungsstelle_Exportjahr.exp`: Il file con il suffisso `.exp` è il vero e proprio file di esportazione, in cui sono contenuti i dati della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale in forma codificata. Questo file deve essere inviato alla persona responsabile della rilevazione presso i cantoni. In base alle dimensioni del file, i servizi di rilevazione ricevono già una prima indicazione relativa alla presenza o meno di dati nel file. A titolo indicativo, 50 dossier corrispondono a un file di esportazione di circa 50 KB. Se il file ha dimensioni inferiori a 8.5 KB, è molto probabile che l'esportazione non sia avvenuta correttamente e che il file non contenga alcun dossier. Il file «`Extension.xml`» contiene informazioni dettagliate in merito.

2) `Extension.xml`: Questo file fornisce informazioni sul numero di dossier predisposti per l'esportazione, su quelli non esportati nonché sul contenuto del file di esportazione. La seguente tabella illustra il contenuto del file.

⁷ Il contenuto di questa sezione si riferisce alla situazione vigente nel 2015.

Voce nel file extension.xml	Significato
<Datum> Data (02.05.2016 14:56:33)	Quando è stata effettuata l'esportazione?
<Chiffrierungsschlüssel>(rsapub) Chiave di cifratura	Chiave di cifratura usata
<TotalDossiers> Dossier totali (107)	Quanti dossier sono contenuti nel file di esportazione? (situazioni iniziali e situazioni al giorno riferimento calcolati separatamente)
<Gemeinden> Comuni (843) 92, (841) 12, (842) 3	Quanti dossier per Comune sono contenuti nel file di esportazione? (843, 841, 842 sono i numeri dei Comuni)
<Institutionen> Istituzioni (24022) 107	Quanti dossier per numero d'istituzione sono contenuti nel file di esportazione? (24002 è il numero d'istituzione)
<K <Kombination> Combinazione (843/24022) 92, (841/24022) 12, (842/24022) 3	Quanti dossier per combinazione Comune/numero d'istituzione sono contenuti nel file di esportazione?
<Anfangszustand> Situazione iniziale (29)	Quante situazioni iniziali sono contenute nel file di esportazione?
<Stichtagszustand> Situazione al giorno di riferimento (78)	Quante situazioni al giorno di riferimento sono contenute nel file di esportazione?
<AnfangszustandAusserhalb Erhebungsperiode> Situazioni iniziali oltre il periodo di rilevazione (1)	Quante situazioni iniziali sono state predisposte per l'esportazione, sebbene non rientrino nel periodo di rilevazione? Queste situazioni iniziali non vengono esportate e non sono quindi contenute nel file di esportazione.
<StichtagszustandAbgeschlossen> Situazioni al giorno di riferimento chiuse (6)	Quante situazioni al giorno di riferimento sono state predisposte per l'esportazione, sebbene siano state chiuse prima del periodo di rilevazione? Queste situazioni al giorno di riferimento non vengono esportate e non sono quindi nemmeno contenute nel file di esportazione.
<AnfangszustandOhneStichtag> Situazione iniziale senza situazione al giorno di riferimento (0)	Quante situazioni iniziali senza le relative situazioni al giorno di riferimento sono contenute nel file di esportazione?
<DossiersOhneAntragsteller> Casi senza persona richiedente (0)	In quanti dossier non è stata rilevata alcuna persona richiedente? Questi dossier non vengono esportati e non sono quindi contenuti nel file di esportazione.
<ErwarteteAnfangszustaende> Situazioni iniziali previste (30)	Quante situazioni iniziali sono state predisposte per l'esportazione nel sistema di gestione dei casi / in SOSTAT? Questa cifra dovrebbe corrispondere alla somma della situazione iniziale <Anfangszustand> e della situazione iniziale oltre il periodo di rilevazione <Anfangszustand AusserhalbErhebungsperiode>.
<ErwarteteStichtage> Situazioni al giorno di riferimento previste (84)	Quante situazioni al giorno di riferimento sono state predisposte per l'esportazione nel sistema di gestione dei casi / in SOSTAT? Questa cifra dovrebbe corrispondere alla somma delle situazioni al giorno di riferimento <Stichtagszustand> e delle situazioni al giorno di riferimento chiuse <StichtagszustandAbgeschlossen>.

- 3) Version.xml:** Questo file fornisce informazioni sulla versione di SOSTAT/PlausEx e sulla versione del sistema di gestione dei casi con cui è stata effettuata l'esportazione.
- 4) NichtexportierteDossiers.xls:** In questo file Excel sono elencati singolarmente tutti i dossier predisposti per l'esportazione da un servizio di rilevazione, ma che non sono stati esportati da PlausEx. Le voci nell'elenco Excel contengono, oltre alle caratteristiche per identificare il dossier in questione (numero di elaborazione del caso, numero del dossier, ecc.), anche il motivo per il quale un dossier non viene esportato.
- 5) Plausi.xls:** In questo file Excel sono elencate eventuali notifiche di plausibilizzazione ancora esistenti nei dati. La lista viene generata solo se il parametro corrispondente è attivato nel sistema di rilevazione.

Oltre al file di esportazione vero e proprio (.exp) vengono quindi creati altri file con funzione di protocollo, che non contengono dati statistici e che non devono essere necessariamente inviati insieme al file di esportazione. Questi ulteriori file possono risultare utili ad esempio se l'esportazione non funziona o se i dati nel file di esportazione non sono completi.

In caso di problemi durante la creazione del file di esportazione, è possibile contattare la Hotline PlausEx e SOSTAT (si veda il capitolo 13.2).

3.3 Protezione dei dati

Alla protezione dei dati viene attribuita la massima priorità. Essa è disciplinata dalla legge sulla statistica federale e dalla legge sulla protezione dei dati (*legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati LPD*). Quest'ultima prescrive tra l'altro che l'UST debba mettere a punto un cosiddetto regolamento per il trattamento dei dati per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, in cui si specifica in che modo la protezione dei dati è tenuta in considerazione in ogni singola fase della rilevazione, dell'approntamento e dell'analisi dei dati. La statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale lavora con dati sensibili. Per tale ragione, in collaborazione con il servizio di crittografia del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), è stata sviluppata una procedura che non permette l'identificazione di persone singole nel trasferimento dei dati dai servizi di rilevazione all'UST.

Come menzionato al capitolo 3.1, in casi eccezionali può essere impiegato un questionario cartaceo. È importante in questi casi che la prima pagina (formulario per l'identificazione) venga inviata in un'apposita busta, separatamente dal questionario.

Anche i servizi di rilevazione sono responsabili del rispetto della protezione dei dati. In caso di scambio di informazioni scritte tra un servizio di rilevazione e l'UST o la persona responsabile della rilevazione presso i cantoni, non è consentito l'uso di nomi di persona o di numeri di assicurato.

All'UST i dati vengono poi importati nel sistema informatico protetto dell'Ufficio. I dati sensibili vengono conservati in forma cifrata. L'accesso ai dati è consentito solo a pochi collaboratori e collaboratrici specializzati. La Confederazione non è in nessun caso autorizzata a trasmettere a terzi dati del settore dell'aiuto sociale che possano permettere l'identificazione di singole persone.

4 Principi della rilevazione dei dati

4.1 Classi e tipi di prestazioni

Per la rilevazione della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale sono definite diverse classi di prestazioni, a loro volta suddivise in tipi di prestazioni. Per esempio, la classe di prestazioni «Sussidi cantonali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI (SCS)», si suddivide nei tipi di prestazione «Sussidi cantonali supplementari alla rendita di vecchiaia», «Sussidi cantonali supplementari alla rendita d'invalidità» e «Sussidi cantonali supplementari alla rendita per superstiti». Questa suddivisione in classi di prestazioni permette di definire diverse varianti del questionario, in modo che non si debba compilare il questionario completo per tutti i tipi di prestazioni. Nella scelta della classe e del tipo di prestazione è sempre determinante la situazione al mese di riferimento (si veda anche il capitolo 4.4.2.).

Aiuto sociale finanziario (ASF)

Definizione:

Aiuto sociale finanziario, per il quale i costi dell'aiuto sociale sono sostenuti da Cantoni e Comuni.

Criteri per la rilevazione:

La classe di prestazione «Aiuto sociale finanziario» viene scelta per i seguenti casi: dossier la cui persona richiedente sia di cittadinanza svizzera o abbia uno dei seguenti statuti di soggiorno:

- Permesso di dimora annuale (B) (esclusi i rifugiati con asilo B)
- Permesso di domicilio (C) (inclusi i rifugiati con asilo C)
- Dimora temporanea (L)

Nel diritto cantonale le persone con permesso L possono essere escluse dall'aiuto sociale. In questi casi gli stranieri con un permesso L che si trovano in una

situazione d'emergenza ricevono unicamente il soccorso d'emergenza e non vanno quindi rilevate nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

- Rifugiati con asilo (B) per i quali sono trascorsi più di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (rifugiati con asilo 5+ (B)).
- Rifugiati ammessi provvisoriamente (F) che soggiornano in Svizzera da più di sette anni (rifugiati ammessi provvisoriamente 7+ (F))
- Persone ammesse provvisoriamente (F) senza statuto di rifugiato che soggiornano in Svizzera da più di sette anni (persone ammesse provvisoriamente 7+ (F) / (AP 7+))
- Nessun permesso

Tale categoria include le seguenti tipologie di persone:

- Richiedenti l'asilo con una decisione di non entrata nel merito (NEM) o richiedenti l'asilo respinti che in via eccezionale non beneficiano del soccorso d'emergenza ma dell'aiuto sociale finanziario.
- Sans-papier, se beneficiari dell'aiuto sociale finanziario ordinario.
- Detenuti senza permesso di dimora
- Stranieri con permesso di dimora scaduto, ma che non hanno rispettato il termine di partenza né l'ingiunzione di regolarizzare la loro situazione presso la polizia degli stranieri.
- Stranieri con una procedura per l'ottenimento di un permesso di soggiorno ancora pendente.
- Altro
 - Tale categoria include i seguenti statuti di soggiorno: frontalieri (permesso G), persone bisognose di protezione (permesso S) e diplomatici (permesso Ci).

Osservazioni:

In un dossier misto (le persone assistite in un dossier hanno diversi statuti di soggiorno), l'assegnazione alla classe di prestazione è effettuata in base allo statuto di soggiorno della persona richiedente. Se ad esempio la persona richiedente ha lo statuto di soggiorno di «persona ammessa provvisoriamente che soggiorna in Svizzera da più di sette anni», il dossier viene attribuito alla classe di prestazione «Aiuto sociale finanziario» indipendentemente dallo statuto degli altri membri dell'unità assistita.

Tipo di prestazione	Caso regolare senza contratto d'inserimento (codice 1)
Tipo di aiuto	Aiuto regolare, senza contratto d'inserimento/accordo di collaborazione (= provvedimento concordato per iscritto volto a promuovere l'integrazione sociale o professionale delle persone assistite, basato sul principio della reciprocità e della controprestazione). Si tratta ad esempio di prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia in caso di un soggiorno in un istituto, fintantoché le prestazioni non sono PC cantonali.
Quando va scelto un altro tipo di prestazione?	Il tipo di prestazione «Caso regolare senza contratto d'inserimento» non va scelto nei seguenti casi: 1) Si tratta di una prestazione sociale legata al bisogno, anteposta all'aiuto sociale finanziario. 2) La persona richiedente ha uno dei seguenti statuti di soggiorno: – Rifugiati con asilo (B) per i quali sono trascorsi meno di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (rifugiati con asilo 5-) (B)) – Rifugiati ammessi provvisoriamente (F) che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (rifugiati ammessi provvisoriamente 7- (F)) – Richiedenti l'asilo (N) – Persone ammesse provvisoriamente (F) e che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (persone ammesse provvisoriamente 7- (F) / (AP 7-)). 3) L'unità assistita percepisce un versamento unico con budget 4) L'unità assistita percepisce un versamento unico senza budget 5) L'unità assistita riceve un anticipo delle prestazioni di disoccupazione. 6) L'unità assistita riceve l'aiuto sociale finanziario in senso stretto con contratto d'inserimento.
Tipo di prestazione	Caso regolare con contratto d'inserimento (codice 2)
Tipo di aiuto	Aiuto regolare, con contratto d'inserimento/accordo di collaborazione (= provvedimento concordato per iscritto volto a promuovere l'integrazione sociale o professionale delle persone assistite, basato sul principio della reciprocità e della controprestazione). Per contratto d'inserimento s'intende l'accordo di collaborazione a livello sociale e non la decisione passata in giudicato.
Quando va scelto un altro tipo di prestazione?	Il tipo di prestazione «Caso regolare con contratto d'inserimento» non va scelto nei seguenti casi: 1) Si tratta di una prestazione sociale legata al bisogno, anteposta all'aiuto sociale finanziario. 2) La persona richiedente ha uno dei seguenti statuti di soggiorno: – Rifugiati con asilo (B) per i quali sono trascorsi meno di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (rifugiati con asilo 5- (B)) – Rifugiati ammessi provvisoriamente (F) che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (rifugiati ammessi provvisoriamente 7- (F)) – Richiedenti l'asilo (N) – Persone ammesse provvisoriamente (F) che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (persona ammessa provvisoriamente 7- (F) / (AP 7-)). 3) L'unità assistita percepisce un versamento unico con budget 4) L'unità assistita percepisce un versamento unico senza budget 5) L'unità assistita riceve un anticipo delle prestazioni di disoccupazione. 6) L'unità assistita riceve l'aiuto sociale finanziario in senso stretto senza contratto d'inserimento.

Tipo di prestazione	Versamento unico con budget (codice 3)
Tipo di aiuto	Sostegno finanziario unico (aiuto eccezionale); senza una nuova valutazione della situazione, non è previsto alcun versamento successivo. Questo tipo di aiuto è previsto per esempio per la copertura di spese dentistiche, partecipazioni ai costi (franchigie incluse), spese per il trasloco, cauzione locazione, costi di liquidazione in caso di decesso o spese funerarie.
Quando va scelto un altro tipo di prestazione?	Il tipo di prestazione «Versamento unico con budget» non va scelto nei seguenti casi: 1) Si tratta di una prestazione sociale legata al bisogno, anteposta all'aiuto sociale finanziario. 2) La persona richiedente ha uno dei seguenti statuti di soggiorno: – Rifugiati con asilo (B) per i quali sono trascorsi meno di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (rifugiati con asilo 5-) (B)) – Rifugiati ammessi provvisoriamente (F) che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (rifugiati ammessi provvisoriamente 7- (F)) – Richiedenti l'asilo (N) – Persone ammesse provvisoriamente (F) e che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (persone ammesse provvisoriamente 7- (F) / (AP 7-)). 3) L'unità assistita percepisce un versamento unico senza budget 4) L'unità assistita percepisce un anticipo delle prestazioni di disoccupazione 5) L'unità assistita percepisce un aiuto sociale finanziario in senso stretto senza contratto l'inserimento 6) L'unità assistita percepisce un aiuto sociale finanziario in senso stretto con contratto d'inserimento

Tipo di prestazione	Versamento unico senza budget (codice 4)
Tipo di aiuto	Sostegno finanziario unico, per il quale non viene definito alcun budget; senza una nuova valutazione della situazione, non è previsto alcun versamento successivo. Questo tipo di aiuto è previsto per esempio in caso di rientro nel Cantone o nel Paese di origine.
Quando va scelto un altro tipo di prestazione?	Il tipo di prestazione «Versamento unico senza budget» non va scelto nei seguenti casi: 1) Si tratta di una prestazione sociale legata al bisogno, anteposta all'aiuto sociale finanziario. 2) La persona richiedente ha uno dei seguenti statuti di soggiorno: – Rifugiati con asilo (B) per i quali sono trascorsi meno di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (rifugiati con asilo 5-) (B)) – Rifugiati ammessi provvisoriamente (F) che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (rifugiati ammessi provvisoriamente 7- (F)) – Richiedenti l'asilo (N) – Persone ammesse provvisoriamente (F) e che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (persone ammesse provvisoriamente 7- (F) / (AP 7-)). 3) L'unità assistita percepisce un versamento unico con budget 4) L'unità assistita percepisce un anticipo delle prestazioni di disoccupazione. 5) L'unità assistita percepisce un aiuto sociale finanziario in senso stretto senza contratto d'inserimento 6) L'unità assistita percepisce un aiuto sociale finanziario in senso stretto con contratto d'inserimento.

Tipo di prestazione	Anticipo AD (codice 5)
Tipo di aiuto	Anticipo delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, il cui versamento è in ritardo oppure di un conguaglio in caso di sospensione temporanea delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Assistenza finanziaria specifica, che si può estendere su più mesi; la persona richiedente non ha bisogno di un aiuto permanente. Se però al momento della richiesta di aiuto sociale è chiaro che l'AD non offrirà un reddito che possa assicurare l'esistenza e che quindi i clienti dovranno essere assistiti con l'aiuto sociale a complemento dell'AD, va scelto il tipo di prestazione 1 o 2.
Quando va scelto un altro tipo di prestazione?	Il tipo di prestazione «Anticipo AD» non va scelto nei seguenti casi: 1) Si tratta di una prestazione sociale legata al bisogno, anteposta all'aiuto sociale finanziario. 2) La persona richiedente ha uno dei seguenti statuti di soggiorno: – Rifugiati con asilo (B) per i quali sono trascorsi meno di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (rifugiati con asilo 5-) (B)) – Rifugiati ammessi provvisoriamente (F) che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (rifugiati ammessi provvisoriamente 7- (F)) – Richiedenti l'asilo (N) – Persone ammesse provvisoriamente (F) che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (persona ammessa provvisoriamente 7- (F) / (AP 7-)). 3) L'unità assistita percepisce un versamento unico con budget 4) L'unità assistita percepisce un versamento unico senza budget. 5) L'unità assistita riceve un regolarmente l'aiuto sociale finanziario senza contratto d'inserimento. 6) L'unità assistita riceve regolarmente l'aiuto sociale finanziario con contratto d'inserimento.

Aiuto sociale finanziario ai rifugiati (SH-FlüStat)

Definizione:

Aiuto sociale finanziario per persone per le quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale con la somma forfettaria globale 2 per i rifugiati.⁸

Criteri per la rilevazione:

La classe di prestazione «Aiuto sociale finanziario ai rifugiati» viene scelta nei seguenti casi: dossier in cui la **persona richiedente** abbia uno dei seguenti statuti di soggiorno:

- Rifugiato con asilo (B) per il quale sono trascorsi meno di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (rifugiato con asilo 5- (B))
- Rifugiato ammesso provvisoriamente (F) che soggiorna in Svizzera da meno di sette anni (rifugiato ammesso provvisoriamente 7- (F))

Osservazioni:

In un **dossier misto** (le persone assistite in un dossier hanno diversi statuti di soggiorno), l'assegnazione ad una delle due statistiche è effettuata in base allo statuto di soggiorno della persona richiedente. Se ad esempio la persona richiedente ha lo statuto di soggiorno «Rifugiato con asilo 5- (B)» il dossier viene attribuito alla classe di prestazione «Aiuto sociale finanziario ai rifugiati» indipendentemente dallo statuto degli altri membri dell'unità assistita.

Tipo di prestazione	Aiuto sociale finanziario ai rifugiati (codice 40)
Tipo di aiuto	Aiuto sociale finanziario per i casi in cui la persona richiedente ha uno dei seguenti statuti di soggiorno: – Rifugiato con asilo (B) per il quale siano trascorsi meno di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (rifugiato con asilo 5- (B)) – Rifugiato ammesso provvisoriamente (F) che soggiorna in Svizzera da meno di sette anni (rifugiato ammesso provvisoriamente 7- (F))

⁸ Art. 88 cpv. 2 LAsi e art. 20–23 OAsi 2.

Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo (SH-AsylStat)

Definizione:

Aiuto sociale finanziario per persone per le quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale con la somma forfettaria globale 1⁹ per i richiedenti l'asilo.

Criteri per la rilevazione:

La classe di prestazione «Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo» viene scelta nei seguenti casi: dossier in cui la persona **richiedente** abbia uno dei seguenti statuti di soggiorno:

- Richiedente l'asilo (N)
- Persona ammessa provvisoriamente (F) che soggiorna in Svizzera da meno di sette anni (persona ammessa provvisoriamente 7- (F) / (AP 7-)).

Osservazioni:

In un **dossier misto** (le persone assistite in un dossier hanno diversi statuti di soggiorno), l'assegnazione ad una delle due statistiche è effettuata in base allo statuto di soggiorno della persona richiedente. Se ad esempio la persona richiedente ha lo statuto di soggiorno «Richiedente l'asilo (N)» il dossier viene attribuito alla classe di prestazione «Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo» indipendentemente dallo statuto degli altri membri dell'unità assistita.

Tipo di prestazione	Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo (codice 50)
Tipo di aiuto	Aiuto sociale finanziario per i casi in cui la persona richiedente ha uno dei seguenti statuti di soggiorno: – Richiedente l'asilo (N) – Persona ammessa provvisoriamente (F) che soggiorna in Svizzera da meno di sette anni

⁹ Art. 88 al. 3 LAsi et art. 24–27 OA 2.

Anticipo degli alimenti (AAL)

Definizione:

Un'unità assistita riceve un anticipo per contributi di mantenimento dovuti e non versati, in forma di prestazione pecuniaria. Sono considerati anticipi degli alimenti anche gli aiuti transitori erogati nel corso delle procedure di accertamento della paternità e di decisione in materia di alimenti. Secondo la legislazione cantonale, l'anticipo può essere richiesto solo per gli alimenti spettanti ai figli o anche per quelli spettanti ai coniugi.

Osservazioni:

L'aiuto all'incasso degli alimenti non viene rilevato.

Tipo di prestazione	Anticipo degli alimenti (codice 25)
Tipo di aiuto	Anticipi per contributi di mantenimento dovuti e non corrisposti, sotto forma di prestazioni pecuniarie. Sono considerati anticipi degli alimenti anche gli aiuti transitori erogati nel corso delle procedure di accertamento della paternità e di decisione in materia di alimenti.

Assegni per genitori e di maternità (AssMat)

Definizione:

Un'unità assistita percepisce prestazioni sociali cantonali corrisposte a genitori con figli piccoli. Gli assegni per genitori e di maternità sono corrisposti per coprire il fabbisogno vitale di genitori e figli che si trovano in condizioni economiche modeste nei primi anni di vita dei bambini. Tali prestazioni devono permettere alla madre (o alla persona cui è affidata l'educazione) di occuparsi della cura del figlio nel periodo dell'infanzia, sotto tutti i punti di vista, senza incorrere in ristrettezze economiche. Non si tratta di prestazioni dell'assicurazione per la maternità previste dalle leggi federali, ma di assegni per genitori e di maternità concessi secondo il diritto cantonale.

Osservazioni:

Gli assegni per genitori e di maternità non sono previsti da tutte le legislazioni cantonali e la loro denominazione varia da un Cantone all'altro (p. es. Assegno di prima infanzia nel Cantone Ticino, prestazioni dell'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità).

Tipo di prestazione	Assegni per genitori/di maternità (codice 23)
Tipo di aiuto	Prestazioni sociali corrisposte a genitori con figli piccoli e servono a coprire il fabbisogno vitale di genitori e figli (durante i primi anni di vita) che si trovano in condizioni economiche modeste.

Sussidi cantonali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI (SCS):

Definizione:

I sussidi cantonali supplementari (SCS) alle prestazioni complementari (PC) all'AVS/AI vengono versati a persone che vivono a casa e/o a quelle che vivono in un istituto, a seconda del Cantone. Vengono utilizzati quando il fabbisogno vitale non è coperto nonostante siano corrisposte prestazioni complementari ordinarie.

Osservazioni:

La prestazione è chiamata in vari modi: Prestazioni per beneficiari di PC all'AVS/AI secondo la legislazione cantonale, PC straordinarie, PC cantonali secondo le basi legali cantonali, sussidi secondo decreto.

Tipo di prestazione	Sussidi cantonali supplementari alla rendita di vecchiaia (codice 35)
Tipo di aiuto	Sussidi cantonali erogati all'unità assistita a complemento delle PC alla rendita di vecchiaia.
Tipo di prestazione	Sussidi cantonali supplementari alla rendita d'invalidità (codice 36)
Tipo di aiuto	Sussidi cantonali erogati all'unità assistita a complemento delle PC alla rendita d'invalidità.
Tipo di prestazione	Sussidi cantonali supplementari alla rendita per superstiti (codice 37)
Tipo di aiuto	Sussidi cantonali erogati all'unità assistita a complemento delle PC alla rendita per superstiti.

Sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo

Definizione:

I sussidi complementari all'AVS/AI del Cantone di Zurigo vengono erogati alle persone che vivono a casa o in un istituto.

Osservazioni:

Per i sussidi complementari all'AVS/AI del Cantone di Zurigo esiste una classe di prestazione a sé stante, poiché in questo Cantone sono gli stessi uffici ad erogare le prestazioni complementari all'AVS/AI, i sussidi cantonali e – se disponibili – i sussidi comunali. Questo consente di rilevare contemporaneamente le tre prestazioni.

Tipo di prestazione	Sussidi complementari alla rendita di vecchiaia nel Cantone di Zurigo (codice 32)
Tipo di aiuto	L'unità assistita percepisce uno o più sussidi dei tre livelli di prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia secondo la legislazione AVS/AI.
Tipo di prestazione	Sussidi complementari alla rendita d'invalidità nel Cantone di Zurigo (codice 33)
Tipo di aiuto	L'unità assistita percepisce uno o più sussidi dei tre livelli di prestazioni complementari alla rendita di invalidità secondo la legislazione AVS/AI.
Tipo di prestazione	Sussidi complementari alla rendita per superstiti nel Cantone di Zurigo (codice 34)
Tipo di aiuto	L'unità assistita percepisce uno o più sussidi dei tre livelli di prestazioni complementari alla rendita per superstiti secondo la legislazione AVS/AI.

4.1.1 Scelta corretta della classe e del tipo di prestazione

4.1.1.1 Panoramica delle persone appartenenti al settore dei rifugiati e dei richiedenti l'asilo e scelta corretta della classe e del tipo di prestazione per l'aiuto sociale finanziario

La seguente tabella fornisce una panoramica sulla classe di prestazione dell'aiuto sociale finanziario da scegliere per persone richiedenti appartenenti al settore dei rifugiati e dei richiedenti l'asilo in base allo statuto di soggiorno e alla durata del soggiorno o al momento della presentazione della domanda d'asilo.

T1 Classi di prestazioni dell'aiuto sociale finanziario per persone appartenenti al settore dei rifugiati e dei richiedenti l'asilo

Statuto di soggiorno della persona richiedente (secondo il libretto per stranieri)	Durata	Denominazione dello statuto di soggiorno nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale	Descrizione	Classe di prestazione
Rifugiati con asilo (B)	– 5 anni (dalla presentazione della domanda d'asilo)	Rifugiati con asilo 5 – (B) (codice 14)	Ai richiedenti l'asilo che soddisfano uno dei cinque criteri per la concessione dell'asilo previsti dall'art. 3 LAsi, viene rilasciato un permesso di dimora (B) , in forza dell'art. 60 capoverso 1 LAsi. Per tali persone, la Confederazione rimborsa in modo forfettario i costi dell'aiuto sociale per una durata massima di cinque anni a partire dalla presentazione della domanda di asilo che conduce all'ottenimento dell'asilo.	Aiuto sociale finanziario ai rifugiati
Rifugiati con asilo (B)	+ 5 anni (dalla presentazione della domanda d'asilo)	Rifugiati con asilo 5 + (B) (codice 18)	Rifugiati con asilo per i quali sono trascorsi più di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo. Le persone a cui è stato concesso l'asilo in Svizzera hanno diritto a un permesso di dimora (B) in forza dell'art. 60 cpv. 1 LAsi. Cinque anni dopo la presentazione della domanda di asilo che conduce all'ottenimento dell'asilo, la Confederazione non rimborsa più ai Cantoni i costi di aiuto sociale relativi a queste persone.	Aiuto sociale finanziario

Statuto di soggiorno della persona richiedente (secondo il libretto per stranieri)	Durata	Denominazione dello statuto di soggiorno nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale	Descrizione	Classe di prestazione
Rifugiati ammessi provvisoriamente (F)	– 7 anni (dall'entrata in Svizzera)	Rifugiati ammessi provvisoriamente 7– (F) (codice 15)	Rifugiati ammessi provvisoriamente che soggiornano in Svizzera da meno di 7 anni. Benché riempiano le condizioni previste dalla legge per ottenere lo statuto di rifugiato, ai rifugiati ammessi provvisoriamente non è concesso l'asilo per una delle ragioni previste dall'art. 53 LAsi (ad es. a causa di indegnità o di motivi soggettivi insorti dopo la fuga). In forza dell'articolo 82 LAsi, essi ottengono l'aiuto sociale previsto dal diritto cantonale come i rifugiati, anche se sono in possesso di un permesso per rifugiati ammessi provvisoriamente (F) . Per queste persone, la Confederazione rimborsa in modo forfetario i costi dell'aiuto sociale per una durata massima di sette anni a partire dalla loro ultima entrata in Svizzera .	Aiuto sociale finanziario ai rifugiati
Rifugiati ammessi provvisoriamente (F)	+ 7 anni (dall'entrata in Svizzera)	Rifugiati ammessi provvisoriamente 7+ (F) (codice 16)	Rifugiati ammessi provvisoriamente che soggiornano in Svizzera da più di sette anni. Benché riempiano le condizioni previste dalla legge per ottenere lo statuto di rifugiato, ai rifugiati ammessi provvisoriamente non è concesso l'asilo per una delle ragioni previste dall'art. 53 e 54 LAsi (ad es. a causa di indegnità o di motivi soggettivi insorti dopo la fuga). In forza dell'articolo 82 LAsi essi ottengono l'aiuto sociale previsto dal diritto cantonale come i rifugiati, anche se sono in possesso di un permesso per rifugiati ammessi provvisoriamente (F) . Sette anni dopo l'ultima entrata in Svizzera, la Confederazione non rimborsa più ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale relativi a queste persone.	Aiuto sociale finanziario

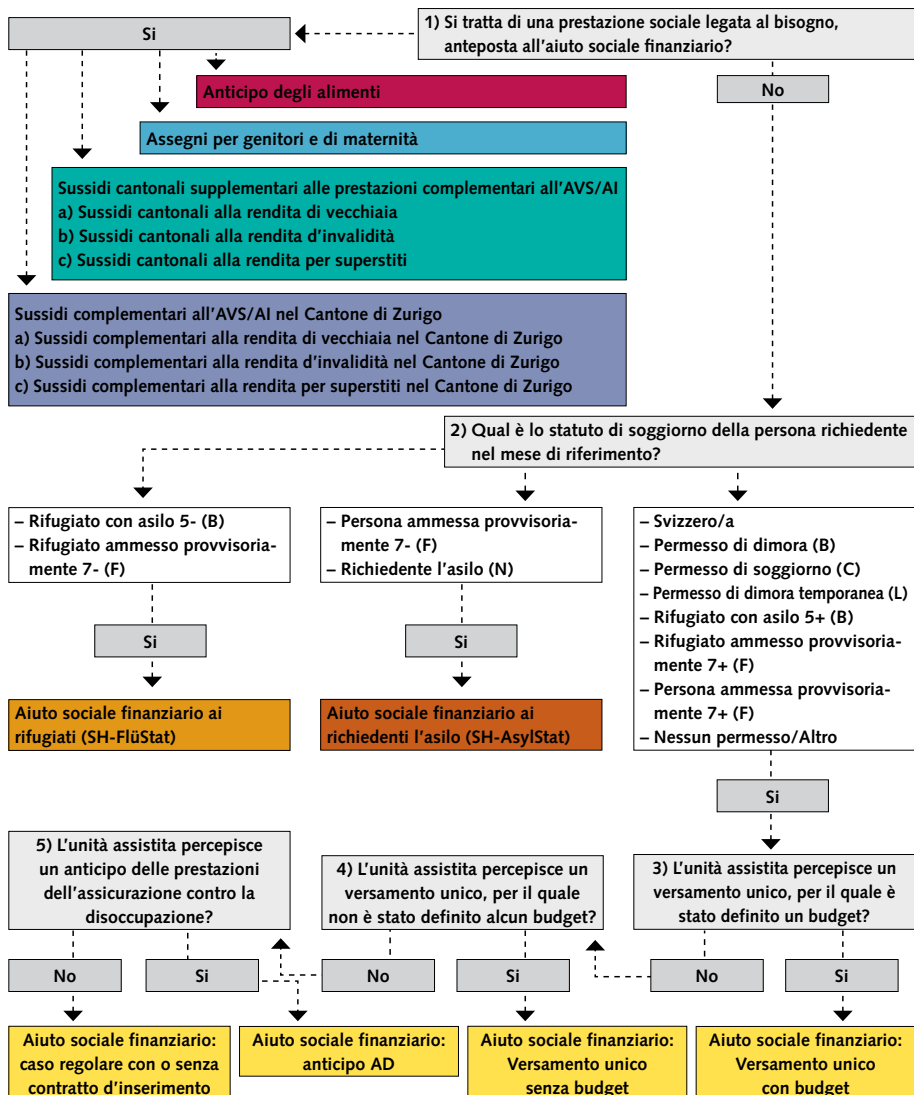
Statuto di soggiorno della persona richiedente (secondo il libretto per stranieri)	Durata	Denominazione dello statuto di soggiorno nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale	Descrizione	Classe di prestazione
Persone ammesse provvisoriamente (F)	+ 7 anni (dall'entrata in Svizzera)	Persone ammesse provvisoriamente 7+ (F)/(AP 7+) (codice 17)	Persone ammesse provvisoriamente che soggiornano in Svizzera da più di 7 anni. Alle persone che non soddisfano le condizioni previste dalla legge per ottenere lo statuto di rifugiato, ma il cui allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 LStr), viene concessa l'ammissione provvisoria con permesso F . Sette anni dopo l'ultima entrata in Svizzera, la Confederazione non rimborsa più ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale relativi a queste persone.	Aiuto sociale finanziario
Persone ammesse provvisoriamente (F)	– 7 anni (dall'entrata in Svizzera)	Persone ammesse provvisoriamente 7– (F)/(AP 7–) (codice 20)	Persone ammesse provvisoriamente che soggiornano in Svizzera da meno di 7 anni. Alle persone che non soddisfano le condizioni previste dalla legge per ottenere lo statuto di rifugiato, ma il cui allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 LStr), viene concessa l'ammissione provvisoria con permesso F . La Confederazione, in forza dell'art. 20 capoverso 1 lettera d OAsi 2, rimborsa ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale solo per sette anni a partire dall'ultima entrata in Svizzera . Trascorso tale periodo, l'aiuto sociale è a carico dei Cantoni/Comuni.	Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo

Statuto di soggiorno della persona richiedente (secondo il libretto per stranieri)	Durata	Denominazione dello statuto di soggiorno nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale	Descrizione	Classe di prestazione
Richiedenti l'asilo (N)		Richiedenti l'asilo (N) (codice 19)	I richiedenti l'asilo sono persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera e mantengono questo statuto fino al passaggio in giudicato della decisione d'asilo. Secondo l'art. 81 LAsi essi hanno diritto all'aiuto sociale. In forza dell'articolo 20 OAsi 2, la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di aiuto sociale sino al passaggio in giudicato della decisione d'asilo. Sono escluse le persone che hanno presentato le cosiddette domande multiple (verificabile consultando il permesso N). Queste persone non hanno diritto all'aiuto sociale.	Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo

4.1.1.2 Schema per la scelta corretta della classe e del tipo di prestazione

Per scegliere correttamente la classe e il tipo di prestazione, si procede secondo il seguente schema:

G3 Schema per la scelta corretta della classe e del tipo di prestazione



4.2 Quali casi devono essere rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale?

4.2.1 Principi generali

Per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale valgono i seguenti principi generali:

1. Vanno rilevati **tutti i casi che durante un anno di rilevazione ricorrono almeno una volta all'aiuto sociale**.
2. Si deve procedere secondo il principio dell'**espressione al lordo**. Ciò significa che i rimborsi (si veda anche il capitolo 4.4.8) non vengono per principio considerati, dato che non riguardano direttamente il cliente e sono di carattere puramente finanziario. Ne consegue che sono rilevanti ai fini della statistica anche i dossier le cui spese sono rientrate nello stesso anno (p. es. anticipo di prestazioni delle assicurazioni sociali).
3. In linea di massima va inoltre tenuto presente che si deve effettuare un **calcolo del bisogno**: se sussiste un bisogno il caso rientra nella statistica.

Per l'aiuto sociale finanziario va inoltre considerato il seguente punto:

4. Devono essere rilevate **tutte le prestazioni, se queste vengono finanziate dall'aiuto sociale finanziario e se la legge o l'ordinanza cantonale concernente l'aiuto sociale crea il quadro giuridico per l'assunzione dei costi da parte dell'aiuto sociale**.

4.2.2 Accompagnamento sociopedagogico delle famiglie

La prestazione di accompagnamento sociopedagogico delle famiglie si rivolge principalmente ai genitori che necessitano di assistenza nelle questioni educative e nella gestione della vita quotidiana della famiglia; lo scopo è di promuovere e rafforzare le competenze dei singoli membri della famiglia. Se i costi per un accompagnamento di questo tipo vengono finanziati dall'aiuto sociale finanziario, va aperto un dossier ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale e questo indipendentemente dal fatto che l'aiuto sociale copra o meno, oltre ai costi per l'accompagnamento, anche i costi per il mantenimento, le spese d'affitto/alloggio e/o le spese di base per la salute. Se vengono versati sia i costi per l'accompagnamento sociopedagogico delle famiglie sia il forfait di mantenimento, le spese d'affitto/alloggio e/o le spese di base per la salute, tale situazione va rilevata in un unico dossier (non uno per l'accompagnamento familiare e uno per gli altri costi), scegliendo il tipo di

prestazione «Caso regolare con/senza contratto d'inserimento». Se oltre ai costi per l'accompagnamento sociopedagogico delle famiglie l'aiuto sociale finanziario non si assume ulteriori costi, va comunque scelto il tipo di prestazione «Caso regolare con/senza contratto d'inserimento». Per ulteriori informazioni in merito alle persone che rientrano nell'unità assistita nel caso di un accompagnamento sociopedagogico delle famiglie si veda il capitolo 6.1.1.

4.2.3 Accompagnamento psicologico/psichiatrico

Se i costi per un accompagnamento psicologico/psichiatrico vengono finanziati dall'aiuto sociale finanziario, va aperto un dossier ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale e questo indipendentemente dal fatto che l'aiuto sociale copra o meno, oltre ai costi per l'accompagnamento, anche i costi per il mantenimento, le spese d'affitto/alloggio e/o le spese di base per la salute. Se vengono versati sia i costi per l'accompagnamento sia il forfait di mantenimento, le spese d'affitto/alloggio e/o le spese di base per la salute, tale situazione va rilevata in un unico dossier (non uno per l'accompagnamento psicologico/psichiatrico e uno per le altre spese), scegliendo il tipo di prestazione «Caso regolare con/senza contratto d'inserimento». Se oltre ai costi per l'accompagnamento psicologico/psichiatrico l'aiuto sociale finanziario non si assume ulteriori costi, va comunque scelto il tipo di prestazione «Caso regolare con/senza contratto d'inserimento».

4.2.4 Programmi per l'integrazione professionale

Sostanzialmente, si deve fare la distinzione fra occupazione di base/di passaggio, progetti a salario e programmi d'integrazione con salario minimo:

L'occupazione di base o di passaggio serve a valutare la capacità lavorativa delle nuove persone beneficiarie. Essa dura generalmente 4 settimane e ai partecipanti viene pagato un salario soggetto a deduzione. Il dispendio nel quadro di questa occupazione di base/di passaggio non viene rilevato ai fini della statistica. Il ricorso all'aiuto sociale è interrotto per le rispettive 4 settimane o non è del tutto iniziato.

I progetti a salario (o modelli a salario parziale) sono offerti parallelamente al ricorso all'aiuto sociale. Vi partecipano i beneficiari dell'aiuto sociale. I costi per l'aiuto sociale variano a seconda che dal salario vengano trattenuti i contributi sociali o meno (= salario soggetto all'obbligo contributivo): costi per la partecipazione al

progetto più l'assistenza regolare dell'aiuto sociale o i costi del salario corrisposti sotto forma di aiuto sociale finanziario (ad es. nel caso di una cessione del salario). Questi casi vanno rilevati per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

Esempio 1 (salario **con** contributi alle assicurazioni sociali):

- Reddito da lavoro: 1460 Franchi
- Budget: forfait per il mantenimento: 960 Franchi, spese d'affitto/alloggio contegiate: 500 Franchi, spese effettive dovute all'esercizio di un'attività lucrativa (costi per la partecipazione ad un progetto, inclusi i costi di infrastruttura): 500 Franchi
- Fabbisogno netto: 500 Franchi, prestazione assegnata: 500 Franchi

Un dossier di questo tipo va rilevato per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

Esempio 2 (salario **senza** contributi alle assicurazioni sociali):

- Reddito da lavoro: 0 Franchi
- Budget: ulteriori prestazioni: 1460 Franchi, spese effettive dovute all'esercizio di un'attività lucrativa (costi per la partecipazione ad un progetto, inclusi i costi di infrastruttura): 500 Franchi
- Fabbisogno netto: 1960 Franchi, prestazione assegnata: 1960 Franchi

Un dossier di questo tipo va rilevato per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

Se però una persona partecipa ad un **programma d'integrazione**, senza che sussista un diritto all'aiuto sociale in base al calcolo del bisogno, il caso non va considerato ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Lo stesso vale se il salario percepito nel quadro del programma d'integrazione è sufficientemente elevato (**e che copre quindi anche i costi di partecipazione al progetto**) da non rendere più necessario il ricorso all'aiuto sociale. Se il salario non dovesse coprire i costi per la partecipazione al progetto o le spese generate dall'esercizio di un'attività lucrativa, allora il dossier va rilevato.

Esempio:

- Reddito da lavoro: 2000 Franchi
- Budget: forfait per il mantenimento: 960 Franchi, spese d'affitto/alloggio contegiate: 500 Franchi, spese effettive dovute all'esercizio di un'attività lucrativa (costi per la partecipazione ad un progetto, inclusi i costi di infrastruttura): 500 Franchi
- Fabbisogno netto: 0 Franchi, prestazione assegnata: 0 Franchi

Un dossier di questo tipo **non** va rilevato per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

4.2.5 Collocamenti presso terzi

I collocamenti di bambini e giovani presso istituti o famiglie affidatarie vanno rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale se le spese relative a tali collocamenti sono finanziate dall'aiuto sociale finanziario. Essi vanno rilevati anche se i rispettivi genitori non beneficiano dell'aiuto sociale. Anche nei casi in cui l'aiuto sociale finanziario non copre le spese per l'istituto ma solo determinate prestazioni parziali (p. es. spese accessorie, assegni per i genitori ecc.), queste vanno rilevate ai fini della statistica (ossia indipendentemente dall'ammontare dell'importo versato). In questo caso va scelto il tipo di prestazione «Caso regolare con/senza contratto d'inserimento».

Se la prestazione non è contemplata dalla legge o dall'ordinanza cantonale concernente l'aiuto sociale e quindi l'aiuto sociale finanziario non si assume alcuna spesa, le prestazioni per i collocamenti presso terzi non vanno rilevate ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale (si veda anche il capitolo 4.2.1). I collocamenti presso terzi finanziati dalla magistratura dei minorenni non vanno dunque rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

Va osservato che i bambini/giovani collocati presso terzi devono sempre figurare in un dossier indipendente, sia nel caso in cui si trovano in un istituto che in una famiglia affidataria. Se anche la madre o il padre del/la bambino/a in affidamento sono beneficiari dell'aiuto sociale, vanno aperti due dossier. Se più bambini della stessa famiglia vengono collocati nello stesso luogo, andrà tenuto un dossier separato per ogni bambino.

In alcuni casi vi sono accordi che stabiliscono che il Comune che ha avviato il collocamento presso terzi rimane in parte tenuto a versare le prestazioni, anche se successivamente un altro Comune si assume la gestione del collocamento presso terzi o dell'esecuzione della decisione. Esempio: un Comune deve continuare a pagare ogni mese 1500 franchi per un collocamento presso terzi (questo versamento può essere effettuato anche direttamente all'istituzione) sebbene nel frattempo il dossier sia tenuto da un altro Comune. In questo caso il vecchio Comune non deve rilevare un dossier per la statistica, dato che esso non è più competente per l'esecuzione della decisione/gestione del caso. Il nuovo Comune fornisce invece il dossier per la statistica, tenendo conto dei costi che esso stesso deve sostenere. Vale quindi il principio in base al quale è l'autorità competente dell'assistenza a fornire il caso alla statistica.

4.2.6 Collocamenti timeout

Se possibile, i bambini o i giovani esclusi dalla scuola vengono collocati nei cosiddetti timeout (programmi di più mesi). Dato che questi programmi sono relativamente costosi, le relative spese vengono sostenute dall'aiuto sociale e ai genitori si richiede un contributo individuale. Anche questi casi devono essere rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

4.2.7 Persone in strutture stazionarie

Le persone che soggiornano in istituti, cliniche o in appartamenti protetti pagano un «prezzo di pensione» e ricevono, in base alla COSAS, una modesta somma per le piccole spese o del denaro per le spese accessorie. Anche queste persone vanno quindi rilevate ai fini della statistica. Va quindi scelto il tipo di prestazione «Caso regolare con/senza contratto d'inserimento».

Se per una coppia di coniugi che vive in un istituto è effettuato un calcolo separato, si devono aprire due dossier, uno per la donna e uno per l'uomo.

4.2.8 Soccorso d'emergenza/aiuto per il ritorno

Un documento di base COSAS per l'assistenza a persone straniere provenienti da Stati terzi¹⁰ prevede che le persone che non dispongono di un permesso di soggiorno in Svizzera e che si trovano in una situazione d'emergenza abbiano diritto solamente ad un aiuto in applicazione dell'art. 21 LAS¹¹ in relazione con l'art. 12 Cost.¹² (ad es. il sostegno all'organizzazione del viaggio di rientro nel Paese di origine (aiuto per il ritorno), eventualmente la copertura dei costi di viaggio e dei costi minimi di sostegno finché il rientro non risulti possibile). **Questi casi**, che non ricevono l'aiuto sociale in senso stretto ma solo il **soccorso d'emergenza, non vanno rilevati** ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

¹⁰ «Unterstützungs ausländischer Personen aus Drittstaaten», Grundlagenpapier SKOS (COSAS), 9.9.2013.

¹¹ «Stranieri non domiciliati in Svizzera: Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo. Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico.»

¹² «Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno: Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.»

Soccorso d'emergenza per turisti e persone di passaggio:

I turisti stranieri e le persone di passaggio che non dispongono di un'autorizzazione a rimanere in Svizzera per lungo tempo hanno diritto al soccorso d'emergenza o all'aiuto sociale finanziario a seconda del Cantone o della legislazione cantonale in materia di aiuto sociale. I turisti e le persone di passaggio che ricevono il soccorso d'emergenza, non vanno rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Se invece, sulla base della legislazione cantonale, queste persone ricevono aiuto sociale ordinario, i loro dati vanno rilevati ai fini della statistica sociale dei beneficiari dell'aiuto sociale.

Aiuto d'emergenza per richiedenti l'asilo respinti:

«Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale. Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l'asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza.»¹³ Le persone con una decisione di allontanamento passata in giudicato che ricevono un soccorso d'emergenza non vengono rilevate nella statistica svizzera dell'aiuto sociale.

4.2.9 Casi LAS

Rientrano nei casi LAS¹⁴ le persone che negli ultimi due anni si sono trasferite da un Cantone all'altro. In base alla Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno 1977, durante i primi due anni i costi dell'aiuto sociale non devono essere assunti dal nuovo Cantone di domicilio ma dal Cantone d'origine. Talvolta, queste regolamentazioni sono in vigore anche fra i Comuni di uno stesso Cantone. Tali casi devono essere rilevati sempre solo dall'attuale Comune di domicilio che gestisce il dossier. Non è rilevante ai fini della statistica quale Cantone o Comune si assuma infine i costi.

¹³ RS 142.31 Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza (Legge sull'asilo).

¹⁴ Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS). Con la revisione della LAS l'obbligo di rimborso del Cantone di origine è stato abolito. Il progetto di legge è stato approvato il 14 dicembre 2013 e il termine referendario è scaduto il 7 aprile 2013. La modifica entra quindi in vigore l'8 aprile 2014, quattro anni dopo la scadenza del termine referendario.

Lo stesso principio vale anche per i casi in cui due Comuni, quello d'origine e quello di domicilio, si dividono i costi. Tali dossier vanno tenuti esclusivamente dall'attuale Comune di domicilio.

4.2.10 Contributi alle assicurazioni sociali

I contributi alle assicurazioni sociali sono contributi che vanno versati per essere affiliati ad un'assicurazione sociale. Si tratta concretamente di premi per l'assicurazione malattia (obbligatoria), di contributi per l'AVS/AI (importi minimi AVS) ecc. In base alla classificazione secondo Wyss¹⁵ e la LAS¹⁶ queste prestazioni non rientrano nell'aiuto sociale e non vengono quindi rilevate ai fini della statistica. Rilevanti ai fini della statistica sono invece i casi nei quali, oltre al versamento dei premi di tali assicurazioni, vengono assunti anche i costi per il fabbisogno vitale.

Precisazione sui premi della casse malati: I casi per i quali vengono pagati solo i premi della cassa malati non vanno rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Si tratta di contributi minimi ad un'assicurazione obbligatoria pagati dalla collettività al posto dell'assicurato. I casi in cui l'aiuto sociale ordinario viene sospeso e nei mesi successivi vengono pagati solo i premi della cassa malati sono rilevanti ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale solo fino a quando beneficiano dell'aiuto sociale ordinario. Se per alcuni di mesi vengono pagati solo i premi dell'assicurazione malattie, tali casi non vanno più rilevati ai fini della statistica. I casi nei quali oltre ai premi viene assunta dal servizio sociale anche la partecipazione ai costi (incluse le franchigie) per le prestazioni della cassa malati, sono rilevanti ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale poiché la partecipazione ai costi e le franchigie non servono a garantire la protezione assicurativa e sono quindi considerate una prestazione di aiuto sociale.

Precisazione sugli attestati di carenza di beni: se per una persona il Comune si fa carico esclusivamente dei premi impagati e se non sussiste inoltre un diritto all'aiuto sociale finanziario, questa persona non viene rilevata ai fini della statistica.

¹⁵ Kurt Wyss, Sozialhilfe – eine tragende Säule der sozialen Sicherheit. Ein Überblick über die in der Schweiz ausgerichteten bedarfsabhängigen Sozialleistungen, Neuchâtel, 2002.

¹⁶ Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS), Art.3 cpv. 2.

4.2.11 Fatture per l'assunzione di spese ospedaliere o mediche di non beneficiari dell'aiuto sociale

Se un paziente/una paziente non paga le spese ospedaliere o mediche e l'esecuzione non ha avuto successo, in alcuni Cantoni è il Comune a farsi carico del debito. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che non hanno pagato i premi della loro cassa malati e che presentano quindi una proroga del pagamento delle prestazioni. Se i premi in sospeso vengono pagati dalla collettività (di norma con il riscatto del relativo buono di deposito), è la cassa malati ad assumersi in seguito i costi del trattamento.

Se i premi vengono pagati dalla collettività e non dal paziente/dalla paziente ma non viene versato un aiuto sociale, questi casi non vanno rilevati nella statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale.

4.2.12 Ricovero in un istituto a scopo di assistenza

Di regola i costi risultanti da un ricovero a scopo d'assistenza sono coperti dalle casse malati. In questo caso non bisogna rilevare alcun dossier ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Se tuttavia anche l'aiuto sociale deve assumersi dei costi, bisognerà rilevare un dossier per la statistica.

Se una persona ricoverata a scopo di assistenza che non beneficia dell'aiuto sociale finanziario soggiorna in una clinica, la collettività si assume i costi della procedura. Dal momento che tali costi rientrano nei costi generali della giustizia, non si tratta di aiuto sociale finanziario e non va rilevato alcun dossier per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

4.2.13 Misure dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti

Se l'autorità di protezione dei minori e degli adulti attesta per la persona un bisogno finanziario e se viene allestito un budget, questo caso è rilevante ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Se si tratta di anticipi non basati su un accertamento del bisogno, questi casi non vanno rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

Esempio: nel caso di una curatela, la gestione del patrimonio e del reddito viene assunta dal Comune. La persona che richiede assistenza ha firmato una dichiarazione di cessione, in modo tale che il suo reddito da lavoro venga trasferito direttamente al Comune. I pagamenti anticipati da parte dei Comuni non possono tuttavia essere coperti dalle entrate. In questo caso il dossier non deve essere rilevato ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, dal momento che la gestione della prestazione non si basa su un accertamento del bisogno.

4.2.14 Prestiti

Talvolta, in alcuni Cantoni l'aiuto sociale fornisce un aiuto finanziario sotto forma di prestito. Tali casi devono essere rilevati nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, indipendentemente dal fatto che un prestito venga erogato in combinazione con un aiuto sociale finanziario o separatamente.

4.2.15 Anticipo di prestazioni delle assicurazioni sociali, prestazioni sociali legate al bisogno e borse di studio

Un anticipo di prestazioni delle assicurazioni sociali, di prestazioni sociali legate al bisogno o di borse di studio è considerato aiuto sociale, indipendentemente dal fatto che alcuni mesi o anni più tardi venga versato un rimborso (vedi anche il capitolo 4.4.8). L'aiuto sociale svolge qui una funzione di sostegno temporaneo. Il rimborso non è rilevante in questo caso ai fini della statistica, dato che non si tratta di una statistica finanziaria ma dei beneficiari.

4.2.16 Casi di consulenza, aiuto materiale diretto, aiuti finanziari indiretti

Le seguenti prestazioni non vengono considerate ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale:

- **casi di consulenza:** consulenza e informazione, assistenza amministrativa, sussidi da fonti private (p. es. fondazioni);
- **aiuto materiale diretto:** mobili, elettrodomestici;
- **aiuti finanziari indiretti:** lotta contro le cause alla base della situazione di precarietà, coordinazione, servizi di prevenzione, sussidi d'esercizio, copertura di debiti, sovvenzioni.

4.2.17 Finanziamenti oggettivi e soggettivi di istituti e misure

Ogni Cantone regola in modo diverso il versamento dei sussidi. Per gli istituti (in particolare quelli per il collocamento presso terzi o i soggiorni di cura) e le misure (programmi d'integrazione, asili nido) sono previsti finanziamenti oggettivi o finanziamenti soggettivi a seconda del Cantone.

Nel **finanziamento soggettivo**, i costi vengono coperti da forfait giornalieri o mensili (imposte). In questo modo possono essere attribuiti interamente alle singole persone beneficiarie ed essere registrati nel budget. Si tratta segnatamente di prestazioni legate al bisogno concernenti le persone, chiamate aiuti soggettivi. Questi casi vanno rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale (vedi anche capitolo 2.4).

Nel **finanziamento oggettivo**, invece, i costi delle istituzioni vengono coperti da sussidi (per investimenti) o (sussidi d'esercizio) da parte di enti pubblici. Si tratta, per esempio, di contributi di finanziamento dello Stato per i costi d'esercizio di istituti o servizi di consulenza oppure di sussidi dello Stato per investimenti nell'infrastruttura sociale o nell'edilizia abitativa. Tali costi non possono essere attribuiti ai singoli beneficiari dell'aiuto sociale e non vanno quindi rilevati per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale (vedi anche capitolo 2.4).

4.2.18 Dossier con importi ottenuti illecitamente o versamenti troppo elevati erogati erroneamente

Anche i dossier con prestazioni ottenute illecitamente devono essere forniti ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Anche in questi casi si deve infatti procedere secondo il principio dell'espressione al lordo: se l'aiuto sociale è stato versato, il caso è rilevante ai fini della statistica, anche se a posteriori si stabilisce che l'importo è stato ottenuto illecitamente (e gli importi versati sono stati eventualmente restituiti).

In caso di versamenti troppo elevati erogati erroneamente, la procedura è analoga: questi vanno considerati come versamenti effettuati e quindi vanno indicati alle seguenti variabili (indipendentemente dal fatto che siano stati restituiti o meno):

- «Prestazione assegnata»,
- «Importo complessivo versato dall'inizio dell'anno»,
- «Versamenti mensili».

4.2.19 Persone che soggiornano brevemente in un centro cantonale per richiedenti l'asilo

Per le persone del settore dell'asilo e dei rifugiati che, prima di essere attribuite ad un Comune, alloggiano meno di un mese in un centro cantonale per richiedenti l'asilo, non va compilato alcun dossier per la statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. Per le persone che alloggiano in un centro per richiedenti l'asilo durante un mese o più va invece inoltrato un dossier per la statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale.

4.3 Unità assistita come unità di rilevazione

Per unità assistita s'intende l'unità finanziaria rilevante per il calcolo e il versamento della prestazione. **La statistica osserva le entrate e le uscite computabili strettamente dal punto di vista del beneficiario della prestazione.** Per questo motivo vengono di regola incluse nell'unità assistita solo le persone che ricorrono direttamente o indirettamente alle prestazioni dell'aiuto sociale per almeno una parte del loro sostentamento.

Nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, l'unità assistita, che costituisce la più piccola unità di rilevazione, è composta da una o più persone. A seconda delle sovrapposizioni o dei ricorsi multipli, una persona può trovarsi in più unità assistite. Le persone in istituti o altre economie domestiche collettive giustificano di regola la costituzione di una propria unità finanziaria e quindi per esse va tenuto un dossier separato. Ciò vale in particolare per bambini o giovani collocati presso terzi e per le persone che dimorano in case per anziani o di cura.

Le definizioni dell'unità assistita variano a seconda della classe di prestazione (aiuto sociale finanziario versato da Cantoni e Comuni, aiuto sociale finanziario ai rifugiati, aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo, anticipo degli alimenti, sussidi cantionali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI, sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo, assegni per genitori e di maternità). La definizione esatta dell'unità assistita si trova nell'introduzione alla rispettiva classe di prestazione.

4.4 Principali regole di rilevazione

Nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale valgono alcune regole cruciali per la rilevazione dei dati. Le principali sono illustrate di seguito.

4.4.1 Periodo di rilevazione

All'UST devono essere forniti i dati relativi ad un anno civile. Il periodo di rilevazione corrisponde quindi **all'anno civile**.

4.4.2 Mese di riferimento

Tutti i dati contenuti nel questionario devono rapportarsi al mese di riferimento. **Si definisce mese di riferimento il mese, nell'anno di rilevazione, nel quale è stato effettuato l'ultimo versamento ordinario di prestazioni rilevanti ai fini della statistica**¹⁷. I versamenti non ordinari sono quelli che vengono ancora erogati dopo un'assistenza ordinaria. Si tratta ad esempio di fatture mediche o ospedaliere che vengono saldate solo mesi dopo il versamento dell'assistenza ordinaria. Si può trattare di uno o di più versamenti successivi. Se durante il periodo di rilevamento le condizioni del dossier cambiano e ciò ha un'influenza sulla pertinenza per la statistica, il mese di riferimento sarà quello in cui è avvenuto il cambiamento delle condizioni del dossier e i versamenti seguenti non vengono più considerati.

Esempio: se l'ultimo versamento risale a dicembre, il mese di riferimento per il dossier in questione sarà dicembre. Se invece l'unità assistita ha ricevuto l'ultimo versamento ordinario delle prestazioni a marzo, il mese di riferimento sarà marzo.

Quando avviene un cambiamento del Comune di domicilio (si veda anche il capitolo 4.4.11.2), si pone spesso la questione di quale sia il mese di riferimento corretto, se il «vecchio» servizio di rilevazione di un'unità assistita paga ancora l'affitto (definito «viatico» in alcuni Cantoni) ed ev. addirittura il sostentamento durante il primo mese nel nuovo Comune. Tali versamenti valgono come versamenti ordinari e quindi il primo mese nel nuovo Comune è il mese di riferimento che deve essere fornito per la statistica. Questo è il caso anche se secondo il diritto cantonale i casi di assistenza vanno sospesi alla data della partenza e aperti nel nuovo Comune al momento dell'arrivo e quindi la competenza di un servizio di rilevazione/di un Comune termina con il trasloco. Esempio: Il 1° aprile ha luogo il

¹⁷ Per ulteriori informazioni sulle prestazioni rilevanti ai fini della statistica si veda il capitolo 4.2.

trasloco dal Comune A al Comune B. Per il mese di aprile il Comune A si assume ancora le spese d'affitto, di sostentamento ecc. In questo caso l'ultimo versamento avviene in aprile e quindi aprile è anche il mese di riferimento per l'unità assistita nel Comune A. Il primo versamento nel Comune B avviene per il mese di maggio, che quindi sarà il mese da rilevare per il primo versamento nel Comune B. Se invece il Comune A versa ancora l'affitto per il mese di aprile e il Comune B paga il forfait per il mantenimento e altre spese per aprile, allora il mese di riferimento per l'unità assistita nel Comune A è aprile, che sarà anche il mese da rilevare come mese del primo versamento nel Comune B. Per la rilevazione dei dati viene quindi tollerata una sovrapposizione dei due dossier di tre mesi al massimo in caso di trasloco in un altro Comune.

Va invece tenuto presente che, se il Comune A dopo il trasloco paga solamente fatture successive come ad esempio fatture mediche, queste non vanno più considerate ai fini della statistica, poiché non si tratta di versamenti ordinari.

4.4.3 Situazione iniziale

La situazione iniziale fornisce informazioni sulla situazione dell'unità assistita all'inizio del ricorso all'aiuto sociale. Essa va rilevata solo per i dossier dell'aiuto sociale finanziario. Per le prestazioni sociali legate al bisogno anteposte all'aiuto sociale come l'anticipo degli alimenti, le prestazioni complementari cantonali o gli assegni per genitori e di maternità non si devono fornire le situazioni iniziali.

La situazione iniziale viene rilevata una sola volta nella durata di vita di un dossier. Essa deve essere rilevata (classificata) entro sei settimane dopo il primo versamento. Va quindi compilata solo nei casi d'aiuto sociale finanziario per i quali il primo versamento è stato effettuato nell'anno di rilevazione.

Come si deve procedere se l'assistenza inizia a metà mese? Analogamente all'ultimo versamento, si deve tener conto del primo versamento ordinario. Un versamento per mezzo mese indicare una situazione straordinaria.

4.4.4 Situazione al giorno di riferimento

La situazione al giorno di riferimento fornisce informazioni sulla situazione dell'unità assistita nel mese di riferimento. Il mese di riferimento è il mese (nello specifico anno di rilevazione) nel quale è stato effettuato l'ultimo versamento ordinario rilevante ai fini statistici.

Va quindi rilevata una situazione al giorno di riferimento per i seguenti dossier:

- a) dossier per i quali nell'anno di rilevazione è stato effettuato un versamento;
- b) dossier che nel corso dell'anno di rilevazione sono solo stati chiusi, in base alla regola dei 6 mesi (si veda anche il capitolo 4.4.5). Dal punto di vista del contenuto, la situazione al giorno di riferimento di un dossier chiuso corrisponde a quella dell'anno precedente, con aggiunta della data di chiusura e della ragione principale per la fine del versamento della prestazione di aiuto sociale. Per questi dossier le variabili degli importi possono essere fornite (valori identici all'ultimo versamento) oppure cancellate.

Come procedere se l'aiuto termina a metà mese? In questo caso il mese di riferimento è il mese nel quale è stato effettuato l'ultimo versamento ordinario. Un versamento per mezzo mese indica una situazione straordinaria.

4.4.5 Regola dei 6 mesi

La regola dei 6 mesi stabilisce che un dossier deve essere chiuso esattamente sei mesi dopo l'ultimo versamento ordinario. Non importa per quale motivo il dossier sia stato chiuso (anche in caso di decesso o di trasferimento in un altro Comune si devono aspettare 6 mesi prima di chiudere il dossier). Eventuali versamenti successivi effettuati dopo la chiusura del dossier non vanno più presi in conto (ad es. fatture mediche o ospedaliere saldate più tardi rispetto al periodo di assistenza).

Nei casi in cui l'ultimo versamento ordinario è stato effettuato fra luglio e dicembre dell'anno precedente, la data di chiusura ricade nel successivo periodo di rilevazione (esempio: se l'ultimo versamento ordinario è stato effettuato in agosto 2014 la data di chiusura viene fissata a febbraio 2015).

La regola dei 6 mesi è stata stabilita soprattutto per due motivi: innanzitutto la modalità di chiusura deve essere uniformata a livello nazionale e inoltre si deve definire la procedura che i servizi devono seguire in caso di ritorno all'aiuto sociale:

In caso di interruzione del versamento delle prestazioni sociali vale quanto segue.

- se l'interruzione dura meno di 6 mesi (= ripresa entro 6 mesi), su presentazione di una nuova domanda di aiuto sociale, riprendere il vecchio dossier;
- se l'interruzione dura più di 6 mesi (= ripresa dopo 6 mesi), va aperto un nuovo dossier.

4.4.6 Chiusura del dossier

Il dossier deve essere chiuso se l'ultimo versamento ordinario risale esattamente a **6 mesi** prima; in questi casi va indicata la data di chiusura e la ragione per la fine del versamento della prestazione di aiuto sociale (quest'ultima deve essere indicata solo per i dossier che percepiscono un aiuto sociale finanziario). La data di chiusura deve essere esattamente 6 mesi dopo l'ultimo versamento ordinario.

I crediti in sospeso, come per esempio dei provvedimenti d'incasso in corso, non sono determinanti per la chiusura del dossier, poiché si tratta di una statistica dei beneficiari e non finanziaria. Non si tiene più conto neppure di eventuali versamenti successivi effettuati dopo la chiusura del dossier.

Il capitolo 4.4.11 illustra nei dettagli le situazioni nelle quali bisogna chiudere un dossier, anche se continua il ricorso all'aiuto sociale (per esempio cambio del Comune di domicilio, cambio della classe di prestazione).

4.4.7 Doppioni

I doppioni si verificano se vengono rilevati due o più dossier per un'unità assistita identica durante lo stesso periodo di rilevazione. I doppioni sono consentiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il ricorso a prestazioni sociali finanziarie viene interrotto per sei o più mesi. In questo caso è corretto aprire un nuovo dossier (si veda anche il capitolo 4.4.5);
- l'unità assistita percepisce diverse classi di prestazioni nello stesso anno di rilevazione (si veda il capitolo 4.1);

- l'unità assistita si trasferisce in un altro Comune nel settore di competenza dello stesso servizio. In questo caso va aperto un nuovo dossier nel nuovo Comune (si veda anche il capitolo 4.4.11.2).

4.4.8 Cessioni e rimborsi

Nel caso in cui è stata presa una decisione (p. es. da un'assicurazione sociale o in merito ad un anticipo degli alimenti) e il servizio di rilevazione è assolutamente certo che ogni mese riceverà un importo X, che inoltrerà quindi alla persona beneficiaria dell'aiuto sociale, allora si parla di **cessione**. Questo importo viene incluso nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale tra le entrate della persona beneficiaria. Tali importi, che vengono unicamente «amministrati» dal servizio, non sono considerati aiuto sociale e non vanno presi in conto nelle prestazioni. Esempio: è prevista una cessione di 1000 franchi dell'anticipo degli alimenti al servizio di rilevazione, che trasmette l'importo alla persona beneficiaria. Sebbene dal punto di vista contabile siano stati versati 1000 franchi, questo importo non viene considerato nelle spese rilevate ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Infatti la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale non è una statistica finanziaria ma una statistica dei beneficiari: le entrate e le spese vanno considerate esclusivamente dal punto di vista dei beneficiari dell'aiuto sociale.

In caso di **rimborsi**, al servizio viene restituito l'importo complessivo o una parte della somma anticipata. Questo versamento unico avviene spesso mesi o anni più tardi. Tale importo non va considerato nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, cioè esso non deve essere contabilizzato nelle entrate di un dossier. Dato che si tratta di una statistica dei beneficiari, tali rimborsi, non versati alla persona beneficiaria dell'aiuto sociale, non sono rilevanti.

Se l'importo del rimborso è superiore agli attuali costi di assistenza, l'eccedenza viene versata al cliente. Nelle entrate va contabilizzata solo questa eccedenza.

Esempio 1: viene inoltrata una richiesta di rendita AI. Finché essa non viene accolta, l'aiuto sociale assiste ancora il cliente. Non appena la decisione AI è resa nota, la rendita viene versata retroattivamente al servizio. Questo rimborso non va contabilizzato tra le entrate di un dossier.

Esempio 2: Una fattura medica viene inviata direttamente al cliente che la consegna al servizio di rilevazione. Il servizio di rilevazione paga prima la fattura e poi chiede il rimborso (senza partecipazioni) alla cassa malati. Il successivo rimborso da parte della cassa malati non va contabilizzato nelle entrate.

Analogamente **non si tiene conto dei rimborsi da parte dei beneficiari dell'aiuto sociale**, che non devono essere perciò contabilizzati tra le entrate di un dossier.

4.4.9 13° mensilità

Per le persone beneficiarie dell'aiuto sociale che svolgono un'attività lavorativa lucrativa, il versamento della 13a mensilità può portare ad un'interruzione del versamento delle prestazioni a dicembre. Se a dicembre le entrate di un'unità assistita eccedono il fabbisogno, **il mese di novembre conta come mese di riferimento** per la rilevazione. In questo caso alla domanda «L'unità assistita (UA) ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre» (Var 16.01) va risposto «No» e la data dell'ultimo versamento va fissata a novembre. Inoltre va rilevato e indicato correttamente il budget dell'ultimo mese di versamento (novembre).

Anche quando è chiaro sin dal principio che l'unità assistita ricorrerà nuovamente alle prestazioni di aiuto sociale nel gennaio dell'anno seguente, è importante indicare il mese di novembre quale mese di riferimento. Questo perché il periodo preso in considerazione dalla statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale è di un anno: la questione fondamentale è sapere se un'unità assistita ha percepito un versamento nel dicembre dell'anno di rilevazione. Se è così, va rilevata la situazione del mese di dicembre dell'anno di rilevazione; in caso contrario, va rilevata la situazione dell'ultimo mese per il quale ha avuto luogo l'ultimo versamento ordinario (in questo caso il mese di novembre).

Se invece la 13a mensilità viene imputata nel gennaio dell'anno seguente, scegliere come mese di riferimento il mese di dicembre, poiché le entrate non eccedono il fabbisogno di dicembre e quindi avviene un versamento ordinario in dicembre.

4.4.10 Dossier mancanti

I cosiddetti dossier mancanti sono casi forniti all'UST in un anno di rilevazione come dossier non chiusi (non è stato effettuato un ultimo versamento o un ultimo versamento è stato effettuato fra luglio e dicembre dell'anno di rilevazione) in un Comune e per una classe di prestazioni, ma che nel successivo anno di rilevazione non figurano più nell'esportazione dei dati del relativo Comune e della relativa classe di prestazione.

Questi casi non solo causano cifre errate del numero di dossier, ma limitano anche le informazioni sulla dinamica dell'aiuto sociale e sui motivi di chiusura di un caso. Essi rendono inoltre impossibile l'identificazione delle riaperture di dossier e l'osservazione del periodo di assistenza complessivo, se esteso su più anni.

4.4.11 In quali casi si deve aprire un nuovo dossier?

Nei seguenti casi, in cui si deve aprire un nuovo dossier, va rilevata anche una situazione iniziale (vedi anche il capitolo 4.4.3). Ciò vale per i casi di aiuto sociale finanziario. Per ogni nuovo dossier, inoltre, alla data del primo versamento dovrà essere rilevato il primo versamento nell'ambito del nuovo dossier.

4.4.11.1 Cambiamento della classe e del tipo di prestazione

Se in un dossier si verifica un passaggio da una classe di prestazione a un'altra, il dossier in questione va chiuso e ne deve essere aperto uno nuovo (con un nuovo numero). Ad esempio è possibile che venga tenuto un dossier per l'aiuto sociale finanziario, finanziato da Cantoni e Comuni. A marzo l'aiuto sociale viene sostituito dagli assegni per genitori e di maternità. Se essi vengono versati per 6 mesi e successivamente viene nuovamente concesso un aiuto sociale finanziario, per questa unità assistita vanno rilevati 3 dossier:

1. Dossier: aiuto sociale finanziario con ultimo versamento nel mese di febbraio e data di chiusura in agosto (regola dei 6 mesi);
2. Dossier: assegni per genitori e di maternità con primo versamento a marzo, ultimo ad agosto, data di chiusura a febbraio dell'anno successivo;
3. Dossier: Aiuto sociale finanziario con primo versamento a settembre (situazione iniziale e situazione al giorno di riferimento).

Un cambiamento all'interno di una classe di prestazione è invece consentito senza dover aprire un nuovo dossier. Ciò significa che i seguenti cambiamenti di tipo di prestazioni sono consentiti senza dover aprire un nuovo dossier:

- a) Classe di prestazioni «Aiuto sociale finanziario»
 - «Caso regolare senza contratto d'inserimento»
 - «Caso regolare con contratto d'inserimento»
 - «Versamento unico con budget»
 - «Versamento unico senza budget»
 - «Anticipo AD.
- b) Classe di prestazioni: «Sussidi cantonali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI»
 - «Sussidi cantonali alla rendita di vecchiaia»
 - «Sussidi cantonali alla rendita d'invalidità»
 - «Sussidi cantonali alla rendita per superstiti»
- c) Classe di prestazioni: «Sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo»
 - «Sussidi complementari alla rendita di vecchiaia nel Cantone di Zurigo»
 - «Sussidi complementari alla rendita d'invalidità nel Cantone di Zurigo»
 - «Sussidi complementari alla rendita per superstiti nel Cantone di Zurigo»

4.4.11.2 *Cambiamento del Comune di domicilio*

Se l'unità assistita cambia il Comune di domicilio, è necessario chiudere il dossier nel vecchio Comune di domicilio e aprirne uno in quello nuovo. Ciò vale anche se il servizio di rilevazione è responsabile di vari Comuni e il trasferimento avviene verso un altro Comune di competenza del servizio. Il dossier nel vecchio Comune di domicilio va chiuso rispettando la regola dei 6 mesi, ovvero sei mesi dopo l'ultimo versamento ordinario. Per ulteriori dettagli sulla questione della scelta corretta del mese di riferimento in caso di cambiamento del Comune di domicilio si veda il capitolo 4.4.2.

L'apertura di un nuovo dossier in caso di cambiamento del Comune di domicilio è importante per poter stilare le analisi a livello comunale, in cui si osserva il numero di casi e di persone e si calcola la quota di aiuto sociale. Se nel quadro di un cambiamento di Comune di domicilio viene fornito unicamente un dossier per il nuovo Comune, tali analisi non sono più corrette per il vecchio Comune di domicilio.

4.4.11.3 Ripresa dell'assistenza dopo 6 mesi

In caso di ripresa dell'assistenza entro 6 mesi, il vecchio dossier deve essere ripreso; in caso di ritorno all'assistenza dopo 6 mesi o più tardi va aperto un nuovo dossier.

Esempio: se a gennaio 2014 è stato effettuato un unico versamento, il dossier deve essere chiuso a luglio 2014. Se per lo stesso caso viene concessa nuovamente un'assistenza finanziaria a settembre 2015, va aperto un nuovo dossier, poiché l'ultimo versamento ordinario risale a oltre 6 mesi prima. Nel nuovo dossier è importante indicare la data del primo versamento percepito nell'ambito del nuovo dossier (in questo caso settembre 2015). Nella statistica dell'anno di rilevazione 2014 si tiene quindi conto di due dossier per lo stesso caso.

4.4.11.4 La persona richiedente esce dall'unità assistita

Nel caso in cui la persona richiedente esca dall'unità assistita (p. es. divorzio, decesso, raggiungimento della maggiore età), il dossier deve essere chiuso (rispettando la regola dei 6 mesi) e va aperto un nuovo dossier in cui la persona che figurava come primo membro dell'unità assistita diventerà la nuova persona richiedente. Alla data del primo versamento andrà rilevato il primo versamento nell'ambito del nuovo dossier.

4.4.11.5 Matrimonio di due persone richiedenti

Nel caso in cui due persone richiedenti, per le quali si sono sempre tenuti due dossier separati, si sposino, si prosegue uno dei due dossier e l'altro viene chiuso. In questo caso è importante che la persona richiedente del dossier che viene portato avanti resti la stessa, in modo da garantire la tracciabilità statistica. Per il dossier che viene chiuso va applicata la regola dei sei mesi. In caso di matrimonio di due persone richiedenti non si apre quindi alcun nuovo dossier.

4.4.11.6 Divorzio o separazione

Se due coniugi divorziano o si separano, viene portato avanti l'attuale dossier del partner che figurava come persona richiedente già prima del divorzio/della separazione. L'altro partner viene cancellato dal dossier esistente e per quest'ultimo viene aperto un nuovo dossier, nel quale come data del primo versamento figurerà il primo versamento nell'ambito del nuovo dossier.

Se il partner che fino a prima del divorzio figurava come persona richiedente del dossier cambia Comune, il dossier andrà chiuso rispettando la regola dei 6 mesi. Per l'altro partner va aperto un nuovo dossier.

Esempio: una famiglia con tre figli è assistita dall'aiuto sociale; la persona richiedente del dossier è il padre. I genitori si separano e il padre si trasferisce; i figli rimangono con la madre. In questo caso il vecchio dossier con il padre come persona richiedente viene chiuso e va aperto un nuovo dossier con la madre come persona richiedente e i tre figli come ulteriori membri dell'unità assistita.

4.4.11.7 Un bambino diventa maggiorenne

Nella classe di prestazione dell'**anticipo degli alimenti** va aperto un nuovo dossier quando il figlio diventa maggiorenne anche se ne esiste già uno con l'anticipo riferito al genitore che esercita l'autorità parentale. Il figlio andrà cancellato dal dossier del genitore che esercita l'autorità parentale solo l'anno seguente. Esempio: madre e due figli che ricevono entrambi l'anticipo sugli alimenti dallo stesso padre. A ottobre 2016 uno dei figli diventa maggiorenne. Per la madre e il figlio minore si porta avanti il dossier esistente, mentre per il figlio maggiorenne ne viene aperto uno nuovo. Il ragazzo resta nel dossier della madre e del fratello fino a settembre 2016 (data dell'ultimo versamento) e deve quindi essere registrato in questo dossier anche per la statistica dell'anno di rilevazione 2016. All'inizio del 2017, dopo che sono stati inoltrati i dati per il periodo di rilevazione 2016, il figlio diventato maggiorenne viene cancellato dal dossier. Se l'unità assistita fosse stata composta dalla madre e da un solo figlio, questo dossier va chiuso rispettando la regola dei 6 mesi (a meno che la madre non percepisca anche un anticipo degli alimenti per i coniugi separati/divorziati, nel cui caso continuerebbe a esistere il dossier della madre) e ne va aperto uno nuovo riferito al figlio maggiorenne. Nel nuovo dossier occorre indicare la data del primo versamento percepito nell'ambito del nuovo dossier.

4.4.11.8 Cambiamento dello statuto di soggiorno

Come illustrato in modo dettagliato al capitolo 4.1, in caso di cambiamento di una classe di prestazioni nell'ambito dell'aiuto sociale finanziario, va aperto un nuovo dossier (con un nuovo numero). Il cambiamento di una classe di prestazione può

dipendere dallo statuto di soggiorno della persona richiedente. La seguente tabella illustra se il cambiamento dello statuto di soggiorno del richiedente determini o meno anche il cambiamento della classe di prestazioni.

T2 Classi di prestazioni dell'aiuto sociale finanziario secondo lo statuto di soggiorno

Statuto di soggiorno della persona richiedente	Durata	Classe di prestazione
Rifugiato con asilo (B)	– 5 anni (dalla presentazione della domanda di asilo)	Aiuto sociale finanziario ai rifugiati
Rifugiato ammesso provvisoriamente (F)	– 7 anni (dall'entrata in Svizzera)	Aiuto sociale finanziario ai rifugiati
Persona ammessa provvisoriamente (F)	– 7 anni (dall'entrata in Svizzera)	Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo
Richiedente l'asilo (N)		Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo
Rifugiato con asilo (B)	+ 5 anni (dalla presentazione della domanda di asilo)	Aiuto sociale finanziario
Rifugiato ammesso provvisoriamente (F)	+ 7 anni (dall'entrata in Svizzera)	Aiuto sociale finanziario
Persona ammessa provvisoriamente (F)	+ 7 anni (dall'entrata in Svizzera)	Aiuto sociale finanziario
Permesso di dimora annuale (B) (esclusi i rifugiati con asilo B)		Aiuto sociale finanziario
Permesso di domicilio (C) (inclusi rifugiati con asilo C)		Aiuto sociale finanziario
Dimora temporanea (L)		Aiuto sociale finanziario
Nazionalità svizzera		Aiuto sociale finanziario

Nel corso di un periodo di rilevazione (anno civile) lo statuto di soggiorno può cambiare in seguito a una decisione o alla scadenza di un periodo (5 anni dalla presentazione della domanda di asilo, 7 anni dall'entrata in Svizzera). Ne può conseguire un cambiamento della competenza finanziaria (Confederazione – Cantoni/Comuni). La tabella seguente illustra i possibili percorsi.

T3 Procedura per i cambiamenti di statuto di soggiorno

Domanda di asilo	Decisione di asilo / Processo di passaggio in giudicato della decisione		
	Richiedente l'asilo	▲ Permessi di dimora (B)	
	Richiedente l'asilo	▲ Rifugiato con asilo -5 (B)	Rifugiato con asilo (C)
	Richiedente l'asilo	▲ Rifugiato con asilo -5 (B)	Rifugiato con asilo +5 (B)
	Richiedente l'asilo		▲ Rifugiato con asilo (C)
	Richiedente l'asilo	▲ Rifugiato ammesso provvisoriamente -7 (F)	Rifugiato ammesso provvisoriamente +7 (F)
	Richiedente l'asilo	▲ Persona ammessa provvisoriamente -7 (F)	Persona ammessa provvisoriamente +7 (F)
	Richiedente l'asilo	▲ Persona ammessa provvisoriamente -7 (F)	Permessi di dimora (B)
	Richiedente l'asilo		▲ Persona ammessa provvisoriamente +7 (F)
Entrata o presentazione della domanda di asilo	fino a 5 anni dalla presentazione della domanda d'asilo fino a 7 anni dall'entrata in Svizzera		
ASF	▲ Decisione definitiva		
SH-FlüStat			
SH-AsylStat			

4.4.11.9 Passaggio da un caso di consulenza ad un caso con assistenza finanziaria

Può verificarsi il caso in cui un dossier viene aperto come caso di consulenza e in un primo momento non viene erogato nessun aiuto finanziario. Questi casi non vanno rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale (vedi anche il capitolo 4.2.16). Se però dopo un determinato periodo viene comunque concesso l'aiuto finanziario, il dossier del caso di consulenza deve essere chiuso e si deve aprire un nuovo dossier a partire dal primo mese nel quale viene effettuato il primo versamento ordinario. Nel nuovo dossier occorre indicare la data del primo versamento percepito nell'ambito del nuovo dossier.

4.4.11.10 Iter da seguire per la presentazione annuale delle richieste di «Altre prestazioni sociali legate al bisogno»

In alcuni Cantoni la persona richiedente deve presentare ogni anno la richiesta per beneficiare di altre prestazioni sociali legate al bisogno (anticipo degli alimenti, assegni per genitori/di maternità o sussidi cantonali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI). Va ricordato che in questi Cantoni non viene aperto un nuovo dossier per ogni nuova richiesta, ma si prosegue con il dossier dell'anno precedente a condizione che non sia intervenuta un'interruzione dei versamenti per più di sei mesi. Qualora non venisse seguito questo iter, le analisi riporterebbero risultati sbagliati relativi al numero di nuovi beneficiari, di casi in corso e casi chiusi e anche relativi alla durata dell'assistenza.

4.4.11.11 Fusioni comunali

Essenzialmente, con fusione s'intende la totale cessazione dell'indipendenza comunale o dell'esistenza di uno o più Comuni. Le due forme di fusione comunale esistenti sono

- l'aggregazione, che forma un nuovo Comune;
- l'incorporazione di un Comune da parte di un altro, nel senso di un assorbimento.

In pratica, presso i servizi di rilevazione (ad es. Servizi sociali comunali o regionali) della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, in seguito a una fusione comunale si osservano due situazioni:

- **Situazione 1:** fusione di due o più Comuni che già prima venivano gestiti dallo stesso servizio di rilevazione.
- **Situazione 2:** fusione di due o più Comuni che venivano gestiti da servizi di rilevazione diversi.

Tali casi richiedono l'osservanza di determinati modi di procedere per rilevare i dati dell'aiuto sociale.

Situazione 1

Fusione di due o più Comuni che già prima venivano gestiti dallo stesso servizio di rilevazione. Se all'interno di uno stesso servizio di rilevazione due o più Comuni si fondono per formarne uno nuovo, va adottato il nome del nuovo Comune, per le seguenti variabili dei dossier di aiuto sociale del «vecchio» Comune:

- Variabile 1.01 «Numero di elaborazione del caso»: va adottato il codice di 4 caratteri del nuovo Comune.
- Variabile 2.06 «Domicilio civile NPA» e Variabile 2.07 «Domicilio civile Località/Comune»
- Variabile 3.01 «Domicilio assistenziale NPA» e Variabile 3.02 «Domicilio assistenziale Località/Comune»

Questi adeguamenti vanno applicati a tutti i dossier di aiuto sociale che al momento della fusione, conformemente alla regola dei 6 mesi (cfr. capitolo 4.4.5), non sono ancora chiusi.

Situazione 2

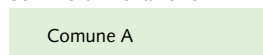
Fusione di due o più Comuni che venivano gestiti da servizi di rilevazione diversi.

Nella situazione 2 possono presentarsi principalmente due casi che richiedono modalità di adeguamento diverse dei dossier di aiuto sociale del/i Comune/i unificato/i. Il fattore che caratterizza questi due casi è il fatto che sia mantenuto o meno il servizio di rilevazione che originariamente assisteva i Comuni che si sono unificati. Ecco di seguito i due casi che potrebbero presentarsi:

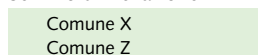
2.1 Fusione di due o più Comuni, che venivano gestiti da servizi di rilevazione diversi e che dopo la fusione sono gestiti da un unico servizio di rilevazione

Situazione prima della fusione:

Servizio di rilevazione 1

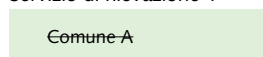


Servizio di rilevazione 2



Situazione dopo la fusione:

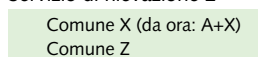
Servizio di rilevazione 1



Assorbimento
del Comune A da parte
del Comune X



Servizio di rilevazione 2



Il servizio di rilevazione 1 trasferisce tutti i dossier di aiuto sociale al servizio di rilevazione 2. I dossier di aiuto sociale del servizio di rilevazione 1 vengono importati nello strumento di rilevazione del servizio di rilevazione 2.

D'ora in poi il servizio di rilevazione 2 gestisce tutti i dossier di aiuto sociale del «vecchio» Comune A e adotta, per le seguenti variabili di questi dossier, il nome del nuovo Comune X:

- Variabile 1.01 «Numero di elaborazione del caso»: va adottato il codice di 4 caratteri del nuovo Comune
- Variabile 2.06 «Domicilio civile NPA» e Variabile 2.07 «Domicilio civile Località/Comune»
- Variabile 3.01 «Domicilio assistenziale NPA» e Variabile 3.02 «Domicilio assistenziale Località/Comune»

La Variabile 15.06 «Data del primo versamento» non viene adeguata.

2.2 Fusione di due o più Comuni che venivano gestiti da servizi di rilevazione diversi, che continuano ad esistere anche dopo la fusione

In questo caso uno o più Comuni gestiti da un servizio di rilevazione operano una fusione con uno o più Comuni gestiti da un altro servizio di rilevazione. I due servizi di rilevazione continuano ad esistere anche dopo la fusione. Tutti i dossier di aiuto sociale non ancora chiusi del/i «vecchio/i» Comune/i vanno chiusi conformemente alla regola dei 6 mesi e aperti nuovamente nel nuovo Comune.

Situazione prima della fusione:

Servizio di rilevazione 1

Comune C
Comune D
Comune E

Servizio di rilevazione 2

Comune M
Comune N

Situazione dopo la fusione:

Servizio di rilevazione 1

Comune C
Comune D
Comune E

Assorbimento
del Comune C da parte
del Comune M

Servizio di rilevazione 2

Comune M
(da ora M+C)
Comune N

Il servizio di rilevazione 1, conformemente alla regola dei 6 mesi, deve chiudere tutti i dossier del Comune C che non sono stati chiusi prima della fusione e registrare determinate indicazioni per le variabili seguenti:

- alla Variabile 16.02 «Data dell'ultimo versamento» va rilevata la data della cessazione della competenza (esempio: fusione il 1° gennaio 2015 data dell'ultimo versamento 31 dicembre 2014);
- alla Variabile 16.04 «Ragione principale per la sospensione della prestazione» va indicata la risposta «Dossier consegnato al Servizio sociale comunale o regionale o cambiamento della classe di prestazione»;
- la data indicata nella Variabile 16.05 «Dossier chiuso il» è di sei mesi posteriore alla data nella Variabile 16.02 «Data dell'ultimo versamento».

Il servizio di rilevazione 2 assume d'ora in poi tutti i dossier di aiuto sociale non ancora chiusi del «vecchio» Comune C e registra nelle variabili 1.02 «Data di apertura del dossier» e 15.06 «Data del primo versamento» la data al momento della fusione. Inoltre, nei dossier del vecchio Comune C, per le seguenti variabili va adottato il nome del nuovo Comune M:

- Variabile 1.01 «Numero di elaborazione del caso»: va adottato il codice di 4 caratteri del nuovo Comune
- Variabile 2.06 «Domicilio civile NPA» e Variabile 2.07 «Domicilio civile Località/Comune»
- Variabile 3.01 «Domicilio assistenziale NPA» e Variabile 3.02 «Domicilio assistenziale Località/Comune»

Osservazioni:

- per la procedura d'importazione i servizi di rilevazione che lavorano con SOSTAT possono rivolgersi alla corrispondente persona responsabile della rilevazione presso i Cantoni.
- I servizi di rilevazione che lavorano con altri sistemi di gestione dei casi sono pregati di rivolgersi ai propri fornitori.
- Un nuovo numero del Comune può essere richiesto alla persona responsabile della rilevazione presso il rispettivo Cantone.
- Se non fosse possibile trasferire i dossier di aiuto sociale dal servizio di rilevazione originale (ad es. per ragioni tecniche), i dossier del «vecchio» Comune vanno chiusi conformemente alla regola dei 6 mesi e riaperti nel nuovo Comune o nel nuovo servizio di rilevazione (cfr. il modo di procedere nel caso 2.2, descritto qui sopra).

4.5 Quali dossier devono essere presenti in una fornitura di dati?

Per ogni tipo di prestazione va rilevato ed esportato per l'UST un dossier separato.

Se per un caso è già stato aperto un dossier ma durante l'anno di rilevazione non è stato ancora effettuato un versamento, questo dossier non è (ancora) rilevante ai fini della statistica.

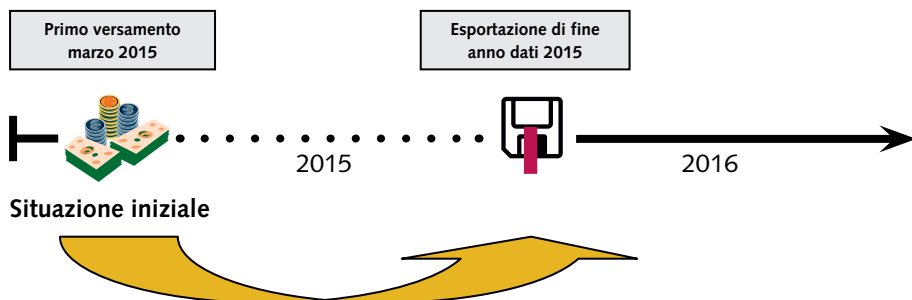
Esempio: Un dossier viene aperto a dicembre 2014 ma il primo versamento avviene a gennaio 2015. Il dossier non è dunque rilevante per l'anno di rilevazione 2014. Ciò vale anche se a gennaio 2015 le prestazioni sociali vengono versate retroattivamente anche per dicembre 2014. In ogni caso è determinante la data valuta del primo versamento:

Una fornitura di dati deve contenere i seguenti dati:

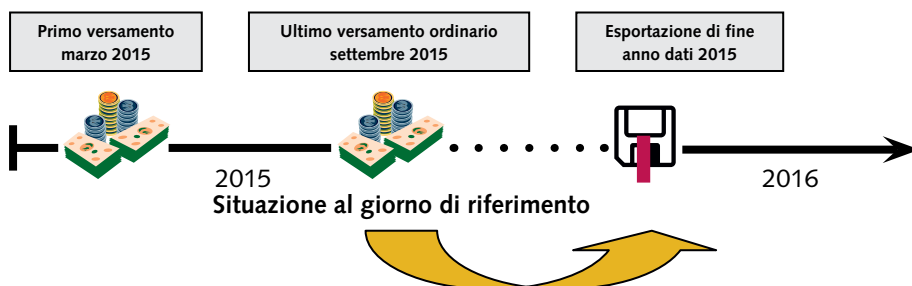
- Situazione iniziale (si veda il capitolo 4.4.3) per ogni dossier dell'aiuto sociale finanziario aperto nel corso dell'anno di rilevazione e il cui primo versamento ordinario sia stato effettuato nell'anno di rilevazione (per le prestazioni sociali legate al bisogno anteposte all'aiuto sociale la situazione iniziale non va rilevata);
- situazione al giorno di riferimento (si veda il capitolo 4.4.4) per ogni dossier per il quale è stato effettuato un versamento ordinario nell'anno di rilevazione;
- situazione al giorno di riferimento (si veda il capitolo 4.4.4) anche per ogni dossier in cui l'ultimo versamento ordinario è avvenuto fra luglio e dicembre dell'anno precedente (anno prima del periodo di rilevazione) e al quale viene assegnata una data di chiusura fra gennaio e giugno dell'anno di rilevazione, in base alla regola dei 6 mesi (si veda il capitolo 4.4.5).

Le tre situazioni sono illustrate nei seguenti schemi:

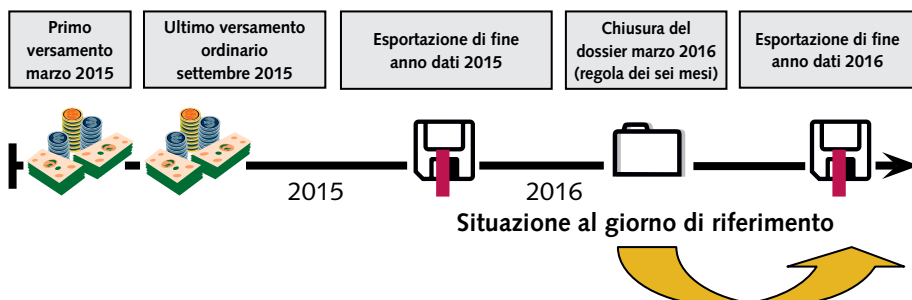
G4 Esempio di situazione iniziale per un dossier aperto durante il periodo di rilevazione e che presenta un primo versamento ordinario



G5 Esempio di situazione al giorno di riferimento per un dossier che ha ricevuto un versamento ordinario durante il periodo di rilevazione



G6 Esempio di situazione al giorno di riferimento per un dossier a cui è stato effettuato un ultimo versamento ordinario fra luglio e dicembre dell'anno precedente (chiusura del dossier)



5 Questionario

5.1 Premessa

Nella statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale è attribuita grande importanza alla comparabilità dei dati raccolti. Affinché i dati siano confrontabili è necessario che le informazioni vengano rilevate in modo standardizzato; tale obiettivo è raggiunto utilizzando un questionario uniforme.

La struttura, il contenuto e la portata del questionario sono stati definiti nel quadro del concetto di base della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale¹⁸ del 1997, in collaborazione con il gruppo di accompagnamento della statistica dell'aiuto sociale¹⁹ e rappresentanti degli uffici sociali cantonali e degli uffici di rilevamento comunali.

5.2 Variabili cardine e non cardine

Nel 2005 l'Ufficio federale di statistica ha istituito, in collaborazione con la Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali, un gruppo di lavoro al fine di riellaborare la forma originaria del questionario della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. Per il questionario dell'aiuto sociale finanziario è stato definito un set di variabili cardine, da rilevare nel quadro della statistica dei beneficiari. Esse sono state selezionate in base alla loro disponibilità nell'attività quotidiana degli uffici di rilevazione e in base alla loro possibilità d'impiego per fornire dati politico-sociali rilevanti. Esse consentono di produrre le tabelle standard che sono state definite in collaborazione con i Cantoni, e il calcolo di ulteriori analisi e indicatori.

¹⁸ Ufficio federale di statistica, Sezione Sicurezza sociale, principi di base: Statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale, Neuchâtel 1997.

¹⁹ Il «Gruppo di accompagnamento della statistica dell'aiuto sociale» è composto da rappresentanti degli Uffici federali, delle direzioni cantonali sanitarie e sociali, degli uffici sociali comunali e delle organizzazioni del settore sociale. Sulla base delle loro competenze tecniche questi prendono posizione sui concetti elaborati. Essi costituiscono inoltre il nesso con le istituzioni e organizzazioni sovra regionali.

Le **variabili cardine** devono essere quindi rilevate in tutta la Svizzera e inoltrate all'UST. Al capitolo 14 si trova una panoramica delle variabili da rilevare per ogni classe e tipo di prestazione.

Per la situazione al giorno di riferimento tutte le variabili cardine devono essere compilate. Per la situazione iniziale (si veda anche il capitolo 4.4.3) vanno compilate tutte le variabili cardine, ad eccezione delle seguenti:

- Var 15.08 Importo complessivo versato dall'inizio dell'anno
- Var 15.11–Var 15.22 Versamenti mensili
- Var 16.01 L'unità assistita (UA) ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre
- Var 16.02 Data dell'ultimo versamento
- Var 16.03 Importi di versamenti garantiti come sostegno temporaneo alle prestazioni principali
- Var 16.04 Ragione principale per la fine del versamento della prestazione
- Var 16.05 Dossier chiuso il

Le **variabili non cardine** possono essere rilevate se necessario dai servizi di rilevazione ed essere esportate all'UST. Fanno eccezione i quattro Cantoni seguenti: Appenzello Esterno, Ticino, Vallese e Zurigo. Questi Cantoni hanno deciso che sia le variabili cardine che quelle non cardine vanno compilate per ogni dossier e consegnate all'UST.

5.3 Struttura del questionario

Il questionario è suddiviso nelle seguenti otto categorie: Identificazione, Dati anagrafici, Situazione abitativa, Lavoro e formazione, Salute, Situazione finanziaria, Servizi coinvolti e Prestazione (di aiuto sociale).

Per ridurre il carico comportato dalla rilevazione dei dati e imporre ai servizi di rilevazione compiti quanto più simili alle loro attività quotidiane, l'UST ha creato diverse varianti del questionario per ogni classe di prestazione, di differente lunghezza. Ciò significa che non è necessario compilare l'intero questionario per tutti i tipi di prestazione. Le tabelle sotto riportate sintetizzano gli elementi sono rilevanti per ogni classe e i tipo di prestazione.

T4 Elementi del questionario per l'aiuto sociale finanziario finanziato da Cantoni e Comuni

Elemento del questionario	Tipo di prestazione			
	Caso regolare con o senza contratto d'inserimento	Anticipo AD	Versamento unico con budget	Versamento unico senza budget
1. Identificazione	sì	sì	sì (ridotto)	sì (ridotto)
2. Dati anagrafici				
a) persona richiedente	sì	sì	sì	sì
b) altri membri dell'unità assistita	sì	sì (ridotto)	sì (ridotto)	sì (ridotto)
c) altri membri dell'economia domestica	sì	sì	sì	sì
3. Situazione abitativa	sì	sì (ridotto)	sì (ridotto)	sì (ridotto)
4. Lavoro e formazione	sì	sì (ridotto)	sì (ridotto)	sì (ridotto)
5. Salute	sì	no	no	no
6. Situazione finanziaria	sì	sì	sì (ridotto)	no
7. Servizi coinvolti ²⁰	facoltativo	facoltativo	facoltativo	facoltativo
8. Prestazione di aiuto sociale	sì	sì	sì (ridotto)	sì (ridotto)

T5 Elementi del questionario per l'aiuto sociale finanziario ai rifugiati e ai richiedenti l'asilo

Elemento del questionario	Tipo di prestazione	
	Aiuto sociale finanziario ai rifugiati	Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo
1. Identificazione	sì (ridotto)	sì (ridotto)
2. Dati anagrafici		
a) persona richiedente	sì	sì
b) altri membri dell'unità assistita	sì	sì
c) altri membri dell'economia domestica	sì	sì
3. Situazione abitativa	sì (ridotto)	sì (ridotto)
4. Lavoro e formazione	sì (ridotto)	sì (ridotto)
5. Salute	sì (ridotto)	sì (ridotto)
6. Situazione finanziaria	sì (ridotto)	sì (ridotto)
7. Servizi coinvolti ²⁰	facoltativo	facoltativo
8. Prestazione di aiuto sociale	sì (ridotto)	sì (ridotto)

²⁰ In questo caso si tratta di un elemento del questionario composto unicamente da variabili non cardine (si veda in questo proposito il capitolo 5.2)

T 6 Elementi del questionario per le prestazioni sociali legate al bisogno anteposte all'aiuto sociale

Elemento del questionario	Tipo di prestazione			
	AssMat	AAL	SCS	SC ZH
1. Identificazione	sì	sì	sì	sì
2. Dati anagrafici				
a) persona richiedente	sì	sì	sì	sì
b) altri membri dell'unità assistita	sì	sì	sì	sì
3. Situazione abitativa	no	no	sì	sì
4. Lavoro e formazione	sì	sì	no	no
5. Situazione finanziaria	sì	sì	sì	sì
6. Prestazione				
a) persona richiedente	no	sì	no	no
b) altri membri dell'unità assistita	no	sì	no	no
c) unità assistita nel suo insieme	sì	no	sì	sì

6 Aiuto sociale finanziario (ASF)

6.1 Introduzione all'aiuto sociale finanziario

«Il sostegno sociale assicura l'esistenza alle persone che si trovano in stato di indigenza, ne favorisce l'indipendenza economica e personale e ne promuove l'integrazione sociale. La garanzia del minimo vitale e il sostegno alla persona sono garantiti esplicitamente dalla nuova Costituzione federale, in vigore dal 1° agosto 2000. (...) Il minimo sociale (contrariamente al minimo vitale) non deve soltanto garantire l'esistenza e la sopravvivenza del beneficiario, ma deve permettergli di partecipare alla vita sociale e lavorativa. Deve favorire il senso di responsabilità personale e la volontà di rimuovere attivamente le cause del proprio disagio socioeconomico.» (Direttive COSAS 12/2011, capitolo A.1–1)

Si tratta di un aiuto sociale finanziario finanziato dai Cantoni/Comuni. Se l'aiuto sociale viene finanziato dai Cantoni/Comuni o dalla Confederazione dipende dal permesso di dimora/dallo statuto di soggiorno del beneficiario dell'aiuto sociale. Per i seguenti statuti di soggiorno l'aiuto sociale finanziario è finanziato da Cantoni e Comuni:

- Nazionalità svizzera
- Permesso di dimora annuale (esclusi i rifugiati con asilo B)
- Permesso di domicilio (C) (inclusi i rifugiati con asilo C)
- Dimora temporanea (L)
- Rifugiati ammessi provvisoriamente (F) che soggiornano in Svizzera da più di sette anni (rifugiati ammessi provvisoriamente 7+ (F))
- Persone ammesse provvisoriamente (F) che soggiornano in Svizzera da più di sette anni (persone ammesse provvisoriamente 7+ (F) / (AP 7+))
- Rifugiati con asilo (B) per i quali sono trascorsi più di cinque anni dalla domanda di asilo (rifugiati con asilo 5+ (B))
- Nessun permesso o altri tipi di permesso (frontalieri (permesso G), persone bisognose di protezione (permesso S) e diplomatici (permesso Ci)).

Per scegliere il tipo di prestazione corretto è determinante lo statuto di soggiorno della persona richiedente. A tale proposito si veda anche la sezione 4.1.

Il diritto all'aiuto sociale finanziario spetta alle persone e alle famiglie che versano in condizioni finanziarie di bisogno, come per esempio le famiglie monoparentali il cui reddito totale non copre il fabbisogno esistenziale minimo, le persone in cerca di lavoro aventi esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, ecc. Per l'aiuto sociale si applica il principio della sussidiarietà secondo cui il sostegno interviene quando tutte le possibili fonti di reddito e il patrimonio esistenti sono state esaurite.

6.1.1 Definizione dell'unità assistita per l'ASF

Oltre ai casi di persone singole, costituiscono un'unità assistita (UA) tutte le persone imparentate che vivono nella stessa economia domestica: coppie sposate, coppie sposate con figli, genitore con figli. L'UST applica le direttive COSAS, secondo cui **un'unità assistita comprende i coniugi conviventi nella stessa economia domestica nonché i figli minorenni che vivono con uno o entrambi i genitori**. Fanno parte di una stessa unità assistita anche le persone con un diverso statuto o una diversa durata di soggiorno in Svizzera.

La delimitazione dell'UA risulta particolarmente difficile nel caso delle persone che vivono in comunità di abitazione o di vita di tipo familiare, ossia nel caso di *«partner o gruppi che convivono e si dividono le spese domestiche giornaliere quali l'abitazione, le telecomunicazioni, il vitto, la luce, ecc. Vivono quindi assieme, ma senza costituire una coppia sposata o una famiglia in senso stretto (per esempio: conviventi, fratelli e sorelle, colleghi, amici, ecc.)»* (Direttive COSAS, 12/2012, capitolo F.5–1).

In presenza di una convivenza stabile, nella prassi la coppia di conviventi viene spesso considerata come un'unica unità assistita. Secondo le direttive COSAS una convivenza è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o se i due partner abitano assieme ad un figlio nato dalla loro relazione. In determinati casi spetta all'autorità preposta all'intervento sociale definire con le proprie valutazioni se si tratta di una comunità abitativa di tipo familiare o meno.

L'UST ha inoltre definito le seguenti regole:

- Le persone collocate presso terzi sono da considerare come unità assistite individuali.
- Le persone che vivono in internato durante la settimana sono da considerare come unità assistita individuale e va quindi tenuto un dossier separato. Esempio: Una famiglia ha un figlio affetto da infermità che frequenta un internato, le cui spese di sostentamento sono coperte dall'aiuto sociale finanziario. In questo caso va tenuto un dossier unicamente per il bambino. Se la famiglia percepisce un ulteriore aiuto sociale finanziario, andrà tenuto un dossier separato. Per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale in questa situazione vanno quindi inviati due dossier.
- I figli economicamente indipendenti (se gestiscono una propria economia domestica o dispongono di un proprio budget) sono anch'essi da considerare in unità assistita separata. I giovani di età superiore ai 25 anni sono sempre da considerare unità assistite indipendenti, anche se non gestiscono ancora una propria economia domestica.
- Sono considerati unità assistita unica i coniugi che convivono, anche se vengono rifatturati in maniera differente (ad es. un coniuge come caso LAS e l'altro come straniero/a).
- È considerata unità assistita anche una famiglia i cui componenti vivono nella stessa abitazione e il marito/la moglie risiede in una casa per uomini/donne, ma tutti attingono da un unico budget comune.
- Nel caso di accompagnamento sociopedagogico alla famiglia, l'intera famiglia è considerata unità assistita, anche quando non beneficia di nessun aiuto sociale di tipo finanziario. In questo caso per unità assistita si intende: la persona richiedente (padre o madre), l'altro membro della coppia (padre/madre se presente) e i figli (anche se uno solo di essi riceve l'accompagnamento). Fanno dunque parte dell'unità assistita anche i familiari non accompagnati. Questo perché il calcolo del bisogno è basato sull'intera famiglia, sia per quel che riguarda le entrate che per le uscite.

6.1.2 Questionario ASF

Il questionario per l'aiuto sociale comprende i seguenti elementi:

- Identificazione
- Dati anagrafici
- Situazione abitativa
- Lavoro e formazione
- Salute
- Situazione finanziaria
- Servizi coinvolti
- Prestazione di aiuto sociale

Il capitolo 14 riporta una panoramica dell'intero questionario per l'aiuto sociale finanziario, finanziato dai Cantoni e dai Comuni.

6.2 Spiegazioni sulle variabili dell'aiuto sociale finanziario

Per garantire una maggiore scorrevolezza di questo opuscolo, inteso in primo luogo quale opera di riferimento per capire il contenuto e il metodo della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale, si è rinunciato alle spiegazioni dettagliate sulle singole variabili. Queste sono riportate nella versione integrale della guida per l'esecuzione della rilevazione della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. La versione integrale è disponibile in formato PDF sul sito Internet dell'Ufficio federale di statistica al seguente link www.sozialhilfestatistik.bfs.admin.ch.

7 Aiuto sociale finanziario ai rifugiati (SH-FlüStat)

7.1 Introduzione all'aiuto sociale finanziario ai rifugiati

«Il sostegno sociale assicura l'esistenza alle persone che si trovano in stato di indigenza, ne favorisce l'indipendenza economica e personale e ne promuove l'integrazione sociale. La garanzia del minimo vitale e il sostegno alla persona sono garantiti esplicitamente dalla nuova Costituzione federale, in vigore dal 1° agosto 2000. (...) Il minimo sociale (contrariamente al minimo vitale) non deve soltanto garantire l'esistenza e la sopravvivenza del beneficiario, ma deve permettergli di partecipare alla vita sociale e lavorativa. Deve favorire il senso di responsabilità personale e la volontà di rimuovere attivamente le cause del proprio disagio socio-economico.» (Direttive COSAS 12/2011, capitolo A.1–1)

L'erogazione dell'aiuto sociale ai rifugiati è di competenza dei Cantoni. La Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale nel settore dei rifugiati e dei richiedenti l'asilo sotto forma di somme forfetarie globali. L'aiuto sociale, quindi ad esempio l'ammontare del budget assistenziale, è calcolato secondo il diritto cantonale. Come disposto dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, questi ultimi hanno diritto alla parità di trattamento rispetto alla popolazione svizzera per quanto concerne l'aiuto sociale. Il diritto federale stabilisce inoltre che nell'erogare l'assistenza è necessario tenere conto della particolare condizione dei rifugiati: in particolare andrà favorita l'integrazione professionale e sociale. Se l'aiuto sociale viene finanziato dai Cantoni/Comuni o dalla Confederazione dipende dal permesso di dimora/dallo statuto di soggiorno del beneficiario dell'aiuto sociale.

Per i seguenti statuti di soggiorno l'aiuto sociale finanziario è finanziato dalla Confederazione tramite la somma forfettaria globale 2 (settore dei rifugiati)²¹:

- Rifugiati con asilo (B) e per i quali sono trascorsi meno di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (rifugiati con asilo 5- (B))
- Rifugiati ammessi provvisoriamente (F) e che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (rifugiati ammessi provvisoriamente 7- (F)).

²¹ Art. 88 cpv. 3 LAsi e Art. 24–27 OAsi 2.

Per scegliere la classe di prestazione corretta è determinante lo statuto di soggiorno della persona richiedente. A tale proposito si veda anche la sezione 4.1.

Il diritto all'aiuto sociale finanziario spetta alle persone e alle famiglie che versano in condizioni finanziarie di bisogno, come per esempio le famiglie monoparentali il cui reddito totale non copre il fabbisogno esistenziale minimo, le persone in cerca di lavoro aventi esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione o i rifugiati per i quali l'accesso a un'occupazione in Svizzera è impossibile o avviene con ritardo a causa delle loro condizioni personali (lingua, formazione ecc.). Per l'aiuto sociale si applica il principio della sussidiarietà secondo cui il sostegno interviene quando tutte le possibili fonti di reddito e il patrimonio esistente sono stati esauriti.

7.1.1 Definizione dell'unità assistita per l'aiuto sociale finanziario ai rifugiati (SH-FlüStat)

Oltre ai casi di persone singole, costituiscono un'unità assistita (UA) tutte le persone imparentate che vivono nella stessa economia domestica: coppie sposate, coppie sposate con figli, genitore con figli. L'UST applica le direttive COSAS, secondo cui **un'unità assistita comprende i coniugi conviventi nella stessa economia domestica nonché i figli minorenni che vivono con uno o entrambi i genitori**. Fanno parte di una stessa unità assistita anche le persone con un diverso statuto o una diversa durata di soggiorno in Svizzera.

La delimitazione dell'UA risulta particolarmente difficile nel caso delle persone che vivono in comunità di abitazione o di vita di tipo familiare, ossia nel caso di *«partner o gruppi che convivono e si dividono le spese domestiche giornaliere quali l'abitazione, le telecomunicazioni, il vitto, la luce, ecc. Vivono quindi assieme, ma senza costituire una coppia sposata o una famiglia in senso stretto (per esempio: conviventi, fratelli e sorelle, colleghi, amici, ecc.)»* (Direttive COSAS, 12/2012, capitolo F.5–1). In presenza di una convivenza stabile, nella prassi la coppia di conviventi viene spesso considerata come un'unica unità assistita. Secondo le direttive COSAS una convivenza è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o se i due partner abitano assieme ad un figlio nato dalla loro relazione. In determinati casi spetta all'autorità preposta all'intervento sociale definire con le proprie valutazioni se si tratta di una comunità abitativa di tipo familiare o meno.

L'UST ha inoltre definito le seguenti regole:

- Le persone collocate presso terzi sono da considerare come unità assistite individuali.
- Le persone che vivono in internato durante la settimana sono da considerare come unità assistita individuale e va quindi tenuto un dossier separato. Esempio: Una famiglia ha un figlio affetto da infermità che frequenta un internato, le cui spese di sostentamento sono coperte dall'aiuto sociale finanziario. In questo caso va tenuto un dossier unicamente per il bambino. Se la famiglia percepisce un ulteriore aiuto sociale finanziario, andrà tenuto un dossier separato. Per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale in questa situazione vanno quindi inviati due dossier.
- I figli economicamente indipendenti (se gestiscono una propria economia domestica o dispongono di un proprio budget) sono anch'essi da considerare in unità assistita separata. I giovani di età superiore ai 25 anni sono sempre da considerare unità assistite indipendenti, anche se non gestiscono ancora una propria economia domestica.
- Sono considerati unità assistita unica i coniugi che convivono, anche se vengono rifatturati in maniera differente (ad es. un coniuge come caso LAS e l'altro come straniero/a).
- È considerata unità assistita anche una famiglia i cui componenti vivono nella stessa abitazione e il marito/la moglie risiede in una casa per uomini/donne, ma tutti attingono da un unico budget comune.
- Nel caso di accompagnamento sociopedagogico alla famiglia, l'intera famiglia è considerata unità assistita, anche quando non beneficia di nessun aiuto sociale di tipo finanziario. In questo caso per unità assistita si intende: la persona richiedente (padre o madre), l'altro membro della coppia (padre/madre se presente) e i figli (anche se uno solo di essi riceve l'accompagnamento). Fanno dunque parte dell'unità assistita anche i familiari non accompagnati. Questo perché il calcolo del bisogno è basato sull'intera famiglia, sia per quel che riguarda le entrate che per le uscite.

7.1.2 Questionario SH-FlüStat

Il questionario per l'aiuto sociale finanziario ai rifugiati comprende i seguenti elementi:

- Identificazione
- Dati anagrafici
- Situazione abitativa
- Lavoro e formazione
- Salute
- Situazione finanziaria
- Servizi coinvolti
- Prestazione di aiuto sociale

Il capitolo 14 riporta una panoramica dell'intero questionario per l'aiuto sociale finanziario ai rifugiati.

7.2 Spiegazioni sulle variabili dell'aiuto sociale finanziario ai rifugiati

Per garantire una maggiore scorrevolezza di questo opuscolo, inteso in primo luogo quale opera di riferimento per capire il contenuto e il metodo della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale, si è rinunciato alle spiegazioni dettagliate sulle singole variabili. Queste sono riportate nella versione integrale della guida per l'esecuzione della rilevazione della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. La versione integrale è disponibile in formato PDF sul sito Internet dell'Ufficio federale di statistica al seguente link www.sozialhilfestatistik.bfs.admin.ch.

8 Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo (SH-AsylStat)

8.1 Introduzione all'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo

L'erogazione dell'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo e alle persone ammesse provvisoriamente è di competenza dei Cantoni. La Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale nel settore dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente che vivono in Svizzera da meno di 7 anni sotto forma di somme forfettarie globali. I richiedenti l'asilo sono sistemati in parte in alloggi collettivi e in parte, in particolare nel caso di famiglie, in appartamenti. Le altre forme di sostegno dovrebbero essere erogate in natura. Se ciò non dovesse essere possibile o opportuno, il sostegno può essere fornito sotto forma di denaro. La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per integrare le persone ammesse provvisoriamente.

Si tratta dell'aiuto sociale finanziario finanziato dalla Confederazione tramite la somma forfettaria globale 1. Se l'aiuto sociale viene finanziato dai Cantoni/Comuni o dalla Confederazione dipende dal permesso di dimora/dallo statuto di soggiorno del beneficiario dell'aiuto sociale.

Per le seguenti tipologie di statuti di soggiorno l'aiuto sociale finanziario è finanziato dalla Confederazione tramite la somma forfettaria globale ¹²²:

- Persone ammesse provvisoriamente (F) che soggiornano in Svizzera da meno di sette anni (persone ammesse provvisoriamente 7- (F) / (AP 7-)).
- Richiedenti l'asilo (N)

Per scegliere il tipo di prestazione corretto è determinante lo statuto di soggiorno della persona richiedente. A tale proposito si veda anche la sezione 4.1.

Il diritto all'aiuto sociale finanziario spetta alle persone e alle famiglie che versano in condizioni finanziarie di bisogno. Per l'aiuto sociale si applica il principio della sussidiarietà secondo cui il sostegno interviene quando tutte le possibili fonti di reddito e il patrimonio esistente sono stati esauriti.

²² Art. 88 cpv. 2 LAsi e art. 20–23 OAsi 2.

8.1.1 Definizione dell'unità assistita per l'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo (SH-AsylStat)

Oltre ai casi di persone singole, costituiscono un'unità assistita (UA) tutte le persone imparentate che vivono nella stessa economia domestica: coppie sposate, coppie sposate con figli, genitore con figli. **Un'unità assistita comprende i coniugi conviventi nella stessa economia domestica nonché i figli minorenni che vivono con uno o entrambi i genitori.** Fanno parte di una stessa unità assistita anche le persone con un diverso statuto o una diversa durata di soggiorno in Svizzera.

La delimitazione dell'UA risulta particolarmente difficile nel caso delle persone che vivono in comunità di abitazione o di vita di tipo familiare, ossia nel caso di partner o gruppi che convivono e si dividono le spese domestiche giornaliere quali l'abitazione, le telecomunicazioni, il vitto, la luce, ecc. Vivono quindi assieme, ma senza costituire una coppia sposata o una famiglia in senso stretto (per esempio: conviventi, fratelli e sorelle, colleghi, amici, richiedenti l'asilo che alloggiano insieme, ecc). In presenza di una convivenza stabile, nella prassi la coppia di conviventi viene spesso considerata come un'unica unità assistita. Nel caso di richiedenti l'asilo non imparentati, ma che vivono insieme in uno stesso alloggio, va tenuto un dossier per ogni persona. In determinati casi spetta all'autorità preposta all'intervento sociale definire con le proprie valutazioni se si tratta di una comunità abitativa di tipo familiare o meno.

L'UST ha inoltre definito le seguenti regole:

- Le persone collocate presso terzi sono da considerare come unità assistite individuali.
- Le persone che vivono in internato durante la settimana sono da considerare come unità assistita individuale e va quindi tenuto un dossier separato. Esempio: Una famiglia ha un figlio affetto da infermità che frequenta un internato, le cui spese di sostentamento sono coperte dall'aiuto sociale finanziario. In questo caso va tenuto un dossier unicamente per il bambino. Se la famiglia percepisce un ulteriore aiuto sociale finanziario, andrà tenuto un dossier separato. Per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale in questa situazione vanno quindi inviati due dossier.

- I figli economicamente indipendenti (se gestiscono una propria economia domestica o dispongono di un proprio budget) sono anch'essi da considerare in unità assistita separata. I giovani di età superiore ai 25 anni sono sempre da considerare unità assistite indipendenti, anche se non gestiscono ancora una propria economia domestica.
- Sono considerati unità assistita unica i coniugi che convivono, anche se vengono rifatturati in maniera differente (ad es. un coniuge come caso LAS e l'altro come straniero/a).
- È considerata unità assistita anche una famiglia i cui componenti vivono nella stessa abitazione e il marito/la moglie risiede in una casa per uomini/donne, ma tutti attingono da un unico budget comune.
- Nel caso di accompagnamento sociopedagogico alla famiglia, l'intera famiglia è considerata unità assistita, anche quando non beneficia di nessun aiuto sociale di tipo finanziario. In questo caso per unità assistita si intende: la persona richiedente (padre o madre), l'altro membro della coppia (padre/madre se presente) e i figli (anche se uno solo di essi riceve l'accompagnamento). Fanno dunque parte dell'unità assistita anche i familiari non accompagnati. Questo perché il calcolo del bisogno è basato sull'intera famiglia, sia per quel che riguarda le entrate che per le uscite.
- Nel settore dei richiedenti l'asilo i membri di un'unità assistita possiedono generalmente lo stesso numero N (numero di dossier SIMIC). Tuttavia può anche capitare che persone con un diverso numero N facciano parte della stessa unità assistita (ad es. se un figlio ha, eccezionalmente, un numero N diverso) o che persone con lo stesso numero N della persona richiedente rientrino in un'altra unità assistita (ad es. un figlio che vive con una coppia di conviventi e ha un budget di sostegno separato) o che non ricevano affatto un sostegno (ad es. figli economicamente indipendenti).

8.1.2 Questionario SH-AylStat

Il questionario per l'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo comprende i seguenti elementi:

- Identificazione
- Dati anagrafici
- Situazione abitativa
- Lavoro e formazione
- Salute
- Situazione finanziaria
- Servizi coinvolti
- Prestazione di aiuto sociale

Il capitolo 14 riporta una panoramica dell'intero questionario per l'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo.

8.2 Spiegazioni sulle variabili dell'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo

Per garantire una maggiore scorrevolezza di questo opuscolo, inteso in primo luogo quale opera di riferimento per capire il contenuto e il metodo della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale, si è rinunciato alle spiegazioni dettagliate sulle singole variabili. Queste sono riportate nella versione integrale della guida per l'esecuzione della rilevazione della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. La versione integrale è disponibile in formato PDF sul sito Internet dell'Ufficio federale di statistica al seguente link www.sozialhilfestatistik.bfs.admin.ch.

9 Anticipo degli alimenti (AAL)

9.1 Introduzione all'anticipo degli alimenti

Premessa

L'anticipo degli alimenti (Aal) rientra nell'assistenza in materia di alimenti, che comprende anche l'aiuto all'incasso degli alimenti e gli aiuti transitori erogati nel corso delle procedure di accertamento della paternità. A seconda della legislazione cantonale, l'anticipo degli alimenti può essere richiesto solo per i contributi di mantenimento spettanti ai figli o anche per quelli spettanti ai coniugi separati o divorziati.

Nell'ambito della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale devono essere rilevati tutti i casi per i quali è stato erogato un anticipo di natura pecuniaria. Sono considerati anticipi degli alimenti anche gli aiuti transitori erogati nel corso delle procedure di accertamento della paternità e di decisione in materia di alimenti.

Alimenti per i coniugi separati o divorziati

Ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale deve essere rilevato anche l'anticipo degli alimenti per i coniugi separati o divorziati, ove previsto dalla legislazione cantonale. Se però la persona beneficiaria (il cui ex coniuge vive in Svizzera), risiede all'estero la prestazione non va rilevata anche se i costi sono a carico del Cantone. In linea di principio, per la statistica sono prese in considerazione solo le persone residenti in Svizzera.

Curatela

Se, in caso di curatela, sia il padre che la madre sono tenuti a versare contributi di mantenimento, devono essere aperti due dossier (uno per il padre con il figlio/i figli e uno per la madre con il figlio/i figli). Nella maggior parte dei casi, infatti, le obbligazioni alimentari dei due genitori prevedono importi e durate diverse.

Cantoni nei quali l'anticipo degli alimenti non è legato al bisogno

Vi sono Cantoni nei quali l'Aal non è legato al bisogno. In questo caso in linea di principio la prestazione non soddisfa il criterio della prestazione legata al bisogno ai fini dell'inclusione nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale (si veda la sezione 2.4). Per ragioni di raffrontabilità (l'Aal esiste come prestazione in tutti i 26 Cantoni) e dal momento che l'Aal viene considerato in tutti i Cantoni anche ai fini del calcolo dell'indicatore di povertà necessario per definire la perequazione degli oneri sociodemografici nel quadro della NPC (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), la prestazione viene comunque rilevata in tutti i Cantoni su base individuale. Poiché nei Cantoni in cui l'Aal non è legato al bisogno non sono disponibili dati sul reddito dell'unità assistita, si rinuncia a queste variabili. Il questionario non contiene quindi la sezione «Situazione finanziaria» (Variabili da 35.002 a 35.115 e da 12.20 a 12.24).

Casi da non rilevare

L'incasso degli alimenti e i casi in cui l'anticipo non viene erogato dai Comuni come prestazione propria, ma viene versato tramite le prestazioni complementari non vanno rilevati ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

Termine dell'aiuto

Come procedere se l'aiuto termina a metà mese? In questo caso il mese di riferimento è il mese nel quale è stato effettuato l'ultimo versamento ordinario (l'ultimo mese «intero»).

Se uno dei membri lascia l'unità assistita (ad es. perché non riceve più alcun versamento o perché fonda una propria unità assistita – raggiungimento della maggiore età, minorenne collocato in un istituto o presso una famiglia affidataria) i dati che lo riguardano devono essere aggiornati di conseguenza (in particolare la data dell'ultimo versamento). La persona in questione può però essere cancellata dal dossier solo nel periodo di rilevazione successivo. Ovviamente se si tratta dell'unica persona assistita del dossier (persona richiedente) non va cancellata. Il dossier nel suo insieme va invece chiuso quando sono trascorsi sei mesi dall'ultimo anticipo degli alimenti versato all'ultima persona nel dossier che ne ha ancora beneficiato.

9.1.1 Definizione dell'unità assistita in materia Aal

L'unità assistita (UA), (detta anche unità economica) è costituita dalle persone menzionate quali beneficiarie dell'obbligazione alimentare e alle quali il contributo di mantenimento viene effettivamente anticipato. Se si tratta di minori, allora il genitore responsabile della loro educazione vivente nella stessa economia domestica rientra nell'unità assistita quale persona richiedente. Le persone che vivono nella stessa economia domestica ma che non rientrano nell'obbligazione alimentare non sono da considerare nell'unità assistita.

Indicazioni generali

La persona richiedente corrisponde di norma alla persona che ha la custodia dei figli (= genitore cui è affidata l'educazione dell'avente diritto e che vive nella medesima economia domestica). Ciò vale per tutti i Cantoni a prescindere dal fatto che la persona in questione riceva a sua volta un anticipo o meno. Le persone che vivono nella stessa economia domestica ma cui non è affidata l'educazione e che non ricevono anticipi (ad esempio i nonni o i fratelli che non ricevono anticipi) non devono essere menzionate nel dossier.

Nei seguenti tre casi non deve però figurare quale richiedente la persona che ha la custodia dei figli, ma l'avente diritto:

- quando l'avente diritto è maggiorenne. Quando la persona raggiunge la maggiore età, va aperto un nuovo dossier, anche se figura già in un dossier di anticipo degli alimenti insieme al genitore cui è affidata l'educazione. Il bambino andrà cancellato dal dossier del genitore che esercita l'autorità parentale solo l'anno seguente. Esempio: madre e due bambini che ricevono entrambi l'anticipo sugli alimenti dallo stesso padre. A ottobre 2016 uno dei figli diventa maggiorenne. Per la madre e il figlio minorenni si continua a gestire il dossier esistente, mentre per il figlio maggiorenne ne viene aperto uno nuovo a partire da ottobre 2016. Il ragazzo figurerà nel dossier della madre e del fratello fino a settembre 2016 (data dell'ultimo versamento) e deve quindi essere inoltrato alla statistica (per l'anno di rilevazione 2016) anche in questo dossier. All'inizio del 2017, dopo che sono stati inoltrati i dati per il periodo di rilevazione 2016, il figlio diventato maggiorenne viene cancellato dal dossier. Se l'unità assistita è composta dalla madre e da un solo figlio, questo dossier va chiuso rispettando la regola dei 6 mesi (a meno che la madre non percepisca anche un anticipo

degli alimenti per i coniugi separati o divorziati, nel cui caso il dossier della madre continuerebbe a esistere) e ne va aperto uno nuovo riferito al figlio maggiorenne. Per ogni nuovo dossier, inoltre, alla data del primo versamento dovrà essere rilevato il primo versamento nell'ambito del nuovo dossier.

- quando i figli vivono in un istituto o in una famiglia affidataria (in tal caso devono essere gestiti come unità assistita a sé stante)
- quando la madre/il padre conserva l'autorità parentale, ma si vede ritirare la custodia di un figlio minore, a favore dei nonni presso i quali il figlio vive.

Casi particolari

Anche se le entrate di un nuovo partner (coniuge) o, per i figli maggiorenni, le entrate della persona che esercita l'autorità parentale (madre/padre) o dei fratelli hanno effetto sul calcolo dei contributi Aal a favore del figlio che riceve l'anticipo, queste persone non rientrano comunque nell'unità assistita. In questi casi ci si limita ad indicare le entrate sotto la Variabile 35.020 «Altri redditi».

Se sono anticipati alimenti per i coniugi separati o divorziati, tutte le persone nei confronti delle quali una persona ha l'obbligo di mantenimento devono figurare nello stesso dossier. Gli aventi diritto il cui mantenimento è disciplinato da un altro contratto formano, da soli o con la persona cui è affidata la loro educazione, un'unità assistita a sé stante. Dei bambini che vivono insieme e che sono figli di partner diversi (genitore debitore) non fanno quindi parte della stessa unità assistita anche se, in tal modo, la persona cui è affidata la loro educazione figura in due o più dossier.

9.1.2 Questionario Aal

Il questionario per l'anticipo degli alimenti include i seguenti elementi:

- Identificazione
- Dati anagrafici
- Lavoro e formazione
- Situazione finanziaria (fatta eccezione per i Cantoni in cui l'Aal non è legato al bisogno)
- Prestazione

Rispetto al questionario di base sull'aiuto sociale finanziario vi sono tre differenze sostanziali:

1. La situazione finanziaria (entrate) viene registrata solo per l'unità assistita nel suo insieme e non singolarmente per ogni persona.
2. La prestazione erogata va indicata per ogni persona e non per l'unità assistita nel suo insieme.
3. Diversi elementi del questionario contengono un numero ridotto di domande.

Per una panoramica dell'intero questionario per l'anticipo degli alimenti si rinvia al capitolo 14.

9.2 Spiegazioni sulle variabili dell'anticipo degli alimenti

Per garantire una maggiore scorrevolezza di questo opuscolo, inteso in primo luogo quale opera di riferimento per capire il contenuto e il metodo della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale, si è rinunciato alle spiegazioni dettagliate sulle singole variabili. Queste sono riportate nella versione integrale della guida per l'esecuzione della rilevazione della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. La versione integrale è disponibile in formato PDF sul sito Internet dell'Ufficio federale di statistica al seguente link www.sozialhilfestatistik.bfs.admin.ch.

10 Assegni per genitori e di maternità (AssMat)

10.1 Introduzione agli assegni per genitori e di maternità

Gli assegni per genitori e di maternità servono a coprire il fabbisogno vitale di genitori e figli che si trovano in condizioni economiche difficili nei primi anni di vita dei bambini. Non sono previsti da tutte le legislazioni cantonali e la loro denominazione varia da un Cantone all'altro (p. es. Assegno di prima infanzia nel Cantone Ticino). Si tratta di prestazioni che, per tutta la loro durata, dovrebbero consentire alla madre (o alla persona cui è affidata l'educazione) di occuparsi dei figli senza venirsene a trovare in difficoltà economiche. Analogamente all'aiuto sociale finanziario, il diritto alla prestazione è calcolato mensilmente e l'importo versato corrisponde al disavanzo economico dell'unità assistita. Gli assegni per genitori e di maternità sono limitati nel tempo e solo in casi eccezionali sono concessi con effetto retroattivo.

Nell'ambito della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale devono essere rilevati tutti i casi nei quali sono stati versati degli assegni per genitori e di maternità in forma di prestazioni pecuniarie. Vanno rilevati anche gli aiuti transitori erogati nel corso delle procedure di accertamento del diritto alle indennità giornaliere previste dalla legge federale sull'assicurazione per la maternità.

10.1.1 Definizione dell'unità assistita in materia di assegni per genitori e di maternità

L'unità assistita (UA), detta anche unità economica, è costituita dalle persone prese in considerazione per determinare l'ammontare della prestazione e il cui sostentamento dipende del tutto o in parte da tale prestazione.

All'unità assistita appartengono quindi coloro che beneficiano direttamente degli assegni per genitori e di maternità. Ciò significa, in concreto, che vi fanno parte i genitori conviventi o soli e i loro figli.

10.1.2 Questionario AssMat

Il questionario per gli assegni per genitori e di maternità include i seguenti elementi:

- Identificazione
- Dati anagrafici
- Lavoro e formazione
- Situazione finanziaria
- Prestazione

Rispetto al questionario di base sull'aiuto sociale finanziario vi sono due differenze sostanziali:

1. La situazione finanziaria (entrate) viene registrata solo per l'unità assistita nel suo insieme e non singolarmente per ogni persona.
2. Diversi elementi del questionario contengono un numero ridotto di domande.

Per una panoramica dell'intero questionario per gli assegni per genitori e di maternità si rinvia la sezione 14.

10.2 Spiegazioni sulle variabili degli assegni per genitori e di maternità

Per garantire una maggiore scorrevolezza di questo opuscolo, inteso in primo luogo quale opera di riferimento per capire il contenuto e il metodo della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale, si è rinunciato alle spiegazioni dettagliate sulle singole variabili. Queste sono riportate nella versione integrale della guida per l'esecuzione della rilevazione della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. La versione integrale è disponibile in formato PDF sul sito Internet dell'Ufficio federale di statistica al seguente link www.sozialhilfestatistik.bfs.admin.ch.

11 Sussidi cantionali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI (SCS)

11.1 Introduzione ai sussidi cantionali supplementari (SCS) alle prestazioni complementari all'AVS/AI

I sussidi cantionali supplementari (SCS) alle prestazioni complementari (PC) all'AVS/AI vengono versati a persone che vivono a casa e/o a quelle che vivono in un istituto, a seconda del Cantone. Non sono disciplinati a livello federale e pertanto non esistono in tutti i Cantoni. Queste prestazioni sono conosciute sotto varie denominazioni: prestazioni per beneficiari di PC all'AVS/AI conformemente alla legislazione cantonale, PC straordinarie oppure PC cantionali. Queste vengono versate quando, nonostante vengano percepite prestazioni complementari ordinarie, il fabbisogno vitale non è garantito. I termini di attesa relativamente lunghi e il fatto che tali prestazioni siano collegate alla riscossione di una rendita AVS/AI ne ostacolano la percezione.

Per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, devono essere registrati tutti i casi che percepiscono prestazioni pecuniarie. Fanno eccezione i casi per i quali vengono presi a carico esclusivamente i premi dell'assicurazione malattie (parzialmente o integralmente).

Nel quadro della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, per quanto concerne la classe di prestazione dei sussidi cantionali, sono stati definiti i tre seguenti tipi di prestazione (si vedano anche Var 1.00 «Tipo di prestazione» e il capitolo 4.1 relativo alle classi e ai tipi di prestazione):

- «Sussidi cantionali alla rendita di vecchiaia»
- «Sussidi cantionali alla rendita d'invalidità»
- «Sussidi cantionali alla rendita per superstiti»

11.1.1 Definizione dell'unità assistita per i SCS

L'unità assistita (UA) (o unità economica) comprende tutte le persone considerate per il calcolo delle prestazioni e il cui sostentamento dipende, in parte o completamente, da tali prestazioni.

Non fanno parte della stessa unità assistita le coppie in cui uno dei coniugi vive a casa e l'altro in un istituto e che beneficiano di prestazioni, poiché il calcolo del fabbisogno va effettuato separatamente. In questo caso, va consegnato un dossier per ogni calcolo del fabbisogno. Inoltre, va consegnato un dossier per ognuno dei due coniugi anche per le coppie di coniugi che vivono in istituto, nel caso in cui viene effettuato un calcolo del fabbisogno separato.

11.1.2 Questionario SCS

Il questionario per i sussidi cantonali supplementari alle PC all'AVS/AI comprende i seguenti elementi

- Identificazione
- Dati anagrafici
- Situazione abitativa
- Situazione finanziaria
- Prestazione

Va sottolineato che, rispetto al questionario dell'aiuto sociale finanziario, vi sono due differenze importanti:

1. la situazione finanziaria (entrate) viene registrata solo per l'unità assistita nel suo insieme e non singolarmente per ogni persona;
2. Diversi elementi del questionario contengono un numero ridotto di domande.

Per una panoramica dell'intero questionario per i sussidi cantonali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI si veda il capitolo 14.

11.2 Spiegazioni sulle variabili dei sussidi cantionali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI

Per garantire una maggiore scorrevolezza di questo opuscolo, inteso in primo luogo quale opera di riferimento per capire il contenuto e il metodo della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale, si è rinunciato alle spiegazioni dettagliate sulle singole variabili. Queste sono riportate nella versione integrale della guida per l'esecuzione della rilevazione della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. La versione integrale è disponibile in formato PDF sul sito Internet dell'Ufficio federale di statistica al seguente link www.sozialhilfestatistik.bfs.admin.ch.

12 Sussidi complementari all'AVS/AI nel cantone di Zurigo (SC ZH)

12.1 Introduzione ai sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo

Premessa

Per i sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo esiste un questionario a sé stante, poiché in questo Cantone sono gli stessi uffici ad erogare le prestazioni complementari all'AVS/AI, i sussidi cantonali e – se disponibili – i sussidi comunali. Questo consente di rilevare contemporaneamente le tre prestazioni.

I sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo vengono erogati alle persone che vivono a casa o in un istituto.

Per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, devono essere registrati tutti i casi che percepiscono prestazioni pecuniarie. Fanno eccezione i casi per i quali vengono presi a carico esclusivamente i premi dell'assicurazione malattie (parzialmente o integralmente).

Definizione del mese di riferimento

Come per tutte le altre prestazioni sociali rilevate nell'ambito della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, i dati riportati sul questionario devono riferirsi al mese di riferimento. **Il mese di riferimento è il mese dell'anno di rilevazione in cui è stato effettuato l'ultimo versamento ordinario di prestazioni rilevanti per la statistica.** Nel caso dei SC ZH, il versamento di prestazioni si riferisce a prestazioni complementari e/o sussidi cantonali e/o sussidi comunali.

12.1.1 Definizione dell'unità assistita per i SC ZH

L'unità assistita (UA) (o unità economica) comprende tutte le persone considerate per il calcolo delle prestazioni e il cui sostentamento dipende, in parte o completamente, da tali prestazioni.

Non fanno parte della stessa unità assistita le coppie di cui uno dei coniugi vive a casa e l'altro in un istituto e che beneficiano di prestazioni, poiché il calcolo del fabbisogno va effettuato separatamente. In questo caso, va consegnato un dossier per ogni calcolo del fabbisogno. Inoltre, va consegnato un dossier per ognuno dei due coniugi anche per le coppie di coniugi che vivono in istituto, nel caso in cui viene effettuato un calcolo del fabbisogno separato.

12.1.2 Questionario SC ZH

Il questionario per i sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo comprende i seguenti elementi:

- Identificazione
- Dati anagrafici
- Situazione abitativa
- Situazione finanziaria
- Prestazione

Va sottolineato che, rispetto al questionario di base dell'aiuto sociale finanziario, vi sono due differenze importanti:

1. La situazione finanziaria (entrate) viene registrata solo per l'unità assistita nel suo insieme e non singolarmente per ogni persona;
2. Diversi elementi del questionario contengono un numero ridotto di domande.

Per una panoramica dell'intero questionario per i sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo si veda il capitolo 14.

12.2 Spiegazioni sulle variabili dei sussidi complementari all'AVS/AI nel cantone di Zurigo (SC ZH)

Per garantire una maggiore scorrevolezza di questo opuscolo, inteso in primo luogo quale opera di riferimento per capire il contenuto e il metodo della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale, si è rinunciato alle spiegazioni dettagliate sulle singole variabili. Queste sono riportate nella versione integrale della guida per l'esecuzione della rilevazione della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. La versione integrale è disponibile in formato PDF sul sito Internet dell'Ufficio federale di statistica al seguente link www.sozialhilfestatistik.bfs.admin.ch.

13 Contatti

13.1 Persone responsabili della rilevazione

Ogni Cantone è assegnato a una determinata (persona responsabile della rilevazione cantonale) incaricata dall'UST di assistere i servizi di rilevazione e di eseguire la rilevazione dei dati nel rispettivo Cantone.

In caso di domande sul contenuto o domande generali sull'esecuzione della rilevazione dei dati si prega di contattare le persone seguenti:



**Persona responsabile della rilevazione
per il Cantone di Zurigo
e per la Svizzera orientale**

Joël Kirchhofer
Ufficio di statistica Cantone Zurigo
Schöntalstrasse 5
8090 Zurigo

social@statistik.ji.zh.ch

Tel: 043 259 75 40

Fax: 043 259 75 99



**Persona responsabile per la statistica
San Gallo**

Esther Gerber
Dipartimento dell'economia politica
Davidstrasse 35
9001 San Gallo

ffs.shs@sg.ch

Tel: 058 229 21 90

Fax: 058 229 39 88



LUSTAT Statistica Lucerna

Nathalie Portmann e Lukas Imfeld
Burgerstrasse 22
Postfach 3768
6002 Lucerna

social.zentralschweiz@lustat.ch

Tel: 041 228 45 70

Fax: 041 210 77 32





**Persona responsabile della rilevazione
per il Cantone Argovia**

Christoph Altherr e Stefan Burtolf
Statistica Argovia
Bleichemattstrasse 4
5000 Aarau

social@ag.ch

Tel: 062 835 13 13

Fax: 062 835 13 10



**Persona responsabile della rilevazione
per il Cantone Berna**

Sandra Schwander
Ufficio federale di statistica
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel

social.bern@bfs.admin.ch

Tél: 058 467 23 83

Fax: 058 463 68 60



**Persona responsabile della rilevazione
per il Cantone Basilea**

Annegret Bieri
Ufficio federale di statistica
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel

social.basel@bfs.admin.ch

Tel: 058 463 64 42

Fax: 058 463 68 60



**Persona responsabile della rilevazione
per i Cantoni Friburgo e Vallese**

Corinne Pfeuti
Ufficio federale di statistica
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel

social.fribourg@bfs.admin.ch

Tel: 058 463 63 17

Fax: 058 463 68 60



**Persona responsabile della rilevazione
per i Cantoni Ginevra e Ticino**

Nicole Chenaux Bieri
Ufficio federale di statistica
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel

social.neuchatel@bfs.admin.ch

Tel: 058 463 64 41

Fax: 058 463 68 60



**Persona responsabile della rilevazione
per i Cantoni Vaud e Giura**

Antoinette Donini
Ufficio federale di statistica
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel

social.vaud@bfs.admin.ch

Tel: 058 463 65 53

Fax: 058 463 68 60

13.2 Hotline per SOSTAT e PlausEx

L'Ufficio federale di statistica mette a disposizione dei servizi di rilevazione che lavorano con un sistema di gestione dei casi il modulo **PlausEx**. Questo modulo permette di plausibilizzare ed esportare i dati. L'UST ha inoltre sviluppato **SOSTAT**. Si tratta di un programma per la rilevazione dei dossier, messo a disposizione gratuitamente.

In caso di domande o **problemi tecnici** con questi due prodotti si può contattare la hotline ai seguenti numeri di telefono o indirizzi e-mail:



Hotline PlausEx e SOSTAT

Martin Ruf

Orari di apertura:

Lunedì–venerdì

09:00–12:00

social@bfs.admin.ch

Tel: 058 463 66 03

Fax: 058 463 68 60

www.plausex.bfs.admin.ch

www.sostat.bfs.admin.ch

14 Questionario per ogni classe e tipo di prestazione

In questo capitolo figurano i questionari per ogni tipo di prestazione. Essi consentono di ottenere una rapida ed efficace panoramica sulle variabili da rilevare per ogni prestazione.

14.1 Questionario sull'aiuto sociale finanziario (ASF)

La seguente lista fornisce una panoramica del questionario utilizzato per l'aiuto sociale finanziario, sovvenzionato dai Cantoni e dai Comuni.

Per la classe di prestazione dell'aiuto sociale finanziario vi sono 5 tipi di prestazioni (caso regolare senza o con contratto di riferimento, versamento unico con o senza budget, anticipo AD). **A seconda del tipo di prestazione va compilato l'intero questionario o solo un questionario ridotto.** Si applicano le seguenti regole:

- **Caso regolare senza contratto d'inserimento: tipo di prestazione codice 1**
Va compilato tutto il questionario
- **Caso regolare con contratto d'inserimento: tipo di prestazione codice 2**
Va compilato tutto il questionario
- **Versamento unico con budget: tipo di prestazione codice 3**
Va compilato un questionario ridotto.
- **Versamento unico senza budget: tipo di prestazione codice 4**
Va compilato un questionario ridotto.
- **Anticipo AD: tipo di prestazione codice 5**
Va compilato un questionario ridotto.

Inoltre, le **variabili evidenziate con un colore** indicano le variabili cardine (variabili la cui compilazione è obbligatoria; cfr. capitolo 5.2). Le variabili in bianco sono variabili non cardine. Esse possono essere rilevate se necessario dai servizi di rilevazione ed esportate all'UST. Fanno eccezione i seguenti quattro Cantoni: Appenzello

Esterno, Ticino, Vallese e Zurigo. Questi Cantoni hanno deciso che sia le variabili cardine che quelle non cardine del questionario debbano essere rilevate per ogni dossier e fornite all'UST.

T7 Panoramica delle variabili dell'aiuto sociale finanziario

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
I.	Identificazione		
1	Tipo di prestazione		1, 2, 3, 4, 5
1.01	Numero di elaborazione del caso		1, 2, 3, 4, 5
1.02	Data di apertura del dossier		1, 2, 3, 4, 5
1.03	Numero d'identificazione della persona richiedente (numero AVS)	N. AVS	1, 2, 3, 4, 5
1.05	Numero d'assicurato della persona richiedente (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	1, 2, 3, 4, 5
2.01	Cognome		1, 2, 3, 4, 5
2.02	Nome		1, 2, 3, 4, 5
2.03	Cognome precedente		1, 2, 3, 4, 5
2.04	Via		1, 2, 3, 4, 5
2.05	Numero		1, 2, 3, 4, 5
2.06	Domicilio civile: NPA		1, 2, 3, 4, 5
2.07	Domicilio civile: Località/Comune		1, 2, 3, 4, 5
3.01	Domicilio assistenziale: NPA		1, 2, 3, 4, 5
3.02	Domicilio assistenziale: Località/Comune		1, 2, 3, 4, 5
3.03	Luogo di soggiorno: NPA		1, 2, 3, 4, 5
3.04	Luogo di soggiorno: Località/comune		1, 2, 3, 4, 5
3.05	Luogo d'origine o cittadinanza straniera	Luogo d'origine	1, 2, 3, 4, 5
3.06	Residente nel comune da (anno)		1, 2, 3, 4, 5
3.07	Residente nel comune da (giorno e mese)		1, 2, 3, 4, 5
3.08	Arrivo nel comune da (Comune)		1, 2, 3, 4, 5
3.09	Arrivo nel comune da (Paese)		1, 2, 3, 4, 5
3.1	Residente nel Cantone da (anno)		1, 2, 3, 4, 5
3.11	Residente nel Cantone da (giorno e mese)		1, 2, 3, 4, 5
3.12	Arrivo nel Cantone da		1, 2, 3, 4, 5

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
II.	Dati anagrafici		
	Persona richiedente:		
4.01	Data di nascita		1, 2, 5, 7, 8
4.02	Sesso		1, 2, 3, 4, 5
4.03	Stato civile		1, 2, 3, 4, 5
4.04	Nazionalità		1, 2, 3, 4, 5
4.05	Statuto di soggiorno		1, 2, 3, 4, 5
4.06	In Svizzera dal	In CH dal	1, 2
4.07	Vive solo/a nell'economia domestica	Vive solo/a nell'ED	1, 2, 3, 4, 5
4.08	Persone nella stessa economia domestica	Persone ED	1, 2, 3, 4, 5
4.09	Persone che compongono l'unità assistita	Persone UA	1, 2, 3, 4, 5
p= [1.–9.] Altri membri dell'unità assistita:			
5.p.01	Relazione con la persona richiedente	Relazione pers. richiedente	1, 2, 3, 4, 5
5.p.02	Sesso		1, 2, 3, 4, 5
5.p.03	Anno di nascita		1, 2, 3, 4, 5
5.p.04	Stato civile		1, 2
5.p.05	Nazionalità		1, 2
5.p.06	Statuto di soggiorno		1, 2
5.p.07	In Svizzera dal	In CH dal	1, 2
5.p.08	Numero d'assicurato (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	1, 2, 3, 4, 5
<i>Solo per persone di età superiore ai 14 anni:</i>			
5.p.09	Formazione più elevata conclusa		1, 2
5.p.101	1. Situazione occupazionale		1, 2
5.p.102	2. Situazione occupazionale		1, 2
5.p.103	3. Situazione occupazionale		1, 2
5.p.104	4. Situazione occupazionale		1, 2
5.p.11	Grado d'occupazione		1, 2
i= [1.–9.] Altri membri dell'economia domestica (al di fuori dell'unità assistita):			
5.i.1	Relazione con la persona richiedente	Relazione pers. richiedente	1, 2, 3, 4, 5
5.i.2	Assistenza separata (dossier proprio)	Assistenza separata	1, 2, 3, 4, 5
5.i.3	Numero d'identificazione del membro dell'economia domestica (numero AVS)	N. AVS	1, 2, 3, 4, 5
5.i.4	Numero d'assicurato del membro dell'economia domestica (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	1, 2, 3, 4, 5

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
III.	Situazione abitativa		
6.01	Situazione abitativa		1, 2, 3, 4, 5
6.02	Grandezza dell'abitazione		1, 2, 3, 4, 5
6.03	Spese d'affitto per l'intera abitazione		1, 2
6.04	Spese d'affitto, in proporzione		1, 2
IV.	Lavoro e formazione		
	Persona richiedente:		
	<i>Solo per persone di età superiore ai 14 anni:</i>		
7.011	1. Situazione occupazionale		1, 2, 3, 4, 5
7.012	2. Situazione occupazionale		1, 2, 3, 4, 5
7.013	3. Situazione occupazionale		1, 2, 3, 4, 5
7.014	4. Situazione occupazionale		1, 2, 3, 4, 5
	<i>Se occupato/a:</i>		
7.021	Durata normale del lavoro a settimana		1, 2
7.022	Durata del lavoro irregolare?		1, 2
7.03	Grado d'occupazione		1, 2, 3, 4, 5
7.04	Ragione principale per il lavoro a tempo parziale		1, 2
7.05	Ulteriore ragione per il lavoro a tempo parziale		1, 2
	<i>Se disoccupato/a:</i>		
7.06	Data d'iscrizione alla disoccupazione		1, 2
7.07	Persona avente esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione		1, 2
7.08	Diritto all'indennità di disoccupazione esaurito da		1, 2
7.09	Professione appresa		1, 2
7.10	Ultima o attuale attività professionale	Attività professionale	1, 2, 3, 4, 5
7.11	Ramo		1, 2
7.12	Negli ultimi tre anni, quante volte è stato/a disoccupato/a	Quante volte disoccupato negli ultimi 3 anni	1, 2
7.13	Formazione più elevata conclusa		1, 2, 3, 4, 5
7.14	Formazione interrotta prima del completamento	Formazione interrotta	1, 2
7.15	Ultima formazione interrotta		1, 2

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
V.	Salute		
	Persona richiedente:		
8.01	Provvedimenti d'integrazione AI		1, 2
	Tutti i membri dell'economia domestica:		
8.02	Persone bisognose di cure nell'economia domestica	Persone bisognose di cure nell'ED	1, 2
8.03	Cure o assistenza fornita da		1, 2
	Assicurazione malattia della persona richiedente:		
9.01	Assicurazione malattie: assicurazione di base	AM: assicurazione di base	1, 2
9.02	Assicurazione malattie: assicurazione complementare	AM: assicurazione complementare	1, 2
9.04	Nome della cassa malati		1, 2
	Premi dell'assicurazione malattia dell'intera UA:		
9.05	Premi della cassa malati dell'unità assistita	Premi della cassa malati (UA)	1, 2
9.061	Sussidio per i premi della cassa malati (RIP) dell'UA	RIP UA	1, 2
9.062	Sussidio per i premi della cassa malati (RIP) dell'UA (importo)	RIP UA (importo)	1, 2
VI.	Situazione finanziaria		
	Entrate della persona richiedente:		
	Reddito da lavoro		
10.011	Reddito da lavoro (netto)		1, 2, 3, 5
10.012	Reddito da lavoro (netto) (importo)		1, 2, 3, 5
	Prestazioni da assicurazioni sociali e indennità giornaliere		
10.021	Assicurazione contro la disoccupazione		1, 2, 3, 5
10.022	Assicurazione contro la disoccupazione (importo)		1, 2, 3, 5
10.031	Rendita di vecchiaia		1, 2, 3, 5
10.032	Rendita di vecchiaia (importo)		1, 2, 3, 5
10.041	Rendita vedovile/rendita per orfani		1, 2, 3, 5
10.042	Rendita vedovile/rendita per orfani (importo)		1, 2, 3, 5
10.051	Rendita LPP		1, 2, 3, 5
10.052	Rendita LPP (importo)		1, 2, 3, 5
10.061	Assegno per grandi invalidi		1, 2, 3, 5

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
10.062	Assegno per grandi invalidi (importo)		1, 2, 3, 5
10.063	Grado di grande invalidità		1, 2, 3, 5
10.071	Rendita AI		1, 2, 3, 5
10.072	Rendita AI (importo)		1, 2, 3, 5
10.073	Grado di invalidità		1, 2, 3, 5
10.081	Rendita SUVA		1, 2, 3, 5
10.082	Rendita SUVA (importo)		1, 2, 3, 5
10.091	Indennità giornaliera da assicurazione malattia	Ind. giorn. AMal	1, 2, 3, 5
10.092	Indennità giornaliera da assicurazione malattia (importo)	Ind. giorn. AMal (importo)	1, 2, 3, 5
10.101	Indennità giornaliera AI		1, 2, 3, 5
10.102	Indennità giornaliera AI (importo)		1, 2, 3, 5
10.111	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni		1, 2, 3, 5
10.112	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni (importo)		1, 2, 3, 5
10.121	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/ indennità giornaliere)	Altre prest. soc.	1, 2, 3, 5
10.122	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/ indennità giornaliere (importo)	Altre prest. soc.. (importo)	1, 2, 3, 5
Altre entrate			
10.131	Contributi di mantenimento		1, 2, 3, 5
10.132	Contributi di mantenimento (importo)		1, 2, 3, 5
10.141	Anticipo degli alimenti	AAL	1, 2, 3, 5
10.142	Anticipo degli alimenti (importo)	AAL (importo)	1, 2, 3, 5
Supplementi d'integrazione della persona richiedente:			
10.20	Applicazione delle direttive COSAS 2005	Applic. COSAS 2005	1, 2, 3, 5
10.211	Supplemento d'integrazione minimo (SIM) (nel mese di riferimento)	SIM	1, 2, 3, 5
10.212	Supplemento d'integrazione minimo (SIM) (nel mese di riferimento) (importo)	SIM (importo)	1, 2, 3, 5
10.213	Misura relativa al SIM		1, 2, 3, 5
10.221	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento)	SI	1, 2, 3, 5
10.222	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento) (importo)	SI (importo)	1, 2, 3, 5

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
10.223	Misura relativa al supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI)		1, 2, 3, 5
10.231	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento)	Quota non computata	1, 2, 3, 5
10.232	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento) (importo)	Quota non computata (importo)	1, 2, 3, 5
10.30	Altri membri dell'UA beneficiano di reddito da lavoro, prestazioni da assicurazioni sociali o contributi di mantenimento?	Entrate altri membri UA	1, 2, 3, 5
p=[1.–9.] Entrate degli altri membri dell'unità assistita:			
	Reddito da lavoro		
11.p.011	Reddito da lavoro (netto)		1, 2, 3, 5
11.p.012	Reddito da lavoro (netto) (importo)		1, 2, 3, 5
	Prestazioni da assicurazioni sociali e indennità giornaliere		
11.p.021	Assicurazione contro la disoccupazione		1, 2, 3, 5
11.p.022	Assicurazione contro la disoccupazione (importo)		1, 2, 3, 5
11.p.031	Rendita di vecchiaia		1, 2, 3, 5
11.p.032	Rendita di vecchiaia (importo)		1, 2, 3, 5
11.p.041	Rendita vedovile/rendita per orfani		1, 2, 3, 5
11.p.042	Rendita vedovile/rendita per orfani (importo)		1, 2, 3, 5
11.p.051	Rendita LPP		1, 2, 3, 5
11.p.052	Rendita LPP (importo)		1, 2, 3, 5
11.p.061	Assegno per grandi invalidi		1, 2, 3, 5
11.p.062	Assegno per grandi invalidi (importo)		1, 2, 3, 5
11.p.063	Grado di grande invalidità		1, 2, 3, 5
11.p.071	Rendita AI		1, 2, 3, 5
11.p.072	Rendita AI (importo)		1, 2, 3, 5
11.p.073	Grado di invalidità		1, 2, 3, 5
11.p.081	Rendita SUVA		1, 2, 3, 5
11.p.082	Rendita SUVA (importo)		1, 2, 3, 5
11.p.091	Indennità giornaliera da assicurazione malattia	Ind. giorn. AMal	1, 2, 3, 5
11.p.092	Indennità giornaliera da assicurazione malattia (importo)	Ind. giorn. AMal (importo)	1, 2, 3, 5
11.p.101	Indennità giornaliera AI		1, 2, 3, 5
11.p.102	Indennità giornaliera AI (importo)		1, 2, 3, 5

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
11.p.111	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni		1, 2, 3, 5
11.p.112	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni (importo)		1, 2, 3, 5
11.p.121	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/ indennità giornaliere)	Altre prest. soc.	1, 2, 3, 5
11.p.122	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/indennità giornaliere) (importo)	Altre prest. soc. (importo)	1, 2, 3, 5
	Altre entrate		
11.p.131	Contributi di mantenimento		1, 2, 3, 5
11.p.132	Contributi di mantenimento (importo)		1, 2, 3, 5
	Supplementi d'integrazione degli altri membri dell'unità assistita:		
11.p.211	Supplemento d'integrazione minimo SIM (nel mese di riferimento)	SIM	1, 2, 3, 5
11.p.212	Supplemento d'integrazione minimo SIM (nel mese di riferimento (importo)	SIM (importo)	1, 2, 3, 5
11.p.213	Misura relativa al SIM		1, 2, 3, 5
11.p.221	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento)	SI	1, 2, 3, 5
11.p.222	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento) (importo)	SI (importo)	1, 2, 3, 5
11.p.223	Misura relativa al supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI)		1, 2, 3, 5
11.p.231	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento)	Quota non computata	1, 2, 3, 5
11.p.232	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento) (importo)	Quota non computata (importo)	1, 2, 3, 5
	Patrimonio e entrate supplementari dell'unità assistita:		
12.01	Somma patrimoniale concessa a libera disposizione		1, 2
12.02	Reddito patrimoniale (importo)		1, 2
12.03	Averi cassa pensioni (2° pilastro)	Averi CP	1, 2
12.04	Abitazione di proprietà		1, 2
12.051	Assegni per i figli (se non compresi nel salario)	Assegni per i figli	1, 2, 3, 5
12.052	Assegni per i figli (se non compresi nel salario) (importo)	Assegni per i figli (importo)	1, 2, 3, 5

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
Prestazioni legate al bisogno dell'unità assistita:			
12.061	Aiuto ai disoccupati		1, 2, 3, 5
12.062	Aiuto ai disoccupati (importo)		1, 2, 3, 5
12.071	Prestazioni complementari all'AVS/AI	PC all'AVS/AI	1, 2, 3, 5
12.072	Prestazioni complementari all'AVS/AI (importo)	PC all'AVS/AI (importo)	1, 2, 3, 5
12.081	Sovvenzioni per l'alloggio		1, 2, 3, 5
12.082	Sovvenzioni per l'alloggio (importo)		1, 2, 3, 5
12.091	Assegni per genitori/di maternità		1, 2, 3, 5
12.092	Assegni per genitori/di maternità (importo)		1, 2, 3, 5
12.101	Indennità per l'educazione		1, 2, 3, 5
12.102	Indennità per l'educazione (importo)		1, 2, 3, 5
12.121	Borse di studio		1, 2, 3, 5
12.122	Borse di studio (importo)		1, 2, 3, 5
12.131	Sussidi cantionali		1, 2, 3, 5
12.132	Sussidi cantionali (importo)		1, 2, 3, 5
12.141	Altre prestazioni legate al bisogno	Altre prest. legate al bisogno	1, 2, 3, 5
12.142	Altre prestazioni legate al bisogno (importo)	Altre prest. legate al bisogno (importo)	1, 2, 3, 5
Altre entrate dell'unità assistita:			
12.151	Indennizzo per la conduzione dell'economia domestica	Indennizzo ED	1, 2, 3, 5
12.152	Indennizzo per la conduzione dell'economia domestica (importo)	Indennizzo ED. (importo)	1, 2, 3, 5
12.161	Contributi dei parenti		1, 2, 3, 5
12.162	Contributi dei parenti (importo)		1, 2, 3, 5
Onere finanziario dell'unità assistita:			
13.011	Ulteriori premi assicurativi	Ulteriori premi	1, 2
13.012	Ulteriori premi assicurativi (importo)	Ulteriori premi (importo)	1, 2
13.021	Oneri dovuti a debiti, incl. debiti fiscali (stima)	Oneri dovuti a debiti	1, 2
13.022	Oneri dovuti a debiti, incl. debiti fiscali (stima) (importo)	Oneri dovuti a debiti (importo)	1, 2
13.03	Pignoramento del reddito		1, 2
13.041	Contributo di mantenimento al coniuge o ai figli	Contributo di mantenimento	1, 2
13.042	Contributo di mantenimento al coniuge o ai figli (importo)	Contributo di mantenimento (importo)	1, 2

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
VII.	Servizi coinvolti		
	Finanze:		
14.16	Consulenza in materia di budget		1, 2, 3, 4, 5
14.15	Consulenza in materia di debiti		1, 2, 3, 4, 5
14.14	Prestazioni materiali (fondi ecc.)		1, 2, 3, 4, 5
	Lavoro:		
14.19	Orientamento professionale		1, 2, 3, 4, 5
14.20	Misure di perfezionamento		1, 2, 3, 4, 5
14.25	Provvedimento di occupazione URC		1, 2, 3, 4, 5
14.26	Provvedimento di occupazione Comune/ Cantone		1, 2, 3, 4, 5
	Famiglia:		
14.10	Consulenza matrimoniale		1, 2, 3, 4, 5
14.11	Consulenza familiare		1, 2, 3, 4, 5
14.17	Custodia di bambini		1, 2, 3, 4, 5
14.02	Magistratura dei minorenni		1, 2, 3, 4, 5
14.03	Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani		1, 2, 3, 4, 5
14.09	Servizio di sostegno e accompagnamento educativo		1, 2, 3, 4, 5
	Salute:		
14.21	Consulenza medica		1, 2, 3, 4, 5
14.05	Assistenza e cura a domicilio		1, 2, 3, 4, 5
14.24	Consulenza psichiatrica/psicologica		1, 2, 3, 4, 5
14.22	Consulenza in materia di alcol		1, 2, 3, 4, 5
14.23	Consulenza in materia di droga		1, 2, 3, 4, 5
	Abitazione:		
14.06	Servizio dell'abitazione		1, 2, 3, 4, 5
14.07	Collocamento in appartamenti protetti		1, 2, 3, 4, 5
	Aspetti sociali/varia:		
14.08	Consulenza sociale da un servizio esterno		1, 2, 3, 4, 5
14.04	Assistenza riabilitativa/assistenza dopo la scarcerazione		1, 2, 3, 4, 5
14.01	Ufficio delle tutele		1, 2, 3, 4, 5
14.18	Consulenza alle vittime		1, 2, 3, 4, 5
14.13	Consulenza giuridica		1, 2, 3, 4, 5

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
14.12	Consulenza agli stranieri Altri servizi:		1, 2, 3, 4, 5
14.27	Altre istituzioni coinvolte		1, 2, 3, 4, 5
14.28	Altre istituzioni coinvolte Attività di collocamento in una struttura stazionaria:		1, 2, 3, 4, 5
14.29	Collocamento della persona richiedente	Collocamento pers. richiedente	1, 2
14.30	Collocamento di un membro dell'unità assistita (UA)	Collocamento membro UA	1, 2
14.31	Collocamento di un membro dell'economia domestica	Collocamento membro ED	1, 2
VIII.	Prestazione di aiuto sociale		
	Richiesta:		
15.01	Richiesta		1, 2, 3, 4, 5
15.02	Assistenza precedente		1, 2, 3, 4, 5
15.03	Durata dell'ultima assistenza	Durata ultima assistenza	1, 2
	Fabbisogno lordo nel mese di riferimento:		
15.04	Fabbisogno lordo dell'unità assistita Aiuto sociale materiale di base	Fabbisogno lordo UA	1, 2, 3, 5
15.0401	Forfait per il mantenimento I		1, 2, 3, 5
15.0402	Supplemento relativo al forfait per il mantenimento I		1, 2, 3, 5
15.0403	Forfait per il mantenimento II		1, 2, 3, 5
15.0413	Forfait per il mantenimento		1, 2, 3, 5
15.0414	Deduzione della sanzione		1, 2, 3, 5
15.0404	Spese d'affitto/alloggio conteggiate	Spese d'affitto	1, 2, 3, 5
15.0405	Spese di base per la salute Prestazioni specifiche	Spese per la salute	1, 2, 3, 5
15.0406	Spese generali dovute all'esercizio di un'attività lucrativa (forfait)	Spese attiv. lucrativa	1, 2, 3, 5
15.0407	Spese supplementari dovute all'esercizio di un'attività lucrativa		1, 2, 3, 5
15.0418	Spese effettive dovute all'esercizio di un'attività lavorativa		1, 2, 3, 5
15.0408	Spese per la custodia di bambini		1, 2, 3, 5
15.0409	Scuola e prima formazione		1, 2, 3, 5
15.0410	Spese per terapie, soggiorni in cliniche o istituti		1, 2, 3, 5

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
15.0411	Spese forfetarie per persone in strutture stazionarie («paghetta»)	Forfait pers. in strutture stazionarie	1, 2, 3, 5
15.0412	Ulteriori prestazioni		1, 2, 3, 5
	Supplementi d'integrazione		
15.0415	Totale dei supplementi d'integrazione minimi (SIM)	Totale SIM	1, 2, 3, 5
15.0416	Totale dei supplementi d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI)	Totale SI	1, 2, 3, 5
15.0417	Totale delle quote non computate sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia)	Totale quote non computate	1, 2, 3, 5
	Prestazione effettiva:		
15.051	Fabbisogno netto calcolato		1, 2, 3, 5
15.052	Prestazione assegnata		1, 2, 3, 5
15.06	Data del primo versamento		1, 2, 3, 4, 5
15.08	Importo complessivo versato dall'inizio dell'anno	Importo complessivo versato	1, 2, 3, 4, 5
	Versamenti mensili		
15.11	Gennaio		1, 2, 3, 4, 5
15.12	Febbraio		1, 2, 3, 4, 5
15.13	Marzo		1, 2, 3, 4, 5
15.14	Aprile		1, 2, 3, 4, 5
15.15	Maggio		1, 2, 3, 4, 5
15.16	Giugno		1, 2, 3, 4, 5
15.17	Luglio		1, 2, 3, 4, 5
15.18	Agosto		1, 2, 3, 4, 5
15.19	Settembre		1, 2, 3, 4, 5
15.20	Ottobre		1, 2, 3, 4, 5
15.21	Novembre		1, 2, 3, 4, 5
15.22	Dicembre		1, 2, 3, 4, 5
16.01	L'unità assistita (UA) ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre	Versamento in dicembre (UA)	1, 2, 3, 4, 5
16.02	Data dell'ultimo versamento		1, 2, 3, 4, 5
16.03	Importi di versamenti garantiti come sostegno temporaneo alle prestazioni principali	Importi sostegno temporaneo	1, 2, 3, 4, 5
	<i>Solo se l'ultimo versamento ordinario risale a 6 mesi prima:</i>		
16.04	Ragione principale per la fine del versamento della prestazione	Ragione per la fine della prestazione	1, 2, 3, 4, 5
16.05	Dossier chiuso il		1, 2, 3, 4, 5

14.2 Questionario sull'aiuto sociale finanziario a rifugiati (SH-FlüStat)

La seguente lista fornisce una panoramica del questionario utilizzato per l'aiuto sociale finanziario ai rifugiati, sovvenzionato dalla Confederazione.

Le **variabili evidenziate con un colore** indicano le variabili cardine (variabili la cui compilazione è obbligatoria; cfr. capitolo 5.2). Le variabili in bianco sono variabili non cardine. Esse possono essere rilevate dai servizi di rilevazione ed esportate all'UST se necessario. Fanno eccezione i seguenti quattro Cantoni: Appenzello Esterno, Ticino, Vallese e Zurigo. Questi Cantoni hanno deciso che sia le variabili cardine che quelle non cardine del questionario debbano essere rilevate e fornite all'UST per ogni dossier.

T 8 Panoramica delle variabili dell'aiuto sociale finanziario ai rifugiati

Numéro de variable	Nom de variable	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Code types de prestation
I.	Identificazione		
1.00	Tipo di prestazione		40
1.01	Numero di elaborazione del caso		40
1.02	Data di apertura del dossier		40
1.05	Numero d'assicurato della persona richiedente (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	40
2.01	Cognome		40
2.02	Nome		40
2.03	Cognome precedente		40
2.06	Domicilio civile: NPA		40
2.07	Domicilio civile: Località/Comune		40
II.	Dati anagrafici		
	Persona richiedente:		
4.01	Data di nascita		40
4.02	Sesso		40
4.03	Stato civile		40
4.04	Nazionalità		40
4.05	Statuto di soggiorno		40
4.06	In Svizzera dal	In CH dal	40
4.07	Vive solo/a nell'economia domestica	Vive solo/a nell'ED	40
4.08	Persone nella stessa economia domestica	Persone ED	40
4.09	Persone che compongono l'unità assistita	Persone UA	40

Numéro de variable	Nom de variable	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Code types de prestation
--------------------	-----------------	--	--------------------------

p= [1.–9.] Altri membri dell'unità assistita:

5.p.01	Relazione con la persona richiedente	Relazione pers. richiedente	40
5.p.02	Sesso		40
5.p.03	Anno di nascita		40
5.p.04	Stato civile		40
5.p.05	Nazionalità		40
5.p.06	Statuto di soggiorno		40
5.p.07	In Svizzera dal	In CH dal	40
5.p.08	Numero d'assicurato (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	40

Solo per persone di età superiore ai 14 anni:

5.p.09	Formazione più elevata conclusa		40
5.p.101	1. Situazione occupazionale		40
5.p.102	2. Situazione occupazionale		40
5.p.103	3. Situazione occupazionale		40
5.p.104	4. Situazione occupazionale		40
5.p.11	Grado d'occupazione		40

i= [1.–9.] Altri membri dell'economia domestica (al di fuori dell'unità assistita):

5.i.1	Relazione con la persona richiedente	Relazione pers. richiedente	40
5.i.2	Assistenza separata (dossier proprio)	Assistenza separata	40
5.i.4	Numero d'assicurato del membro dell'economia domestica (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	40

III.	Situazione abitativa		
6.01	Situazione abitativa		40

IV.	Lavoro e formazione		
------------	----------------------------	--	--

Persona richiedente:

Solo per persone di età superiore ai 14 anni:

7.011	1. Situazione occupazionale		40
7.012	2. Situazione occupazionale		40
7.013	3. Situazione occupazionale		40
7.014	4. Situazione occupazionale		40

Se occupato/a:

7.03	Grado d'occupazione		40
------	---------------------	--	----

Se in cerca di lavoro:

7.06	Data d'iscrizione alla disoccupazione		40
------	---------------------------------------	--	----

Numéro de variable	Nom de variable	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Code types de prestation
7.09	Professione appresa		40
7.10	Ultima o attuale attività professionale	Attività professionale	40
7.11	Ramo		40
7.13	Formazione più elevata conclusa		40

V.	Salute
-----------	---------------

Persona richiedente:

8.01	Provvedimenti d'integrazione AI		40
------	---------------------------------	--	----

Premi dell'assicurazione malattia dell'intera UA:

9.05	Premi della cassa malati dell'unità assistita	Premi della cassa malati (UA)	40
9.061	Sussidio per i premi della cassa malati (RIP) dell'UA	RIP UA	40
9.062	Sussidio per i premi della cassa malati (RIP) dell'UA (importo)	RIP UA (importo)	40

VI.	Situazione finanziaria
------------	-------------------------------

Entrate della persona richiedente:

Reddito da lavoro

10.011	Reddito da lavoro (netto)		40
10.012	Reddito da lavoro (netto) (importo)		40

Prestazioni da assicurazioni sociali e indennità giornaliere

10.021	Assicurazione contro la disoccupazione		40
10.022	Assicurazione contro la disoccupazione (importo)		40
10.031	Rendita di vecchiaia		40
10.032	Rendita di vecchiaia (importo)		40
10.041	Rendita vedovile/rendita per orfani		40
10.042	Rendita vedovile/rendita per orfani (importo)		40
10.051	Rendita LPP		40
10.052	Rendita LPP (importo)		40
10.061	Assegno per grandi invalidi		40
10.062	Assegno per grandi invalidi (importo)		40
10.063	Grado di grande invalidità		40
10.071	Rendita AI		40
10.072	Rendita AI (importo)		40

Numéro de variable	Nom de variable	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Code types de prestation
10.073	Grado di invalidità		40
10.081	Rendita SUVA		40
10.082	Rendita SUVA (importo)		40
10.091	Indennità giornaliera da assicurazione malattia	Ind. giorn. AMal	40
10.092	Indennità giornaliera da assicurazione malattia (importo)	Ind. giorn. AMal (importo)	40
10.101	Indennità giornaliera AI		40
10.102	Indennità giornaliera AI (importo)		40
10.111	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni		40
10.112	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni (importo)		40
10.121	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/ indennità giornaliere)	Altre prest. soc.	40
10.122	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/ indennità giornaliere (importo)	Altre prest. soc. (importo)	40
	Altre entrate		
10.131	Contributi di mantenimento		40
10.132	Contributi di mantenimento (importo)		40
10.141	Anticipo degli alimenti	AAL	40
10.142	Anticipo degli alimenti (importo)	AAL (importo)	40
	Supplementi d'integrazione della persona richiedente:		
10.20	Applicazione delle direttive COSAS 2005	Applic. COSAS 2005	40
10.211	Supplemento d'integrazione minimo (SIM) (nel mese di riferimento)	SIM	40
10.212	Supplemento d'integrazione minimo (SIM) (nel mese di riferimento) (importo)	SIM (importo)	40
10.213	Misura relativa al SIM		40
10.221	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento)	SI	40
10.222	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento) (importo)	SI (importo)	40
10.223	Misura relativa al supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI)		40
10.231	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento)	Quota non computata	40

Numéro de variable	Nom de variable	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Code types de prestation
10.232	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento) (importo)	Quota non computata (importo)	40
10.30	Altri membri dell'UA beneficiano di reddito da lavoro, prestazioni da assicurazioni sociali o contributi di mantenimento?	Entrate altri membri UA	40
p= [1.-9.] Entrate degli altri membri dell'unità assistita:			
	Reddito da lavoro		
11.p.011	Reddito da lavoro (netto)		40
11.p.012	Reddito da lavoro (netto) (importo)		40
	Prestazioni da assicurazioni sociali e indennità giornaliera		
11.p.021	Assicurazione contro la disoccupazione		40
11.p.022	Assicurazione contro la disoccupazione (importo)		40
11.p.031	Rendita di vecchiaia		40
11.p.032	Rendita di vecchiaia (importo)		40
11.p.041	Rendita vedovile/rendita per orfani		40
11.p.042	Rendita vedovile/rendita per orfani (importo)		40
11.p.051	Rendita LPP		40
11.p.052	Rendita LPP (importo)		40
11.p.061	Assegno per grandi invalidi		40
11.p.062	Assegno per grandi invalidi (importo)		40
11.p.063	Grado di grande invalidità		40
11.p.071	Rendita AI		40
11.p.072	Rendita AI (importo)		40
11.p.073	Grado di invalidità		40
11.p.081	Rendita SUVA		40
11.p.082	Rendita SUVA (importo)		40
11.p.091	Indennità giornaliera da assicurazione malattia	Ind. giorn. AMal	40
11.p.092	Indennità giornaliera da assicurazione malattia (importo)	Ind. giorn. AMal (importo)	40
11.p.101	Indennità giornaliera AI		40
11.p.102	Indennità giornaliera AI (importo)		40
11.p.111	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni		40
11.p.112	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni (importo)		40

Numéro de variable	Nom de variable	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Code types de prestation
11.p.121	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/ indennità giornaliere)	Altre prest. soc.	40
11.p.122	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/indennità giornaliere) (importo)	Altre prest. soc. (importo)	40
	Altre entrate		
11.p.131	Contributi di mantenimento		40
11.p.132	Contributi di mantenimento (importo)		40
	Supplementi d'integrazione degli altri membri dell'unità assistita:		
11.p.211	Supplemento d'integrazione minimo SIM (nel mese di riferimento)	SIM	40
11.p.212	Supplemento d'integrazione minimo SIM (nel mese di riferimento) (importo)	SIM (importo)	40
11.p.213	Misura relativa al SIM		40
11.p.221	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento)	SI	40
11.p.222	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento) (importo)	SI (importo)	40
11.p.223	Misura relativa al supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI)		40
11.p.231	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento)	Quota non computata	40
11.p.232	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento) (importo)	Quota non computata (importo)	40
	Patrimonio ed entrate supplementari dell'unità assistita:		
12.02	Reddito patrimoniale (importo)		40
12.051	Assegni per i figli (se non compresi nel salario)	Assegni per i figli	40
12.052	Assegni per i figli (se non compresi nel salario) (importo)	Assegni per i figli (importo)	40
	Prestazioni legate al bisogno dell'unità assistita:		
12.061	Aiuto ai disoccupati		40
12.062	Aiuto ai disoccupati (importo)		40
12.071	Prestazioni complementari all'AVS/AI	PC all'AVS/AI	40
12.072	Prestazioni complementari all'AVS/AI (importo)	PC all'AVS/AI (importo)	40
12.081	Sovvenzioni per l'alloggio		40

Numéro de variable	Nom de variable	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Code types de prestation
12.082	Sovvenzioni per l'alloggio (importo)		40
12.091	Assegni per genitori/di maternità		40
12.092	Assegni per genitori/di maternità (importo)		40
12.101	Indennità per l'educazione		40
12.102	Indennità per l'educazione (importo)		40
12.121	Borse di studio		40
12.122	Borse di studio (importo)		40
12.131	Sussidi cantonali		40
12.132	Sussidi cantonali (importo)		40
12.141	Altre prestazioni legate al bisogno	Altre prest. legate al bisogno	40
12.142	Altre prestazioni legate al bisogno (importo)	Altre prest. legate al bisogno (importo)	40

Altre entrate dell'unità assistita:

12.151	Indennizzo per la conduzione dell'economia domestica	Indennizzo ED	40
12.152	Indennizzo per la conduzione dell'economia domestica (importo)	Indennizzo ED. (importo)	40
12.161	Contributi dei parenti		40
12.162	Contributi dei parenti (importo)		40

VII.	Servizi coinvolti	
	Finanze:	
14.16	Consulenza in materia di budget	40
14.15	Consulenza in materia di debiti	40
14.14	Prestazioni materiali (fondi ecc.)	40
	Lavoro:	
14.19	Orientamento professionale	40
14.20	Misure di perfezionamento	40
14.25	Provvedimento di occupazione URC	40
14.26	Provvedimento di occupazione Comune/Cantone	40
	Famiglia:	
14.10	Consulenza matrimoniale	40
14.11	Consulenza familiare	40
14.17	Custodia di bambini	40
14.02	Magistratura dei minorenni	40
14.03	Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani	40

Numéro de variable	Nom de variable	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Code types de prestation
14.09	Servizio di sostegno e accompagnamento educativo		40
	Salute:		
14.21	Consulenza medica		40
14.05	Assistenza e cura a domicilio		40
14.24	Consulenza psichiatrica/psicologica		40
14.22	Consulenza in materia di alcol		40
14.23	Consulenza in materia di droga		40
	Abitazione:		
14.06	Servizio dell'abitazione		40
14.07	Collocamento in appartamenti protetti		40
	Aspetti sociali/varia:		
14.08	Consulenza sociale da un servizio esterno		40
14.04	Assistenza riabilitativa/assistenza dopo la scarcerazione		40
14.01	Ufficio delle tutele		40
14.18	Consulenza alle vittime		40
14.13	Consulenza giuridica		40
14.12	Consulenza agli stranieri		40
	Altri servizi:		
14.27	Altre istituzioni coinvolte		40
14.28	Altre istituzioni coinvolte		40
	Intervento per il collocamento in una struttura stazionaria:		
14.29	Collocamento della persona richiedente	Collocamento pers. richiedente	40
14.30	Collocamento di un membro dell'unità assistita (UA)	Collocamento membro UA	40
14.31	Collocamento di un membro dell'economia domestica	Collocamento membro ED	40
VIII.	Prestazione di aiuto sociale		
	Fabbisogno lordo nel mese di riferimento:		
15.04	Fabbisogno lordo dell'unità assistita	Fabbisogno lordo UA	40
	Aiuto sociale materiale di base		
15.0401	Forfait per il mantenimento I		40
15.0402	Supplemento relativo al forfait per il mantenimento I		40

Numéro de variable	Nom de variable	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Code types de prestation
15.0403	Forfait per il mantenimento II		40
15.0413	Forfait per il mantenimento		40
15.0414	Deduzione della sanzione		40
15.0404	Spese d'affitto/alloggio conteggiate	Spese d'affitto	40
15.0405	Spese di base per la salute	Spese per la salute	40
	Prestazioni specifiche		
15.0406	Spese generali dovute all'esercizio di un'attività lucrativa (forfait)	Spese attiv. lucrativa	40
15.0407	Spese supplementari dovute all'esercizio di un'attività lucrativa		40
15.0418	Spese effettive dovute all'esercizio di un'attività lavorativa		40
15.0408	Spese per la custodia di bambini		40
15.0409	Scuola e prima formazione		40
15.0410	Spese per terapie, soggiorni in cliniche o istituti		40
15.0411	Spese forfettarie per persone in strutture stazionarie («paghetta»)	Forfait pers. in strutture stazionarie	40
15.0412	Ulteriori prestazioni		40
	Supplementi d'integrazione		
15.0415	Totale dei supplementi d'integrazione minimi (SIM)	Totale SIM	40
15.0416	Totale dei supplementi d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI)	Totale SI	40
15.0417	Totale delle quote non computate sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia)	Totale quote non computate	40
	Prestazione effettiva:		
15.051	Fabbisogno netto calcolato		40
15.052	Prestazione assegnata		40
15.06	Data del primo versamento		40
15.08	Importo complessivo versato dall'inizio dell'anno	Importo complessivo versato	40
	Versamenti mensili		
15.11	Gennaio		40
15.12	Febbraio		40
15.13	Marzo		40
15.14	Aprile		40
15.15	Maggio		40
15.16	Giugno		40

Numéro de variable	Nom de variable	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Code types de prestation
15.17	Luglio		40
15.18	Agosto		40
15.19	Settembre		40
15.20	Ottobre		40
15.21	Novembre		40
15.22	Dicembre		40
16.01	L'unità assistita (UA) ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre	Versamento in dicembre (UA)	40
16.02	Data dell'ultimo versamento		40
	<i>Solo se l'ultimo versamento ordinario risale a 6 mesi prima:</i>		
16.04	Ragione principale per la fine del versamento della prestazione	Ragione per la fine della prestazione	40
16.05	Dossier chiuso il		40

14.3 Questionario sull'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo (SH-AsylStat)

La seguente lista fornisce una panoramica del questionario per l'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo sovvenzionato dalla Confederazione.

Le **variabili evidenziate con un colore** indicano le variabili cardine (variabili la cui compilazione è obbligatoria; cfr. capitolo 5.2). Le variabili in bianco sono variabili non cardine. Esse possono essere rilevate dai servizi di rilevazione ed esportate all'UST se necessario. Fanno eccezione i seguenti quattro Cantoni: Appenzello Esterno, Ticino, Vallese e Zurigo. Questi Cantoni hanno deciso che sia le variabili cardine che quelle non cardine del questionario debbano essere rilevate per ogni dossier e fornite all'UST.

T9 Panoramica delle variabili dell'aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
I.	Identification		
1.00	Tipo di prestazione		50
1.01	Numero di elaborazione del caso		50
1.02	Data di apertura del dossier		50
1.05	Numero d'assicurato della persona richiedente (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	50
2.01	Cognome		50
2.02	Nome		50
2.03	Cognome precedente		50
2.06	Domicilio civile: NPA		50
2.07	Domicilio civile: Località/Comune		50
II.	Dati anagrafici		
	Persona richiedente:		
4.01	Data di nascita		50
4.02	Sesso		50
4.03	Stato civile		50
4.04	Nazionalità		50
4.05	Statuto di soggiorno		50
4.06	In Svizzera dal	In CH dal	50
4.07	Vive solo/a nell'economia domestica	Vive solo/a nell'ED	50

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
4.08	Persone nella stessa economia domestica	Persone ED	50
4.09	Persone che compongono l'unità assistita	Persone UA	50
p= [1.–9.] Altri membri dell'unità assistita:			
5.p.01	Relazione con la persona richiedente	Relazione pers. richiedente	50
5.p.02	Sesso		50
5.p.03	Anno di nascita		50
5.p.04	Stato civile		50
5.p.05	Nazionalità		50
5.p.06	Statuto di soggiorno		50
5.p.07	In Svizzera dal	In CH dal	50
5.p.08	Numero d'assicurato (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	50
<i>Solo per persone di età superiore ai 14 anni:</i>			
5.p.09	Formazione più elevata conclusa		50
5.p.101	1. Situazione occupazionale		50
5.p.102	2. Situazione occupazionale		50
5.p.103	3. Situazione occupazionale		50
5.p.104	4. Situazione occupazionale		50
5.p.11	Grado d'occupazione		50
i= [1.–9.] Altri membri dell'economia domestica			
5.i.1	Relazione con la persona richiedente	Relazione pers. richiedente	50
5.i.2	Assistenza separata (dossier proprio)	Assistenza separata	50
5.i.4	Numero d'assicurato del membro dell'economia domestica (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	50
III. Situazione abitativa			
6.01	Situazione abitativa		50
IV. Lavoro e formazione			
Persona richiedente:			
<i>Solo per persone di età superiore ai 14 anni:</i>			
7.011	1. Situazione occupazionale		50
7.012	2. Situazione occupazionale		50
7.013	3. Situazione occupazionale		50
7.014	4. Situazione occupazionale		50
<i>Se occupato/a:</i>			
7.03	Grado d'occupazione		50
<i>Se in cerca di lavoro:</i>			
7.06	Data d'iscrizione alla disoccupazione		50

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
7.09	Professione appresa		50
7.10	Ultima o attuale attività professionale	Attività professionale	50
7.11	Ramo		50
7.13	Formazione più elevata conclusa		50

V.	Salute
-----------	---------------

Persona richiedente:

8.01	Provvedimenti d'integrazione AI	Integrazione AI	50
Premi dell'assicurazione malattia dell'intera UA:			
9.05	Premi della cassa malati dell'unità assistita	Premi della cassa malati (UA)	50
9.061	Sussidio per i premi della cassa malati (RIP) dell'UA	RIP UA	50
9.062	Sussidio per i premi della cassa malati (RIP) dell'UA (importo)	RIP UA (importo)	50

VI.	Situazione finanziaria
------------	-------------------------------

Entrate della persona richiedente:

Reddito da lavoro

10.011	Reddito da lavoro (netto)		50
10.012	Reddito da lavoro (netto) (importo)		50

Prestazioni da assicurazioni sociali e indennità giornaliere

10.021	Assicurazione contro la disoccupazione		50
10.022	Assicurazione contro la disoccupazione (importo)		50
10.031	Rendita di vecchiaia		50
10.032	Rendita di vecchiaia (importo)		50
10.041	Rendita vedovile/rendita per orfani		50
10.042	Rendita vedovile/rendita per orfani (importo)		50
10.051	Rendita LPP		50
10.052	Rendita LPP (importo)		50
10.061	Assegno per grandi invalidi		50
10.062	Assegno per grandi invalidi (importo)		50
10.063	Grado di grande invalidità		50
10.071	Rendita AI		50

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
10.072	Rendita AI (importo)		50
10.073	Grado di invalidità		50
10.081	Rendita SUVA		50
10.082	Rendita SUVA (importo)		50
10.091	Indennità giornaliera da assicurazione malattia	Ind. giorn. AMal	50
10.092	Indennità giornaliera da assicurazione malattia (importo)	Ind. giorn. AMal (importo)	50
10.101	Indennità giornaliera AI		50
10.102	Indennità giornaliera AI (importo)		50
10.111	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni		50
10.112	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni (importo)		50
10.121	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/ indennità giornaliere)	Altre prest. soc.	50
10.122	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/ indennità giornaliere (importo)	Altre prest. soc. (importo)	50
	Altre entrate		
10.131	Contributi di mantenimento		50
10.132	Contributi di mantenimento (importo)		50
10.141	Anticipo degli alimenti	AAL	50
10.142	Anticipo degli alimenti (importo)	AAL (importo)	50
	Supplementi d'integrazione della persona richiedente:		
10.211	Supplemento d'integrazione minimo (SIM) (nel mese di riferimento)	SIM	50
10.212	Supplemento d'integrazione minimo (SIM) (nel mese di riferimento) (importo)	SIM (importo)	50
10.213	Misura relativa al SIM		50
10.221	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento)	SI	50
10.222	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento) (importo)	SI (importo)	50
10.223	Misura relativa al supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI)		50
10.231	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento)	Quota non computata	50

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
10.232	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento) (importo)	Quota non computata (importo)	50
10.30	Altri membri dell'UA beneficiano di reddito da lavoro, prestazioni da assicurazioni sociali o contributi di mantenimento?	Entrate altri membri UA	50
p= [1.–9.] Entrate degli altri membri dell'unità assistita:			
	Reddito da lavoro		
11.p.011	Reddito da lavoro (netto)		50
11.p.012	Reddito da lavoro (netto) (importo)		50
	Prestazioni da assicurazioni sociali e indennità giornaliera		
11.p.021	Assicurazione contro la disoccupazione		50
11.p.022	Assicurazione contro la disoccupazione (importo)		50
11.p.031	Rendita di vecchiaia		50
11.p.032	Rendita di vecchiaia (importo)		50
11.p.041	Rendita vedovile/rendita per orfani		50
11.p.042	Rendita vedovile/rendita per orfani (importo)		50
11.p.051	Rendita LPP		50
11.p.052	Rendita LPP (importo)		50
11.p.061	Assegno per grandi invalidi		50
11.p.062	Assegno per grandi invalidi (importo)		50
11.p.063	Grado di grande invalidità		50
11.p.071	Rendita AI		50
11.p.072	Rendita AI (importo)		50
11.p.073	Grado di invalidità		50
11.p.081	Rendita SUVA		50
11.p.082	Rendita SUVA (importo)		50
11.p.091	Indennità giornaliera da assicurazione malattia	Ind. giorn. AMal	50
11.p.092	Indennità giornaliera da assicurazione malattia (importo)	Ind. giorn. AMal (importo)	50
11.p.101	Indennità giornaliera AI		50
11.p.102	Indennità giornaliera AI (importo)		50
11.p.111	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni		50

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
11.p.112	Indennità giornaliera da assicurazione contro gli infortuni (importo)		50
11.p.121	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/ indennità giornaliera)	Altre prest. soc.	50
11.p.122	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/indennità giornaliera) (importo)	Altre prest. soc. (importo)	50
	Altre entrate		
11.p.131	Contributi di mantenimento		50
11.p.132	Contributi di mantenimento (importo)		50
	Supplementi d'integrazione degli altri membri dell'unità assistita:		
11.p.211	Supplemento d'integrazione minimo SIM (nel mese di riferimento)	SIM	50
11.p.212	Supplemento d'integrazione minimo SIM (nel mese di riferimento (importo)	SIM (importo)	50
11.p.213	Misura relativa al SIM		50
11.p.221	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento)	SI	50
11.p.222	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI) (nel mese di riferimento) (importo)	SI (importo)	50
11.p.223	Misura relativa al supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI)		50
11.p.231	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento)	Quota non computata	50
11.p.232	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia) (nel mese di riferimento) (importo)	Quota non computata (importo)	50
	Patrimonio ed entrate supplementari dell'unità assistita:		
12.02	Reddito patrimoniale (importo)		50
12.051	Assegni per i figli (se non compresi nel salario)	Assegni per i figli	50
12.052	Assegni per i figli (se non compresi nel salario) (importo)	Assegni per i figli (importo)	50
	Prestazioni legate al bisogno dell'unità assistita:		
12.061	Aiuto ai disoccupati		50
12.062	Aiuto ai disoccupati (importo)		50

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
12.071	Prestazioni complementari all'AVS/AI	PC all'AVS/AI	50
12.072	Prestazioni complementari all'AVS/AI (importo)	PC all'AVS/AI (importo)	50
12.081	Sovvenzioni per l'alloggio		50
12.082	Sovvenzioni per l'alloggio (importo)		50
12.091	Assegni per genitori/di maternità		50
12.092	Assegni per genitori/di maternità (importo)		50
12.101	Indennità per l'educazione		50
12.102	Indennità per l'educazione (importo)		50
12.121	Borse di studio		50
12.122	Borse di studio (importo)		50
12.131	Sussidi cantionali		50
12.132	Sussidi cantionali (importo)		50
12.141	Altre prestazioni legate al bisogno	Altre prest. legate al bisogno	50
12.142	Altre prestazioni legate al bisogno (importo)	Altre prest. legate al bisogno (importo)	50

Altre entrate dell'unità assistita:

12.151	Indennizzo per la conduzione dell'economia domestica	Indennizzo ED	50
12.152	Indennizzo per la conduzione dell'economia domestica (importo)	Indennizzo ED. (importo)	50
12.161	Contributi dei parenti		50
12.162	Contributi dei parenti (importo)		50

VII.	Servizi coinvolti	
	Finanze:	
14.16	Consulenza in materia di budget	50
14.15	Consulenza in materia di debiti	50
14.14	Prestazioni materiali (fondi ecc.)	50
	Lavoro:	
14.19	Orientamento professionale	50
14.20	Misure di perfezionamento	50
14.25	Provvedimento di occupazione URC	50
14.26	Provvedimento di occupazione Comune/Cantone	50

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
Famiglia:			
14.10	Consulenza matrimoniale		50
14.11	Consulenza familiare		50
14.17	Custodia di bambini		50
14.02	Magistratura dei minorenni		50
14.03	Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani		50
14.09	Servizio di sostegno e accompagnamento educativo		50
Salute:			
14.21	Consulenza medica		50
14.05	Assistenza e cura a domicilio		50
14.24	Consulenza psichiatrica/psicologica		50
14.22	Consulenza in materia di alcol		50
14.23	Consulenza in materia di droga		50
Abitazione:			
14.06	Servizio dell'abitazione		50
14.07	Collocamento in appartamenti protetti		50
Aspetti sociali/varia:			
14.08	Consulenza sociale da un servizio esterno		50
14.04	Assistenza riabilitativa/assistenza dopo la scarcerazione		50
14.01	Ufficio delle tutele		50
14.18	Consulenza alle vittime		50
14.13	Consulenza giuridica		50
14.12	Consulenza agli stranieri		50
Altri servizi:			
14.27	Altre istituzioni coinvolte		50
14.28	Altre istituzioni coinvolte		50
Intervento per il collocamento in una struttura stazionaria:			
14.29	Collocamento della persona richiedente	Collocamento pers. richiedente	50
14.30	Collocamento di un membro dell'unità assistita (UA)	Collocamento membro UA	50
14.31	Collocamento di un membro dell'economia domestica	Collocamento membro ED	50

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
VIII.	Prestazione di aiuto sociale		
	Fabbisogno lordo nel mese di riferimento:		
15.04	Fabbisogno lordo dell'unità assistita	Fabbisogno lordo UA	50
	Aiuto sociale materiale di base		
15.0413	Forfait per il mantenimento		50
15.0414	Deduzione della sanzione		50
15.0404	Spese d'affitto/alloggio conteggiate	Spese d'affitto	50
15.0405	Spese di base per la salute	Spese per la salute	50
	Prestazioni specifiche		
15.0418	Spese effettive dovute all'esercizio di un'attività lavorativa		50
15.0408	Spese per la custodia di bambini		50
15.0409	Scuola e prima formazione		50
15.0410	Spese per terapie, soggiorni in cliniche o istituti		50
15.0411	Spese forfettarie per persone in strutture stazionarie («paghetta»)	Forfait pers. in strutture stazionarie	50
15.0412	Ulteriori prestazioni		50
	Supplementi d'integrazione		
15.0415	Totale dei supplementi d'integrazione minimi (SIM)	Totale SIM	50
15.0416	Totale dei supplementi d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa (SI)	Totale SI	50
15.0417	Totale delle quote non computate sui redditi dell'attività lucrativa (franchigia)	Totale quote non computate	50
	Prestazione effettiva:		
15.051	Fabbisogno netto calcolato		50
15.052	Prestazione assegnata		50
15.06	Data del primo versamento		50
15.08	Importo complessivo versato dall'inizio dell'anno	Importo complessivo versato	50
	Versamenti mensili		
15.11	Gennaio		50
15.12	Febbraio		50
15.13	Marzo		50
15.14	Aprile		50
15.15	Maggio		50
15.16	Giugno		50

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
15.17	Luglio		50
15.18	Agosto		50
15.19	Settembre		50
15.20	Ottobre		50
15.21	Novembre		50
15.22	Dicembre		50
16.01	L'unità assistita (UA) ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre	Versamento in dicembre (UA)	50
16.02	Data dell'ultimo versamento		50
	<i>Solo se l'ultimo versamento ordinario risale a 6 mesi prima:</i>		
16.04	Ragione principale per la fine del versamento della prestazione	Ragione per la fine della prestazione	50
16.05	Dossier chiuso il		50

14.4 Questionario sull'anticipo degli alimenti (Aal)

La seguente lista fornisce una panoramica del questionario utilizzato per l'anticipo degli alimenti. Le **variabili evidenziate con un colore** indicano le variabili cardine (variabili la cui compilazione è obbligatoria; cfr. capitolo 5.2).

T 10 Panoramica delle variabili dell'anticipo degli alimenti

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
I.	Identificazione		
1.00	Tipo di prestazione		25
1.01	Numero di elaborazione del caso		25
1.02	Numero di elaborazione del caso		25
1.03	Numero d'identificazione della persona richiedente (numero AVS)	N. AVS	25
1.05	Numero d'assicurato della persona richiedente (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	25
2.01	Cognome		25
2.02	Nome		25
2.03	Cognome precedente		25
2.04	Via		25
2.05	Numero		25
2.06	Domicilio civile: NPA		25
2.07	Domicilio civile: Località/Comune		25
II.	Dati anagrafici		
	Persona richiedente:		
4.01	Data di nascita		25
4.02	Sesso		25
4.03	Stato civile		25
4.04	Nazionalità		25
4.05	Statuto di soggiorno		25
4.08	Persone nella stessa economia domestica	Persone ED	25
4.09	Persone che compongono l'unità assistita	Persone UA	25
p= [1.–9.] Altri membri all'interno dell'unità assistita:			
5.p.01	Relazione con la persona richiedente	Relazione pers. richiedente	25
5.p.02	Sesso		25
5.p.03	Anno di nascita		25
5.p.04	Stato civile		25

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
5.p.05	Nazionalità		25
5.p.08	Numero d'assicurato (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	25
IV.	Lavoro e formazione		
	Persona richiedente:		
	<i>Solo per persone di età superiore ai 14 anni:</i>		
7.011	Situazione occupazionale		25
7.03	Grado d'occupazione		25
7.13	Formazione più elevata conclusa		25
VI.	Situazione finanziaria		
	Reddito da lavoro computabile		
35.101	Reddito da lavoro (netto)		25
12.21	Reddito da lavoro (netto) (importo)		25
	Prestazioni da assicurazioni sociali e indennità giornaliera computabili		
35.102	Assicurazione contro la disoccupazione		25
35.103	Rendita di vecchiaia		25
35.104	Rendita vedovile/rendita per orfani		25
35.105	Rendita LPP		25
35.106	Assegno per grandi invalidi		25
35.107	Rendita AI		25
35.108	Rendita SUVA		25
35.115	Indennità giornaliera cassa malati, SUVA, AI		25
35.112	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/indennità giornaliera)	Altre prest. soc.	25
12.22	Totale prestazioni da assicurazioni sociali (importo)	Tot. prestazioni da ass. soc. (importo)	25
	Prestazioni sociali legate al bisogno computabili		
35.019	Riduzione individuale dei premi (RIP)	RIP	25
35.006	Aiuto ai disoccupati		25
35.007	Prestazioni complementari all'AVS/AI	PC all'AVS/AI	25
35.008	Sovvenzioni per l'alloggio		25
35.009	Assegni per genitori/di maternità		25
35.010	Indennità per l'educazione		25
35.012	Borse di studio		25
35.018	Sussidi cantonali		25

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
35.114	Anticipo degli alimenti	AAL	25
35.014	Altre prestazioni sociali legate al bisogno		25
12.23	Totale prestazioni sociali legate al bisogno (importo)		25
Entrate supplementari			
35.002	Reddito patrimoniale		25
35.005	Assegni per i figli (se non compresi nel salario)	Assegni per i figli	25
35.113	Contributi di mantenimento		25
35.020	Altre entrate		25
12.24	Totale redditi supplementari (importo)		25
12.20	Importo complessivo del reddito computabile		25
VI.	Prestazione		
Persona richiedente:			
40.0.1	Richiesta		25
40.0.11	Prestazione assegnata		25
40.0.12	Data del primo versamento		25
40.0.13	Importo complessivo versato dall'inizio dell'anno		25
40.0.14	La persona richiedente ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre		25
40.0.15	Data dell'ultimo versamento		25
p= [1.–9.] Altri membri dell'unità assistita:			
40.p.1	Richiesta		25
40.p.11	Prestazione assegnata		25
40.p.12	Data del primo versamento		25
40.p.13	Importo complessivo versato dall'inizio dell'anno		25
40.p.14	Il membro «p» dell'unità assistita (UA) ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre		25
40.p.15	Data dell'ultimo versamento		25
	<i>Solo se l'ultimo versamento ordinario all'ultima persona che beneficiava ancora delle prestazioni risale esattamente a 6 mesi prima:</i>		
16.05	Dossier chiuso il		25

14.5 Questionario sugli assegni per genitori e di maternità

La seguente lista fornisce una panoramica del questionario utilizzato per gli assegni per genitori e di maternità. Le **variabili evidenziate con un colore** indicano le variabili cardine (variabili la cui compilazione è obbligatoria; cfr. capitolo 5.2).

T 11 Panoramica delle variabili degli assegni per genitori e di maternità

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
I.	Identificazione		
1.00	Tipo di prestazione		23
1.01	Numero di elaborazione del caso		23
1.02	Data di apertura del dossier		23
1.03	Numero d'identificazione della persona richiedente (numero AVS)	N. AVS	23
1.05	Numero d'assicurato della persona richiedente (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	23
2.01	Cognome		23
2.02	Nome		23
2.03	Cognome precedente		23
2.04	Via		23
2.05	Numero		23
2.06	Domicilio civile: NPA		23
2.07	Domicilio civile: Località/Comune		23
II.	Dati anagrafici		
	Persona richiedente:		
4.01	Data di nascita		23
4.02	Sesso		23
4.03	Stato civile		23
4.04	Nazionalità		23
4.05	Statuto di soggiorno		23
4.08	Persone nella stessa economia domestica	Persone ED	23
4.09	Persone che compongono l'unità assistita	Persone UA	23
p= [1.–9.] Altri membri dell'unità assistita			
5.p.01	Relazione con la persona richiedente	Relazione pers. richiedente	23
5.p.02	Sesso		23
5.p.03	Anno di nascita		23

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
5.p.04	Stato civile		23
5.p.05	Nazionalità		23
5.p.08	Numero d'assicurato (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	23
IV.	Lavoro e formazione		
	Persona richiedente:		
	<i>Solo per persone di età superiore ai 14 anni:</i>		
7.011	Situazione occupazionale		23
7.03	Grado d'occupazione		23
7.13	Formazione più elevata conclusa		23
VI.	Situazione finanziaria		
	Reddito da lavoro computabile		
35.101	Reddito da lavoro (netto)		23
12.21	Reddito da lavoro (netto) (importo)		23
	Prestazioni da assicurazioni sociali e indennità giornaliere computabili		
35.102	Assicurazione contro la disoccupazione		23
35.103	Rendita di vecchiaia		23
35.104	Rendita vedovile/rendita per orfani		23
35.105	Rendita LPP		23
35.106	Assegno per grandi invalidi		23
35.107	Rendita AI		23
35.108	Rendita SUVA		23
35.115	Indennità giornaliera cassa malati, SUVA, AI		23
35.112	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/indennità giornaliere)	Altre prest. soc.	23
12.22	Totale prestazioni da assicurazioni sociali (importo)	Tot. prestazioni da ass. soc. (importo)	23
	Prestazioni sociali legate al bisogno computabili		
35.019	Riduzione individuale dei premi (RIP)	RIP	23
35.006	Aiuto ai disoccupati		23
35.007	Prestazioni complementari all'AVS/AI	PC all'AVS/AI	23
35.008	Sovvenzioni per l'alloggio		23
35.010	Indennità per l'educazione		23
35.012	Borse di studio		23
35.018	Sussidi cantonali		23

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
35.114	Anticipo degli alimenti	AAL	23
35.014	Altre prestazioni sociali legate al bisogno		23
12.23	Totale prestazioni sociali legate al bisogno (importo)		23
Entrate supplementari			
35.002	Reddito patrimoniale		23
35.005	Assegni per i figli (se non compresi nel salario)	Assegni per i figli	23
35.113	Contributi di mantenimento		23
35.020	Altre entrate		23
12.24	Totale redditi supplementari (importo)		23
12.20	Importo complessivo del reddito computabile		23
VIII.	Prestazione		
	Unità assistita:		
15.01	Richiesta		23
15.052	Prestazione assegnata		23
15.06	Data del primo versamento		23
15.08	Importo complessivo versato dall'inizio dell'anno		23
16.01	L'unità assistita (UA) ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre	Versamento in dicembre (UA)	23
16.02	Data dell'ultimo versamento		23
	<i>Solo se l'ultimo versamento ordinario risale esattamente a 6 mesi prima:</i>		
16.05	Dossier chiuso il		23

14.6 Questionario sui sussidi cantionali supplementari (SCS) alle prestazioni complementari all'AVS/AI

La seguente lista fornisce una panoramica delle domande applicabili ai sussidi cantionali supplementari (SCS) alle prestazioni complementari all'AVS/AI. Le **variabili evidenziate con un colore** indicano le variabili cardine (variabili la cui compilazione è obbligatoria; cfr. capitolo 5.2).

T 12 Panoramica delle variabili dei sussidi cantionali supplementari alle prestazioni complementari all'AVS/AI

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
I.	Identificazione		
1.00	Tipo di prestazione		35, 36, 37
1.01	Numero di elaborazione del caso		35, 36, 37
1.02	Data di apertura del dossier		35, 36, 37
1.04	Data dell'inizio del diritto alla prestazione		35, 36, 37
1.03	Numero d'identificazione della persona richiedente (numero AVS)	N. AVS	35, 36, 37
1.05	Numero d'assicurato della persona richiedente (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	35, 36, 37
2.01	Cognome		35, 36, 37
2.02	Nome		35, 36, 37
2.03	Cognome precedente		35, 36, 37
2.04	Via		35, 36, 37
2.05	Numero		35, 36, 37
2.06	Domicilio civile: NPA		35, 36, 37
2.07	Domicilio civile: Località/Comune		35, 36, 37
II.	Dati anagrafici		
	Persona richiedente:		
4.01	Data di nascita		35, 36, 37
4.02	Sesso		35, 36, 37
4.03	Stato civile		35, 36, 37
4.04	Nazionalità		35, 36, 37
4.05	Statuto di soggiorno		35, 36, 37
4.08	Persone nella stessa economia domestica	Persone ED	35, 36, 37
4.09	Persone che compongono l'unità assistita	Persone UA	35, 36, 37

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
------------------	-------------------------------	--	----------------------------

p= [1.–9.] Altri membri all'interno dell'unità assistita:

5.p.01	Relazione con la persona richiedente	Relazione pers. richiedente	35, 36, 37
5.p.02	Sesso		35, 36, 37
5.p.03	Anno di nascita		35, 36, 37
5.p.04	Stato civile		35, 36, 37
5.p.05	Nazionalità		35, 36, 37
5.p.08	Numero d'assicurato (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	35, 36, 37

III.	Situazione abitativa		
6.01	Situazione abitativa		35, 36, 37
6.02	Grandezza dell'abitazione		35, 36, 37
6.03	Spese d'affitto per l'intera abitazione		35, 36, 37
6.04	Spese d'affitto, in proporzione		35, 36, 37

VI.	Situazione finanziaria		
------------	-------------------------------	--	--

Reddito da lavoro computabile

35.101	Reddito da lavoro (netto)		35, 36, 37
12.21	Reddito da lavoro (netto) (importo)		35, 36, 37

**Prestazioni da assicurazioni sociali e
indennità giornaliere computabili**

35.102	Assicurazione contro la disoccupazione		35, 36, 37
35.103	Rendita di vecchiaia		35, 36, 37
35.104	Rendita vedovile/rendita per orfani		35, 36, 37
35.105	Rendita LPP		35, 36, 37
35.106	Assegno per grandi invalidi		35, 36, 37
35.107	Rendita AI		35, 36, 37
35.108	Rendita SUVA		35, 36, 37
35.115	Indennità giornaliera cassa malati, SUVA, AI		35, 36, 37
35.112	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/indennità giornaliere)	Altre prest. soc.	35, 36, 37
12.22	Totale prestazioni da assicurazioni sociali (importo)	Tot. prestazioni da ass. soc. (importo)	35, 36, 37

**Prestazioni sociali legate al bisogno
computabili**

35.019	Riduzione individuale dei premi (RIP)	RIP	35, 36, 37
35.006	Aiuto ai disoccupati		35, 36, 37
35.007	Prestazioni complementari all'AVS/AI	PC all'AVS/AI	35, 36, 37

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
35.008	Sovvenzioni per l'alloggio		35, 36, 37
35.009	Assegni per genitori/di maternità		35, 36, 37
35.010	Indennità per l'educazione		35, 36, 37
35.012	Borse di studio		35, 36, 37
35.114	Anticipo degli alimenti	AAL	35, 36, 37
35.014	Altre prestazioni sociali legate al bisogno		35, 36, 37
12.23	Totale prestazioni sociali legate al bisogno (importo)		35, 36, 37
Entrate supplementari			
35.002	Reddito patrimoniale		35, 36, 37
35.005	Assegni per i figli (se non compresi nel salario)	Assegni per i figli	35, 36, 37
35.113	Contributi di mantenimento		35, 36, 37
35.020	Altre entrate		35, 36, 37
12.24	Totale redditi supplementari (importo)		35, 36, 37
12.20	Importo complessivo del reddito computabile		35, 36, 37
VIII.	Prestazione		
	Unità assistita:		
15.01	Richiesta		35, 36, 37
15.052	Prestazione assegnata		35, 36, 37
15.06	Data del primo versamento		35, 36, 37
15.08	Importo complessivo versato dall'inizio dell'anno	Importo complessivo versato	35, 36, 37
15.09	Importo complessivo versato dall'inizio dell'anno per le spese di malattia		35, 36, 37
16.01	L'unità assistita (UA) ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre	Versamento in dicembre (UA)	35, 36, 37
16.02	Data dell'ultimo versamento		35, 36, 37
	<i>Solo se l'ultimo versamento ordinario risale esattamente a 6 mesi prima:</i>		
16.05	Dossier chiuso il		35, 36, 37

14.7 Questionario sui sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo (SC ZH)

La seguente lista fornisce una panoramica delle domande applicabili ai sussidi complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo. Le **variabili evidenziate con un colore** indicano le variabili cardine (variabili la cui compilazione è obbligatoria; cfr. capitolo 5.2).

T 13 Panoramica delle variabili delle prestazioni complementari all'AVS/AI nel Cantone di Zurigo

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
I.	Identificazione		
1.00	Tipo di prestazione		32, 33, 34
1.01	Numero di elaborazione del caso		32, 33, 34
1.02	Data di apertura del dossier		32, 33, 34
1.04	Data dell'inizio del diritto alla prestazione		32, 33, 34
1.03	Numero d'identificazione della persona richiedente (numero AVS)	N. AVS	32, 33, 34
1.05	Numero d'assicurato della persona richiedente (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	32, 33, 34
2.01	Cognome		32, 33, 34
2.02	Nome		32, 33, 34
2.03	Cognome precedente		32, 33, 34
2.04	Via		32, 33, 34
2.05	Numero		32, 33, 34
2.06	Domicilio civile: NPA		32, 33, 34
2.07	Domicilio civile: Località/Comune		32, 33, 34
II.	Dati anagrafici		
	Persona richiedente:		
4.01	Data di nascita		32, 33, 34
4.02	Sesso		32, 33, 34
4.03	Stato civile		32, 33, 34
4.04	Nazionalità		32, 33, 34
4.05	Statuto di soggiorno		32, 33, 34
4.08	Persone nella stessa economia domestica	Persone ED	32, 33, 34
4.09	Persone che compongono l'unità assistita	Persone UA	32, 33, 34

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
------------------	-------------------------------	--	----------------------------

p= [1.–9.] Altri membri dell'unità assistita:

5.p.01	Relazione con la persona richiedente	Relazione pers. richiedente	32, 33, 34
5.p.02	Sesso		32, 33, 34
5.p.03	Anno di nascita		32, 33, 34
5.p.04	Stato civile		32, 33, 34
5.p.05	Nazionalità		32, 33, 34
5.p.08	Numero d'assicurato (nuovo numero AVS)	N. ass. soc.	32, 33, 34

III. Situazione abitativa

6.01	Situazione abitativa		32, 33, 34
6.02	Grandezza dell'abitazione		32, 33, 34
6.03	Spese d'affitto per l'intera abitazione		32, 33, 34
6.04	Spese d'affitto, in proporzione		32, 33, 34

VI. Situazione finanziaria

Reddito da lavoro computabile

35.101	Reddito da lavoro (netto)		32, 33, 34
12.21	Reddito da lavoro (netto) (importo)		32, 33, 34

**Prestazioni da assicurazioni sociali e
indennità giornaliere computabili**

35.102	Assicurazione contro la disoccupazione		32, 33, 34
35.103	Rendita di vecchiaia		32, 33, 34
35.104	Rendita vedovile/rendita per orfani		32, 33, 34
35.105	Rendita LPP		32, 33, 34
35.106	Assegno per grandi invalidi		32, 33, 34
35.107	Rendita AI		32, 33, 34
35.108	Rendita SUVA		32, 33, 34
35.115	Indennità giornaliera cassa malati, SUVA, AI		32, 33, 34
35.112	Altre prestazioni da assicurazioni sociali (rendite/indennità giornaliere)	Altre prest. soc.	32, 33, 34
12.22	Totale prestazioni da assicurazioni sociali (importo)	Tot. prestazioni da ass. soc. (importo)	32, 33, 34

**Prestazioni sociali legate al bisogno
computabili**

35.019	Riduzione individuale dei premi (RIP)	RIP	32, 33, 34
35.009	Assegni per genitori/ di maternità		32, 33, 34
35.012	Borse di studio		32, 33, 34
35.114	Anticipo degli alimenti	AAL	32, 33, 34

Numero variabile	Denominazione della variabile	Abbreviazione della variabile (se disponibile)	Codice tipo di prestazione
35.014	Altre prestazioni sociali legate al bisogno		32, 33, 34
12.23	Totale prestazioni sociali legate al bisogno (importo)		32, 33, 34
Entrate supplementari			
35.002	Reddito patrimoniali		32, 33, 34
35.005	Assegni per i figli (se non compresi nel salario)	Assegni per i figli	32, 33, 34
35.113	Contributi di mantenimento		32, 33, 34
35.020	Altre entrate		32, 33, 34
12.24	Totale redditi supplementari (importo)		32, 33, 34
12.20	Importo complessivo del reddito computabile		32, 33, 34
31.03	Patrimonio (complessivo, al lordo delle franchigie)		32, 33, 34
VI.	Prestazione		
Unità assistita:			
15.01	Richiesta		32, 33, 34
15.06	Data del primo versamento		32, 33, 34
1.12	Prestazioni complementari secondo il diritto federale		32, 33, 34
15.0521	Prestazioni complementari: prestazione assegnata		32, 33, 34
15.081	Prestazioni complementari: importo complessivo versato dall'inizio dell'anno		32, 33, 34
1.13	Sussidi cantonali all'AVS/AI		32, 33, 34
15.0522	Sussidi cantonali: prestazione assegnata		32, 33, 34
15.082	Sussidi cantonali: importo complessivo versato dall'inizio dell'anno		32, 33, 34
1.14	Sussidi comunali		32, 33, 34
15.0523	Sussidi comunali: prestazione assegnata		32, 33, 34
15.083	Sussidi comunali: importo complessivo versato dall'inizio dell'anno		32, 33, 34
15.09	Importo complessivo versato dall'inizio dell'anno per le spese di malattia		32, 33, 34
16.01	L'unità assistita (UA) ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre	Versamento in dicembre (UA)	32, 33, 34
16.02	Data dell'ultimo versamento		32, 33, 34
<i>Solo se l'ultimo versamento ordinario risale esattamente a 6 mesi prima:</i>			
16.05	Dossier chiuso il		32, 33, 34

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione

Informazioni individuali

L'UST su Internet

Comunicati stampa per un'informazione
rapida sui risultati più recenti

Pubblicazioni per un'informazione approfondita

Ricerca interattiva (banche dati)

Contatto

058 463 60 11

info@bfs.admin.ch

www.statistica.admin.ch

www.news-stat.admin.ch

058 463 60 60

order@bfs.admin.ch

www.stattab.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch → Attualità → Pubblicazioni

Circa 1300 servizi di rilevazione rilevano i dati per la statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. I risultati approntati e pubblicati dall'Ufficio federale di statistica fungono da supporto decisionale affinché il mondo della politica e dell'amministrazione possa valutare i provvedimenti da adottare.

Il presente **opuscolo** è una versione abbreviata della 6° edizione rielaborata della guida per l'esecuzione della rilevazione della statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale. Funge da opera di riferimento per capire il contenuto e il metodo. Non comprende le spiegazioni dettagliate sulle singole variabili, che possono essere consultate nella versione integrale della guida sul sito Internet dell'Ufficio federale di statistica al seguente link: www.sozialhilfestatistik.bfs.admin.ch.

La rilevazione della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale è stata ampliata ai gruppi di persone dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente, la cui dimora in Svizzera dura da meno di sette anni. Dal periodo di rilevazione 2016, tali persone verranno rilevate nella classe di prestazione «Aiuto sociale finanziario ai richiedenti l'asilo (SH-AsylStat)». È stata inoltre introdotta una classe di prestazione propria, definita «Aiuto sociale finanziario ai rifugiati (SH-FlüStat)», anche per i gruppi di persone «rifugiati con asilo» (per i quali sono trascorsi meno di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo) e «rifugiati ammessi provvisoriamente» (la cui dimora in Svizzera dura da meno di sette anni).

N. di ordinazione

383-1501

Ordinazioni

Tel. 058 463 60 60

Fax 058 463 60 61

order@bfs.admin.ch

Prezzo

Gratuito

ISBN 978-3-303-13176-3